TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1077

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Fineschi

1077

Fineschi

Stime dei Beni rustici,
e
Stime dei Frutti pendenti.

Regole
Teorico-Pratiche
E Rustico-Legali
Per fare le Stime
Dei Predj Rustici

Del Dottore
Anton-Maria Fineschi
Di Siena

Per uso non solo degli Stimatori, quanto ancora per istruzione dei Giudici, e dei Curiali.

Edizione Quinta

GP

Firenze
Presso Guglielmo Piatti
1816

Vive: vale; Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti: si non, his utere mecum.

Orazio Epist. 6. Lib. 1.

N°

Capitoli Normali

Dell'affittanza di Case, e Beni Rustici

1° La consegna delle Case, Edifizj, Magazzini, e Beni abbracciati dall'impresa segue ad opera d'un Ingegnere Delegato dall'Amministrazione, mentre che contemporaneamente consegna all'Appaltatore gli animali, gli attrezzi rurali, i vasi vinarj, ed ogni altra scorta, ed effetto che sia (?) d'appartenenza de' Beni locati.

2° L'Ingegnere coll'intervento del Conduttore deduce in fatto inventario la consegna delle Case, Beni e scorte suddette descrivendo in tutto dettaglio l'ubicazione, la qualità e quantità loro; L'inventario viene firmato dall'Ingegnere e dall'Appaltatore che dichiara d'aver fatta (?) questa consegna.

3° Le fabbriche sono descritte individualmente in ogni fondo, e vengono riconsegnate nello stato in cui si trovano; ove però all'atto della consegna l'Ingegnere riputasse necessaria l'esecuzione di alcune riparazioni urgenti, ed indispensabili per la loro riduzione in stato locabile, o per la successiva loro conservazione, saranno rilevate in un preventivo, e quindi eseguite dall'Amministrazione o dall'Appaltatore entro un anno, o due al più tardi. Qualora venissero eseguite da quest'ultimo, gli verrà abbuonato, previo regolare collaudo, l'importo del fitto, verificato per queste riparazioni dall'Amministrazione o dall'Appaltatore; ovvero lasciato spirare inutilmente ad essi il tempo stabilito per la loro esecuzione si riterranno consegnate le fabbriche in locabile stato per manutenerle, e riconsegnarle come all'Art° 9°.

4° I beni vengono pure descritti nella rispettiva loro ubicazione, denominazione, qualità, confini, quantità, numeri di Mappa, e catastro (?), colla numerazione delle piante fruttifere in qualità, grossezza, e numero, e colla indicazione dei fossi, siepi, ed ogni altra increnza (?) dei fondi locati.

5° S'intendono quindi i detti beni affittati a corpo, e non a misura, nello stato attuale, e come si sono goduti dagli ultimi conduttori [illegible] L'Appaltatore è in conseguenza obbligato [illegible]

affittanze in corso come lo dovrebbe l'Amministrazione matrice o per legge, consuetudine, o condizione di contratto.

6.° Le scorte finalmente vengono descritte, stimate, e consegnate all'Appaltatore mediante perizia nella loro qualità e stato attuale unitamente alle sementi, che per avventura esistessero sui fondi abbandonati dall'impresa d'appartenenza dell'Amministrazione.

7.° Di pretesto di differenza occorsa nell'avviso d'asta inerenza, superficie o vendita, di difetto o mal essere dei fabbricati e boschi, di deficienza o male stato delle scorte non è lecito all'appaltatore di promuovere azione di compenso, diminuzione di fitto, risarcimento di danni, o scioglimento di contratto, intendendosi l'impresa limitata allo stato attuale e l'appaltatore pienamente edotto della medesima.

8.° Riunendosi in tal modo il Conduttore nell'uso delle case, e beni abbandonati dall'impresa, assume immediatamente la conservazione nella rispettiva qualità ed entità loro, ed è quindi in dovere di vigilare durante l'impresa stessa, e fino alla riconsegna perchè le ragioni e diritti competenti ad essi beni non siano pregiudicati da usurpi o da servitù arbitrarie, nè vengano inferiti ai medesimi danni, e guasti di sorte. Dovendosi opporsi ad ogni violenza attentativa, e darne denuncia in tempo all'Amministrazione locatrice in pena della rifusione dei danni e dal quanti interessi.

È inoltre obbligato l'imprenditore a rifondere anche finchè rimanente ad incarico dell'azienda demaniale quelle che verificasse l'Amministrazione al prezzo fiscale da aggiungersi al fitto convenuto.

9.° L'appaltatore ha l'obbligo di far eseguire a di lui spese, e senza compenso le riparazioni di qualunque indole che si rendessero necessarie alle case, Edifizj, e Magazzini durante l'affittanza per riconsegnarli ben riparati ed in buona condizione locativa.

10.° È abilitato però in caso di riparazioni di valersi dei legnami occorrenti estraibili dai fondi locati in quanto vi esistessero, ed estrarre si potessero senza sfigurare i terreni. In questo caso il taglio dovrà farsi coll'approvazione ed intelligenza dell'Amministrazione locatrice.

11. Finalmente è responsabile il medesimo di tutti i danni che derivassero ai fabbricati per ommesse riparazioni, per variazioni d'uso o per incendio, a meno che non si comprovi la derivazione del fatto da

comunicazione delle case vicine, da forza irresistibile, o da altra causa inevitabile.

12.° Ritenuto l'obbligo dell'appaltatore di provvedere durante l'assistenza alla coltivazione dei beni ad esso locati da esperto agricoltore, e secondo le migliori regole, e pratiche agrarie è esso in dovere

a) di erigere, e mantenere gli argini le ripe de confini, le palizzatte, le sponde dei fossi e le siepi a difesa dei terreni locati; non che la conservazione degli accessi ai terreni stessi in forma praticabile.

b) di espurgare, e regolare gli acquedotti, le latrine, gli scoli e fossi interni, ed esterni, vigilando perchè non si otturino, nè si dilatino o sprofondino soverchiamente, restando a suo carico la apertura dei nuovi fossi e scoli occorrenti a seconda degli ordini dell'Amministrazione congiuntamente al mantenimento in buon essere dei ponti traversanti i fossi e scoli suenunciati:

c) di mantenere sopra detti beni gli animali occorrenti ad una buona agricoltura per consumare ogni anno il fieno, paglie, strami, stoppie e simili materie atte a far concime derivanti dai fondi stessi, delle quali non potrà permettersi la più piccola distrazione a pena della rifusione del danno e del prezzo della cosa distratta.

d) d'alternare finalmente le sementi nelle parti dei terreni coltivati a grano, di aumentare i foraggi coll'uso dei prati artificiali, di coltivare le viti e di rinnovare opportunamente le piantagioni utili e necessarie a norma delle prescrizioni dell'Amministrazione locatrice in modo che i terreni migliorino successivamente e costantemente nei loro prodotti. A quest'effetto sarà in obbligo di mantenere un vivajo d'oppj ed altre piante utili e necessarie all'agricoltura proporzionato all'estensione de' beni, e ricorda anco all'appaltatore l'uso delle patate nei terreni suscettibili di tal coltivazione.

13.° È vietato all'appaltatore ogni variazione di coltura specialmente dei beni prattivi ed in genere la destinazione della cosa locata ad uso diverso da quello, per cui venne contemplata. Donde

posse danno all'Amministrazione.

14.° È abilitato però al cambio degl'inquilini e dei lavoratori, dei terreni, come pure al trasporto delle scorte da un fondo all'altro, dando notizia d'anno in anno all'Amministrazione per abilitarla agli opportuni annotamenti nei registri, e fermo l'obbligo di lasciar in fine dell'affittanza i terreni provveduti dei necessarj coloni.

15.° È stato fermamente proibito all'imprenditore ed ai suoi agenti il taglio, estirpazione, scortecciatura o danno alle piante tanto da cima che da gaba, da opera e da fuoco a pena di ₰ 10. per ogni pianta, oltre il pagamento del rispettivo suo valore intrinseco.

È abilitato però a scavare le gabe giusto le pratiche del paese.

16.° Per il taglio delle piante morte naturalmente od abbattute dai venti, inutili o dannose secondo i principj d'una buona agricoltura l'appaltatore ottiene il permesso dall'Amministrazione, in seguito a cui le fa svellere, atterrare, e convertire in legna. L'Ingegnere d'Ufficio stabilisce la qualità, e quindi la valutazione sul ragguaglio del maggior prezzo plateale, che per metà dovrà pagarsi dall'imprenditore all'Amministrazione.

L'Amministrazione però può riservare a suo uso i legami da opera che a cura e spese dell'appaltatore vengono tradotti ai magazzini più vicini all'Ufficio o fino dove si estendesse l'uso del paese per i carriaggi.

17.° Tutte le piante coll'assenso dell'Amministrazione vengono abbattute nel corso dell'impresa, sono registrate in due libri uno dei quali viene custodito dall'Amministrazione, e l'altro dall'Appaltatore e nel bilancio finale vengono dedotte a favor di quest'ultimo le sole piante descritte in detti libri.

18.° A cura e spese del Conduttore vengono sostituiti tanti alberi nuovi quanti se ne tagliano ed estraggono in corso dell'affittanza, onde non sia diminuito il loro numero, permettendo sempre all'atterramento delle piante vecchie la piantagione delle nuove, che devono essere ben investite e difese in modo che dai passeggieri non possono facilmente essere danneggiate.

19.° Se annessi ai beni affittati vi fossero boschi o macchie boscate

...ivo l'appaltatore) attenersi scrupolosamente (forestale) tanto pegli avvisi del taglio, come) pegli altri da lui (fissati) e consegnati alla (fine) dell'attinenza) senza compenso.

22° Finalmente (lo scarto) (dalle) quali l'appaltatore) avrà (ripulito) la consegna (dovrà) (fare) subito) (ad) indicazione, (riserrato) e (profilato) in buon (stato) (per) (il) (relativo) (stagione), senza compenso (della) (differenza) (del) (carico) (del) (quale) (attinenza) (della) (...)

23° L'amministrazione (se l'appaltatore) (seguisse) in ogni (suo) (patto) (il) (contratto), e specialmente (se) (le) (case) (sono) (tenute) (ad) (amministrato) (che) (è) (facoltà) (dell'amministrazione) (di) (...) (...) (...) ogni (danno), (ed) (anche) (più) (spesa) (se) (la) (vendita) (appartiene) (in) (mezzo) (d'una) (...) (...) (...

beni per utilizzarli colle discipline ed opere competenti, procedere contro la persona dello stesso fermiere moroso, e passare a nuovo incanto a danno del difettivo, come crede più conveniente, e vantaggioso all'interesse del Demanio.

26.° L'appaltatore dev'e inoltre pagare indipendentemente da qualunque compenso le decime, e quartesi sui beni affittati secondo le pratiche, e diritti locali, come pure le requisizioni, somministrazioni d'opere, generi, bestiami, carriaggi in fazion militare, le tasse personali, ed altro, non potendo per tutto ciò che entra nello spirito del presente articolo, pretendere l'appaltatore alcun compenso a carico dell'Amministrazione.

27.° L'appaltatore finalmente ha in obbligo di pagare in conto di canone tutte le imposte prediali, sovraimposta, tasse consorziali, e comunali di qualunque sorte che aggravano i beni appaltati sopra qualunque estimo, in tutto o in parte, qualora l'Amministrazione del Demanio riputasse conveniente di delegarlo particolarmente al pagamento.

Alla fine d'ogni semestre dovrà in questo caso presentare all'Amministrazione locatrice i recapiti originali in prova dei pagamenti eseguiti, e l'Amministrazione lo rimborsa della somma pagata nella prima rata successiva di canone, mediante giro regolare di cassa.

Dunque l'appaltatore diviene responsabile di tutti i danni che risentisse l'Amministrazione dal ritardo di pagamento di tutte quelle partite di carichi, delle quali fosse stato delegato il pagamento, dovendo in tal caso risarcire l'Amministrazione dei danni ed interessi unitamente alle capo soldi, provvigioni, e spese dipendenti dal ritardo suddetto.

28.° L'appaltatore non ha diritto ad alcun ristoro, abbuonamento, commissione, diminuzione di fitto, nè allo scioglimento del contratto per disgrazie celesti, o terrestri, malattie epizootiche ed altre cause e titoli, compresi i casi fortuiti preveduti ed improvvedibili giacchè s'intende in tutto fatto il contratto di sorte a fuoco, e fiamma.

29.° Sono eccettuati i casi seguenti.

a). La Guerra guerreggiata in luogo, l'occupazione per fortificazioni militari di terreno, per cui non si fossero potuti lavorare i fondi in tutto od in parte.

b) La mancanza all'atto della consegna e l'evizione successiva intiera partita per fatto imputabile all'appaltatore.

I. In entrambi i casi l'Amministrazione fa rilevare a mezzo dell'Ingegnere d'Uffizio e liquidare dalla Ragioneria le riduzioni del canone proporzionate al prezzo della delibera, giacchè può massimamente risultare a scapito [illegible] namente ed i multi interessi.

30. L'impresa così disciplinata s'intende ulteriormente cessata alle stagioni, e tempi di consuetudine agraria dell'anno 18 ed obbligato allora l'appaltatore a dimettere le case, e fondi e restituire le scorte indipendentemente da qualunque particolare preavviso o diffida rinunziando anzi espressamente a qualunque forma di congedo e pratica di legge e di consuetudine in proposito.

31. Anco in caso di vendita, ratmeprione a terzi e dotazione a corpi ecclesiastici delle case e beni abbracciati dall'impresa, cessa l'affittanza nella parte relativa dopo il primo triennio d'anno in anno, previo regolare congedo da praticarsi dal concessionario in tempo a norma delle consuetudini locali. In questo caso la deduzione del fitto corrispondente segue colle norme stabilite agli Articoli 29. e 31.

32.° Finalmente cessa l'impresa per mancato adempimento dei patti stabiliti nel contratto e specialmente per mala conservazione dei beni. In tal caso s'intende l'appaltatore decaduto ipso jure dal beneficio dell'investitura anco in corso della medesima ed è obbligato a dimettere i beni se così richiesto all'Amministrazione locatrice, previo solo preavviso d'un mese anteriore ai raccolti.

33.° In tutti i detti casi al cessare dell'affittanza e in durata l'appaltatore di riconsegnare:

a) le fabbriche ben ~~riparate~~ ed in buona condizione locativa.

b) i beni migliorati e non peggiorati

c) le scorte nell'entità e valore di consegna.

34.° A tale effetto viene col mezzo dell'Ingegnere d'Uffizio rilevato un bilancio finale da cui risulta il credito o debito dell'appaltatore. Sono descritte a suo credito tutte quelle migliorie, che con aumento di rendita avrà fatto in corso d'impresa, d'intelligenza, e con assenso espresso dell'Amministrazione.

Nell'estimazione delle medesime l'ingegnere segue la massima di comprendere il meno fino la spesa, ed il migliorato imputando

... a diminuzione l'utilità risultata dall'appaltatore in corso della impresa al di là dell'interesse del denaro.

All'incontro verranno descritti in debito tutti i peggioramenti delle fabbriche, e beni, per effetto delle morte, e la mancanza ai patti dell'investitura tanto per diminuzione quanto per non tolerabile disposizione, divenendo [illegible] i danni relativi fatti [illegible] alle rifusioni salvo reclamo come all'Art. relativo.

In caso di contestazione sull'intelligenza delle condizioni del contratto o sui compensi e diminuzioni che vi fosse luogo a reclamare in senso del medesimo l'appaltatore adduce le proprie ragioni al Protocollo dell'Amministrazione e può inoltre reclamare alla Direzione del Demanio delle Provincie Venete ed al Governo al cui giudizio deve adattarsi, esclusa qualunque eccezione o reclamo.

Nel caso che le contestazioni involgessero punti di Diritto indipendenti dai patti del contratto, in tal caso potranno l'appaltatore od i suoi pieggi rivolgersi ai Tribunali di Venezia alla cui giurisdizione s'intendono sottoposti colla rinuncia al beneficio del proprio foro.

Tutte le condizioni, e patti premessi s'intendono fra loro medesimi costituenti un unico contratto in guisa che la mancanza ad uno o più degli articoli suddetti importa la decadenza immediata dal beneficio della continuazione dell'investitura nella quale incorre l'appaltatore ipso jure non in modo di pena ma per effetto di speciale condizione senza bisogno d'atti od intervento di giudice, sempre però che ciò piaccia all'Amministrazione.

Nel caso di mancanza come sopra è inoltre obbligato l'appaltatore a reintegrare ogni danno, spesa ed interesse che per causa della rimarcata inosservanza potesse derivare al Demanio.

Tutte le spese d'Asta, delibera, rogito, intavolazione, e Tasse di qualunque denominazione inclusivamente ai Diritti notarili per le copie da darsi all'Amministrazione ed alle spese di consegna, o riconsegna delle case, e beni appaltati s'intendono a carico dell'appaltatore, salve norme delle Tariffe legali. —

Al Lettore.

Io non intendo di aver fatto un Trattato. Dovrebbe questo comprendere tutti i casi particolari. Ciò sarebbe impossibile, perchè gli abusi, ed i capricci, sono più degli uomini, e dei luoghi. Ho solo prefisse le sole Regole generali, e nulla di più. Dopo queste è facile, e venire al particolare.

Si riflette che vivo in Siena, e parlo colle circostanze, ed abusi di questo luogo, più che di ogni altro.

Le mie misure sono le Toscane. Quando si sa, che il Braccio di cui mi servo, contiene 1791 parte, e due terzi di parte, delle 1000 del Piede di Parigi, possono ridursi facilmente a quelle del proprio Paese, facendosi il rapporto di queste a quel Piede.

Ciò non ostante, ne darò nel fine la dimensione.

Articolo preliminare

Quelle savissime disposizioni che si sono date, e si danno dal non mai abbastanza commendabil Governo della Toscana non solo, quanto ancora da altri egualmente intenti al bene di quei Popoli, che la Providenza ha affidati alle loro Paterne cure, hanno fatto moltiplicare il numero dei compratori, e dei venditori, hanno restituito al terreno il proprio valore, ed estesa una delle parti della Giustizia Commutativa.

Quanto è bello il fine dei Legislatori, sono ingiusti altrettanto quei mezzi che si conducono.

Esce allora un Villano dal guardar le Pecore: sa fare appena il suo nome; perchè il Curato glielo ha insegnato: si dà aria d'uomo d'importanza: si crede il Dottore della Famiglia: trascura per questo il lavoro della campagna: diviene Fattore. Per qualche fine particolare di chi lo tiene, gli è commessa la stima di un Fondo. Gli si tengono legate le mani in questa occasione: firma un foglio, ed ecco nato uno Stimatore.

È questa un mestiere da cui può esser leso l'interesse dei particolari sopra di ogni altro, perchè se non si abbiano delle cognizioni non indifferenti sopra la natura, e qualità dei Terreni, e delle Piante in particolare: se non si abbiano dei Dati mentre comuni, cade nel contratto un soggetto intiero, ma il prezzo non ne comprende se non che una parte, o all'opposto il prezzo eccede di somma non indifferente il valore del soggetto istesso.

Si producono nei Tribunali le stime indicanti solo quel prezzo che è il risultato del capriccio degli Stimatori, ma che non dà ragione alcuna, da cui rilevisi per qual motivo si è dato un prezzo piuttosto

che qualche altro; talmente che le Parti Contraenti, il Giudice che dee pronunziare, il Curiale che dee difendere, sono all'oscuro, ed è impossibile che possono illuminarsi. (1)

Assegna la Legge il termine di otto giorni a deturre che cosa occorra contro la Stima. Ma a cosa giova tal prudentissima disposizione? Come è possibile di giudicare dei colori nella notte oscura?

Si fanno molte volte, prima e dopo perfezionati i contratti, delle dispute inconcludenti, le quali sono per lo più decise secondo il parere di altri Periti di puro nome, e che per l'ordinario ne sanno meno dei primi, o siccome di Computisti che credono di saper tutto: e così l'interesse dei particolari ne soffre per ogni parte?

Per evitare questi inconvenienti, mi sono indotto, a richiesta di alcuni miei buoni Padroni ed Amici, a pubblicare quelle riflessioni, che ho fatte in diverse occasioni su tal proposito, ed a dimostrare quanto è fallace (per non dire un termine di maggior forza) il comune stile di far le Stime dei Predj Rustici, ad indicare il più proprio per non ledere la Giustizia, acciò possano i Giudici, ed i Curiali prendere le loro misure per rilevare quel vero, che resta coperto nelle folte tenebre della notte.

Se non avrò saputo ritrovare tutti quei mezzi che sono atti a scuoprirlo, avrò almeno la consolazione d'essere stato il primo fra i Curiali ad aver prestata una fiaccola, ad indicare la strada per cui passare: ben contento che quelli che hanno più dati, e tempo di quello che abbia io, si applichino di proposito ad una materia, la quale nelle circostanze attuali è più necessaria pei Giudici, e pei Curiali, di quello lo sieno il Codice, ed il Digesto.

Sono sicuro di procacciarmi fra gli Stimatori molti nemici. Tutti quelli che si troveranno secreto una miniera inesausta di lucro, e che saranno costretti a depurare l'oro al crogiuolo, mi faranno una guerra la più intestina. Per fare del bene al Pubblico non curo i loro clamori.

Non intendo di parlare degli abili, ed onesti Stimatori. Questi sono sicuro che approveranno le mie fatiche, e rapporto a

questi, mi rimetto a quelle giuste riflessioni che facessero contro del mio sistema; e in qualche parte non fosse giusto, sicuri che quando ciò sia, con quella moderazione, che è propria delle Dispute Letterarie, e degli Uomini veramente colti, sarò il primo a confessare di avere errato.

---

(1) Si veda in fine una copia di tali Perizie

Fallacia

Del Sistema attuale di far le Stime, e conseguenze funeste che ne derivano.

Lo stile quasi comune di regolare il valore dei Fondi dal prodotto, e dai semi che si dannuziano, per lo più, dal Colono del Venditore, è la cagione delle ingiustizie, perchè viene in detrazione la malizia, l'ignoranza, o l'impotenza, ed in aumento un'industria che non è Fondo, ma che può essere in alcuni casi considerata solo come danno, in rapporto al Venditore.

Se si trovassero dei Contadini spogliati affatto di passioni, retti del tutto, e giustissimi in ogni cosa: se fosse possibile che le stagioni fossero sempre uniformi, che le pioggie cadessero nel tempo, e debite proporzioni, non sarebbe mai vero, non ostante, che potesse esser giusta una stima regolata coi semi, e coi prodotti che si dannuziano.

Si semini pure con il compasso: nasca sempre l'istessa quantità di seme: dia sempre il prodotto istesso le piante per altro che non vengono dal seme annuo, non si possono mantener nell'istesso stato, non può essere eterna, nè uniforme la loro vita, e prodotto.

Che se non è possibile neppur sognare tali cose, non lo è nemeno, anzi sarebbe una vera pazzia, il pretendere di trovare la giustizia fra una parte non scarsa dei Contadini.

Se sono comodi, nasce fra essi una gara, senza frutto non solo, ma spesso ancora pregiudiciale, poichè per dimostrare di coltivar bene quel terreno, che appena grattano coll'aratro, accrescono di qualche porzione quel seme, che ad essi è dato, occultando al padrone questo aumento, per poter dire nella raccolta, che il prodotto delle unità delle staia del seme è stato maggiore di quello del loro vicino. Se sono paveri, si risparmia al Padrone l'incomodo di dare una parzione della prestanza, facendo supplire a questa una parte del seme; onde sarà vero, che il Padrone avrà dato una quantità di semi, ma non sarà vero,

che questi siano caduti in terra pel lo tale, o che non vi siano caduti in una quantità maggiore di quella, che si denunzia, o si trova descritta ai libri per consegnata, e così si rende quasi impossibile, che possa aversi un calcolo, o reparto giusto della vera superfetazione del seme istesso.

Ma si ponga ancora per impossibile, che i Contadini fidino al terreno quel preciso seme che loro vien dato. Ciò non ostante, sarà questo gettato nel tempo debito? Se si getta nei tempi asciutti, non sono pigre le formiche, ne altri animali per furne la provvisione. Se nei piovosi, onde il terreno resti fangoso, non è possibile il calcolare la quantità del seme che si soffoga, o perche resti calpestato dai Bovi aranti, e dai Contapini quando ribattono, o perche venga inopportunamente coperto ad una data profondità, nella quale (e specialmente nei terreni grossi) non è possibile il vegetare

Queste due circostanze, che fanno perdere tanto seme, e che sono quasi sempre gli effetti dell'ignoranza, perche non si sanno cogliere i tempi opportuni per seminare, e che debbano stare a debito dei Padroni, perche non debbono consegnar semi, se non che nei tempi che sono proprj, fanno porre a calcolo una quantità di seme, che non è vera, per l'oggetto di riscontrare quanto abbia superfetato, e si riduce così il calcolo erroneo troppo, e soggetto a delle ingiustizie

Vi è anche un terzo caso da considerare, e questo si è, che in molti luoghi il Contadino mette il seme del proprio, e lo rileva a sua discrezione nel tempo della raccolta. In questo caso non esiste memoria del seme. Ma se esistesse, sarebbe da farne conto?

Ma si faccia anche un sogno. I Contadini siano santi: vi sia chi col Barometro, e col Termometro regoli le stagioni a proporzione dei luoghi, e delle circostanze di ciascheduno in particolare. Non potrà negarsi per altro, che valutando il Fondo dal prodotto dei frutti che si denunziano, regola il venditore tutto quel terreno che sta in Maggese, perche non

frutta, ed in conseguenza non viene a calcolo, o lo da per un prezzo vile, ed lesivo, perchè resta considerato a puro pascolo di Maggese, o di Stoppia; e regala inoltre tutto quel terreno che per impotenza, per ignoranza, o per trascuranza non si coltiva, ne si fa pascere in conto alcuno.

Si renderebbe, a mio credere, ridicolo chi volesse comprare un Cavallo, proporzionandone il prezzo dall'uso che ne avesse fatto il Padrone, e volesse farne ancor esso, di servirsene, cioè una, o due volte la settimana. Non mi pare, per altro, meno ridicolo il proporzionare il prezzo di un fondo dall'esserne stata seminata ogni anno una parte sola. Chi vende il Cavallo, non cura che il compratore lo lasci imbolzire, o lo custodisca. Chi vende il Podere, non ha in mira quell'uso che se ne vuol fare. Gli basta, che ad un uso sia buono, e secondo questo lo prezza, senza pensare se mai quest'uso non voglia farsi.

Io non so vedere come possa conciliarsi colla Giustizia il dire, che si vende un Podere intiero, ed il calcolarne il prezzo di una parte sola; quasiche il riposo del terreno fosse tanto necessario, che per le leggi della Natura, non vi si potesse spargere o uno, od un altro seme in ciascheduno anno.

Non nego, che riguardo a quelle Piante che provengono dal seme d'anno, e la vita delle quali non eccede l'anno, non sia ne bene, ne possibile il seminarle nell'istessa terra piu anni consecutivi. Nego bensì che i Poderi non si possano seminar tutti nel totale in ciascheduno anno coll'alterazione dei semi, e sostengo, e sosterro sempre, che il riposo che nelle Colonie si dà al terreno, è un effetto di pigrizia dei Contadini, d'ignoranza di alcuni Fattori, e di trascuratezza di qualche Padrone. Ai Contadini rincresce la fatica; alcuni Fattori non sanno comandare altro che quello che hanno veduto fare dai Contadini istessi; e qualche Padrone gradisce più la vita oziosa della Città, che l'attiva, e la dilettevole della campagna: e che ne avviene? Che riposando il il terreno, riposano le manifatture, riposa il commercio, riposa tutto. (i).

Per conoscere, se il terreno ha bisogno di riposo, basta riflettere, che ogni pianta si nutrisce in diverso modo dall'altra dei principj costitutivi le Piante istesse, dal che ne nasce che si può impunemente gettare un anno una qualità di semi, dove vi era stata precedentemente raccolta un'altra, senza che manchino i principj per una nuova per l'anno dopo; giacchè fra quelli che vi si conservano, e gli altri che portano nel terreno le pioggie, e brinate, ne resta provvidentissima. L'aumento annuo delle piante che non si coltivano, il frutto che danno senza l'ajuto dell'uomo, non è una sola riprova di tutto questo, ma fa anche crescere l'argomento.

Ho veduta una Pianta del riparto delle sementi della Provincia di Crema, il Territorio Lucchese, i Suburbj Fiorentini, e molti altri luoghi, ed ho riscontrato, che fatta appena la raccolta di un genere, è pronta subito la sementa di un altro, senza che cessino nè la terra di produrre, nè le piante di vegetare, e di dare il frutto, ed ognuno vede che la terra degli orti, non solo non si riposa, ma sta sempre nell'azione la più perfetta che possa darsi. (2).

È vero che per l'irregolarità delle stagioni non può ogni anno fornirsi la Terra dell'istessa quantità di princip. ma che non vi sono forse gli ajuti esterni da fornirla oltre ancora il bisogno? Il possibile ne' commestibili degli Animali, dell'Vegetabile ne sono abbondantissimi. S'impari a conoscere quali sono gli omogenei al terreno che si coltiva, nè vi sarà mai bisogno di tener perduta la metà, o un terzo almeno del terreno, in pregiudizio del Pubblico, e del Privato.

Dal tempo della mietitura, fino all'altra nel quale si possono spargere semi di diverso genere, vi resta un vuoto di più di otto mesi. Non potrà forse prepararsi in questo tempo il terreno o colle vanghe, o colle zappe, o coi Buoi ancora per seminarvi? Sono tante le sementi che chiamano Sementine, che non vi è da scoraggirsi a trovarne proporzionate a qualunque luogo, e qualunque terra. L'attività è quella che manca, ma non è il riposo che sia necessario pel terreno (3).

La scusa, che si adduce generalmente, è quella che manca la gente per coltivare. Questo è l'objetto di tutti quelli, che confondono i lavori dei Facendieri con quelli dei Coloni, e che non intendono l'Agricoltura; ed è uno objetto che impedisce di troppo i progressi di questo mestiere tanto nobile, tanto dilettevole, quanto necessario, onde mi si permetta, che io, sebbene ciò sembri astraneo dal soggetto che tratto, ma che in sostanza però non lo sia, possa dimostrare che:

"Nelle nostre Colonie, con minor gente di quella da noi s'impiega;
" e minor dispendio, può moltiplicarsi il prodotto libero del
" terreno di un terzo almeno."

Sembra ciò uno paradosso; ma se si voglia esaminare anche superficialmente quello che sona per dimostrare, si riscontrerà col fatto, che è una aritmetica proposizione.

Il sistema attuale di coltivare in buona parte, e fuori ancora della Toscana, si è quello di tenere i Poderi per così dire a Ricama. Si piantano dei filari di Viti distanti molto l'uno dall'altro. Nelle istesse fosse delle Viti si si vedono degli Ulivi, e degli alberi di diversa specie. Quello spazio che resta fra un filare, e l'altro o si tiene spogliato per la semente, o è vestito anch'esso di Ulivi, e di alberi che si bagnardano in ordinanza. Si lascia solo del terreno per le pasture, e poco, o nulla si pensa a fare dei Prati artificiali, contentandosi di far pascere le Bestie o nei terreni lasciati soli per questo oggetto, o nelle Stoppie, o nei colti, secondo i tempi.

Questo è in generale il prospetto della forma superficiale delle nostre Tenute, e questa è la cagione delle poche rendite, del dispendio grande, e del bisogno di maggior numero di persone, e di mancanza di strami per impagliare, ed in conseguenza di pochi sughi, e raccolte scarse.

Vede ognuno che tenendo mescolati tutti i frutti, la terra viene ad essere sposata in tutti gli anni nel suo totale. Nel tempo istesso che la succhiano il Grano, e le Biade, la succhiano gli Ulivi, e le Viti, e ogni altra pianta. Tali piante si levano il nutrimento a vicenda colla semente. Quel concio che si dà

alle semente, e che è loro omogeneo, e spesse volte nocivo alle piante, e viceversa. Le piante impediscono alle semente il benefizio del Sole, e tutto vien peggio di quello che verrebbe se fosse tenuto a parte.

Le viti esigono diversi lavori, la potatura cioè, la vangatura, la ripolitura; e per eseguirli bisogna anderele a trovare dove sono. Per andarvi, si calpestano i grani, o le biade. Nell'operare, è impossibile il non mandar male una parte di ciò che è seminato nel luogo prossimo agli anguillacci, o filari che voglia dirsi. La vangatura è di necessità che sia più profonda nelle Chiuse che nelle Vigne, per non tagliare le barbe cogli aratri, o colle zappe, e si viene a perdere una quantità d'opere, che si potrebbero impiegare nel far vangati per le semente, e in altri lavori egualmente utili. L'uva dee vendemmiarsi, e dee calpestarsi il terreno colle bestie. È perciò impossibile il non calpestare i colti, e le stoppie e per lo più a terreno molle; ed ecco altri danni pregiudiciali al prodotto del terreno. Le frutta degli alberi si debbono cogliere, e seguono gl'istessi inconvenienti. Di più ne cadono da per loro stesse, e nell'andare a raccoglierle, si calpesta il terreno, per lo più dopo le pioggie; ed il terreno si guasta.

Gli Ulivi si debbono potare, e ciò segue quando le semente sono già grandi. O non si potano per non recar danno a tali semente che vi sono sotto, o se si potano, vi si gettano i rami potati, e si fa del danno. O per rispettare le semente si lasciano i rami potati sopra la forcatura degli ulivi istessi; ed è infinito il tempo che perdesi in accomodarli, e molto il danno che ne soffrono le piante pel ristagno dell'umido nel luogo, ove sono i rami potati. Se dovrebbeno vangare, e concimare, ma non si fa, per non gettare all'aria le semente che vi sono fino al pedone. Le ulive si debbono cogliere; ed è impossibile il non danneggiar il totale delle semente, perchè le ulive per tutto cadono, per tutto ne porta il vento, per tutto ne trasporta l'acqua, la quale in sotterra ancora una parte, che non può venire a calcolo nel

frattato. Quale sia il danno in questa occasione non può esprimersi.

Il terreno dee lavorarsi, e prepararsi per le semente, ed i lavori che si fanno in tempi, nei quali le barbe delle piante, ed in specie degli ulivi, non vorrebbero esser toccate. Se ne tagliano coi vomeri, e per lo più le più belle, e le più utili, ed in conseguenza le piante soffrono, ne vengono regolate come dovrebbero. Tali lavori rendono più mobile, e sciolto il terreno. L'acque ogni anno ne porta via, e sempre il migliore. Le barbe degli ulivi restano allo scoperto, perdono la proprietà d'attrarre, le piante invecchiano prima del tempo, e producono poco frutto. Si vedono nascere dei porcinjoni nel pane che resta allo scoperto, e questi succhiano quell'alimento che dovrebbe governare i rami, e le ulive. Nel ribattere che fanno i Contadini il grano, e le biade, tagliano colle zappe questi porcinjoni, e fanno alle Piante ferite immense, ed irregolari, dalle quali nascono le malattie, e la morte di tali piante. Restano queste (per così dire) per aria, e per fare che non siano le barbe scoperte affatto, bisogna ripararsi colle lunette. Il mantenimento di queste esige una dote, e si suole un capitale perduto. Nell'arare, nel pascere, le bestie zoppano le piante, ed i pali; tutto insomma è contrario alla vegetazione, alla produzione del frutto, alla rustica economia.

Si vedono, è vero, bellissime coltivazioni che appagano l'occhio. Tutti i pali messi in direzione, ed eguale altezza: il busto di alberi di diversa specie, che formano diversi ornati, e figure: la fioritura data per tutto sparsa nel tempo di Primavera: i campi quasi mai vedovi, ma ornati sempre di piante verdi, formano quel ricamo che sopra ho detto, ma che alla fine non è buono ad altro che a far Calia, perchè restano vuoti, e senza ornato i grani, asciutti gli olinj, e le cantine.

Quei prodotti, che piacciono ai Coloni di dividere coi Padroni, si mettono a parte per prestarli ai Coloni istessi, e si formano dei crediti inesigibili.

Una eredità così grande pareva che dovesse esigere l'attenzione dei Proprietarj. Ma quanti sono quelli, che si

7. Si spende per quest'oggetto non poco contante, ma si perde ancora perduta una buona parte di terra che viene occupata dai muri delle lunette. Il mantenimento.....

degnano di aprire uno di quei bellissimi libri, dei quali non manca l'antichità, ed abbonda il secolo nostro? Quanti sono quelli che danno un occhiata al libro sempre aperto della Natura? Si studia in fare delle belle cattive poesie, che è quanto dire, si studia a crescere l'esca, diminuire l'entrate, e rovinare i poderi, e suol darsi un debito alle stagioni delle conseguenze dell'ignoranza!

Il compenso di rimediare a questi mali è facilissimo. Si separi ciascheduno frutto, e si metta in terreno proporzionato. Si smettano i filari, e si ristabilisca l'antica moda delle vigne, o delle testucchiaje, secondo le circostanze di ciascheduno paese e podere. Si facciano gli uliveti a parte, a parte si facciano i pomarj, e si tenga spogliato affatto il terreno che serve dee per le semente. Ciascheduno frutto potrà avere la cultura, ingrassi, e terreno proporzionati, e nei tempi debiti si semeranno l'opere, e vi sarà in conseguenza bisogno di minor numero di lavoranti, e potranno in alcune impiegarsi le donne, ed i ragazzi, cosa che non può farsi nel sistema attuale di cattivare. Le vigne si potranno munir bene di siepi, e difenderle così dalle rubberie degli uomini, e dal guasto degli animali. Se il terreno non sarà del tutto omogeneo a qualche sorta di piante, sarà facile per mezzo d'ingrassi confacenti ridurlo ad un conveniente grado di perfezione (4).

Merita ancora di essere considerato, che il vino delle vigne è migliore di quello degli anguillacci, sicchè supposto ancora che fosse vero il dubbio di alcuni, che le vigne rendessero meno degli anguillacci, sarebbe vero altresì, che l'essere soggette meno ai danni delle grandini, alle rubberie degli uomini, ed al guasto degli animali, ed il dare miglior prodotto, compenserebbe con usura quel maggior frutto che potesse sperarsi dagli anguillacci.

Io non voglio servirmi di ragioni fisiche, nè dell'autorità dei Duhamel, e dei Maupin, nomi rispettabili per tutti i riflessi, per provare che nelle vigne è più sollecita la maturazione dell'uve. Non voglio addurre l'esperienze

fatte dal nostro Sig. Domenico Niccolelli, Fisico quanto abile, accurato altrettanto nell'osservare, dalle quali risulta che il vino delle vigne è migliore di quello degli anguillacci a vento, o isolati che voglia dirsi. Non voglio addurre gli esempj dei vini di Borgogna, del Toccai, e degli altri che da noi si pagano a prezzi eccessivi, e che sono tutti parti di vigne. Farò solo osservare che il vino celebre di S. Lorenzo alle Grotte nell'agro Romano, è un prodotto di vigne: che a Monte Pulciano si va perdendo il vino buono a misura che dai fattori Fiorentini si dispongono le vigne per coltivare a ricamo; e quel paese che è cognito sotto nome di Montagna Senese da del vino maturissimo, malgrado i climi freddi all'eccesso unicamente perchè non si conoscono gli anguillacci. Quelle piccole vigne che si sono introdotte per il teatro possono finire di persuadere coloro, che ancora ne dubitassero.

Se si facciano gli ulivi a parte, e in quelli spazj, che non sono necessarj per la vangatura, ove si semini il fieno, si potranno attendere quanto si vuole, senza far danno a semente di sorta alcuna. Le ulive si potranno raccogliere tutte, e in ogni tempo nel quale cadano. Le barbe non resteranno mai allo scoperto. Le piante non saranno mai, come ho detto, quasi per aria, e ove si sarà mai bisogno di lunetta alcuna, perchè l'infeltrimento dell'erba farà sì, che l'acqua non porti seco la terra: potrà salvarsi il fieno, ed averne dei pascoli sani, e così due prodotti, uno dei quali, non solo non farà danno, ma sarà giovevole all'altro per ogni parte.

Il simile procede rapporto ai pomarj, sebbene riguardo a questi non sia tanto grande la necessità, perchè si possono piantare degli alberi ancora nelle prode per quella parte, che non impedisce il benefizio del sole alle sementi.

Se queste si troveranno in terreni spogliati, non avranno dei danni sopra indicati: saranno solo a succhiare il terreno; e le acque si potranno regolare come si vuole, senza che vi sia l'ostacolo delle piante. Si potrà dare senza spesa, colle sole vangature,

ordinarie, quella inchinazione, che si vuole al terreno, fino al segno di ridurre, per così dire, spianati i poggi; cosa che non può farsi nel sistema attuale di confusione, e così potrà crescere il prodotto d'ogni specie collo scemare l'apere, ed il dispendio

Non si creda che per ridurre le cose in questo sistema si voglia molta spesa, e tempo molto. Si scelgano i luoghi adattati a quello si vuol piantare, e quello si spende nel fare le rimesse, nuove fosse, e le piantate, si spenda nel fare la vigna, e l'ulivelo ec. la vigna il quinto anno dà il frutto, e l'ulivelo, se sappia farsi, in dieci anni è già adulto, ed in frutto grande. Si tralasci di piantare gli ulivoli fino a tanto che le cose non sono ridotte nel sistema giusto. Si taglino fra le due terre gli ulivi più vecchi, dei quali ogni massa ciascheduno podere. Si cavi il pane con più barbe che sia possibile. Se ne facciano due, tre, ò quattro parti, secondo la bontà delle barbe. Ogni parte si ponga in una buca fatta a regola d'arte, e quando avrà gettati molti pollioni, si scuopra, si scelga il più bello, e si taglino gli altri a fior di barba, si cancimi, si rinuopra, e se vengano custodite, daranno i nuovi getti nell'anno quarto mezzo staro di ulive per ciascheduno, e nel decimo saranno piante del tutto perfezionate.

Tutto sarebbe facile, ma non vi è chi insegni che cosa si debba fare, ed ognuno segue gli abusi, che si ha trovato. Sarebbe desiderabile che si fossero anche a noi delle cattedre di questa scienza, che è l'unica necessaria, e l'unica trascurata.

Il Lettore non dovrebbe essere di nome, ma di fatto: non dovrebbe leggere in Città, ma in campagna, ed in luogo dove si fossero dei terreni di più qualità, di tutte l'inchinazioni, per dimostrare l'applicazione delle teorie alla pratica. Dal ceto degli Scolari si dovrebbono cavare i Fattori, e nessuno dovrebbe fare questo mestiere, se non completo il corso degli studj, e riconosciuto per abile dal Lettore. L'onorario di questo dovrebbe essere il frutto di un terreno che fosse addetto

alla cattedra, per obbligarlo ad attendere, se volesse che l'onorario non fosse tenue. Dovrebbono obbligarsi i Lettori di Fisica delle Università a fargli quelle analisi di terreni, o di piante, che richiedesse; analisi molto più utili delle ricerche sulla luce, giacchè con tutte le possibili teorie su questa genere, di notte non ci si vedrà mai senza la lanterna, o la Luna. Tutto è sperabile nelle attuali favorevolissime circostanze (5).

Se non abbia dimostrato ciò che mi era proposto, ne lascio il giudizio anche ai più prevenuti a favore delle belle coltivazioni a ricamo.

Dovrei dimostrare in progresso la diversità che passa da un frutto all'altro, per regola di quelli che si vogliono mettere a fare lo Stimatore, ma giacchè sono uscito di strada, sarà bene che finisca questa traversa, per non deviare tante volte, molto più che questa dimostrazione è analoga alla proposta separazione di ciascheduno frutto

Faccio lo scandaglio sopra ad un terreno media. È certo che facendosi tale separazione, il fruttato debbe essere maggiore, ma mi attengo al poco, per contentare li scrupolosi. Suppongo anche un luogo, nel quale visia l'esito certo dei generi all'ingrosso. Prendo un solo quadrato di terra di quelli prescritti dalle leggi Toscane, che contiene diecimila braccia quadre di questo luogo.

Supposto adunque un quadrato di qualità tale di terra, che per seminarlo si voglia uno stajo, e due terzi di stajo di grano a seme, e ragguagli delle cinque, darà di parte al Padrone tre stara ed un terzo, che computate a lire quattro lo staro, daranno lire trediri, soldi sei, e denari otto in quell'anno, nel quale si semina detto grano.

Questo quadrato tenuto a vigna, sarà capace di cinquanta filari lunghi cento braccia per ciascheduno, con una vite per ciascheduno braccio. Le viti colle sostituzioni si potranno vivere per cento anni, purchè siano ben tenute. Considerate le

diverse età di adolescenza, virilità, e vecchiaja di tali vili, ogni ottanta daranno un barile di vino, e così trentuno, ed un quarto di parte dominica, che ragguagliandolo a sole lire lire dodeci la soma, daranno lire cento ottantasette, e soldi dieci.

Da queste se ne debbono detrarre trentatre, e soldi uno, per quello dimostrerò nella stima pratica, sicchè darà di prodotto libero lire centocinquantaquattro, e soldi nove.

L'istesso quadrato tenuto ad ulivi distanti braccia quattordici l'uno dall'altro, conterrà piante quarantanove, le quali atteso il non esser soggette all'inconveniente di quelle, che si tengono nel coltivato, daranno di frutto, almeno almeno uno staro e mezzo ragguagliatamente di olive, che a libbre otto d'olio per ciascheduno staro, daranno al padrone libbre dugentonovantaquattro. Ragguagliando il prezzo a soldi cinque, e denari quattro la libbra, sono libere lire settant'otto, e soldi otto. Il fieno che vi si falcia, il pascolo, che può aversi, compensano le detrazioni.

Il quadrato istesso tenuto a meli, peri ec. distanti dodici braccia l'uno dall'altro, sarà capace di sessantaquattro piante, che a bigonzi due ragguagliati per pianta, darebbono bigonzi centoventotto, che valutati ad una lira il bigonzo, danno lire centovent'otto libere per il padrone, giacchè tenendosi a parte, non si dee il frutto dividere col Colono perchè cessa il danno delle semente. Il fieno, ed il pascolo compensano ancora in questo, le spese del mantenimento, della zappatura attorno le piante, e qualunque altra.

Se tal quadrato si tenesse a fieno, ne darebbe libbre diecimila, che a due scudi il migliajo sarebbero lire centoquaranta. Il pascolo, dopo falciati i fieni, compensa le detrazioni.

Tralascio di fare lo scandaglio sopra gli altri prodotti, per non abusarmi della sofferenza del cortese Lettore. Se quest'analisi si facesse dai proprietarj sopra i respettivi terreni loro, vedrebbero quale dei frutti torni ad essi conto di coltivare.

Ma quanti sono che la facciano? Ardisco dire veruno; e si dice poichè il dinaro impiegato nell'acquisto dei terreni non rende il tre per ciaschedun cento! Mi pare assai che ci arrivi colle poche notizie che si hanno, e col sistema attuale di confusione (6).

Terminata questa digressione, lunga sì, ma a mio credere utilissima, se si ami il vero, e il vantaggio proprio, e tornando soggetto da cui partimmo, dico che:

„Quelli inconvenienti che nascono dal tener dietro alle denunzie
„dei Terreni a seme, raddoppiano nel riportarsi alle denunzie
„del prodotto delle Piante."

Una buona parte di quelli, che si danno l'aria di stimatori, dà, forse sì forse nò, un'occhiata alla sfuggita al podere. Vede da lontano, o non vede, che qualità di piante vi sono, senza esaminare lo stato a parte. Torna alla casa del colono: domanda quale è stata la maggior raccolta, quale la minore di quei prodotti, che si coltivano, quanti pali l'anno si mettono: fa porre in tavola, e l'istesso giorno ritorna alla propria casa ben pasciuto esso, ed il suo cavallo.

Dio guardi il povero compratore, o il compassionevole venditore dai colpi, che sono per dare a ramata questi ciechi, senza sapere chi feriranno, sebbene alle volte, Dio lo volesse, non lo sapessero. ...

Si pongono al tavolino; fanno colle tavolette la bella operazione di dare il fondo ai generi, e dopo un pasticcio di calcoli, che non può neppure riscontrarsi se siano giusti, pronunziano la sentenza; che nuda nuda, senz'atti, senza processo, senza motivi, vien prodotta nei Tribunali. (7).

Si può arguire quanto sia giusta, dal riflettere, che le denunzie si fanno per lo più dai Contadini, i quali, o favoriscono i compratori per timore di non essere licenziati subito che quelli siano divenuti padroni, o favoriscono l'interesse proprio per far meglio il negozio loro col Padrone nuovo, e favoriscono il Padrone attuale pel timore istesso della licenza, quando il

podere non sia venduto, o di una richiesta sollecita di quel debito, che spesso vi hanno (8).

Qualche volta si riscontrano i libri (nè io posso biasimare in tutto questo sistema, purchè serva per un certo lume, e nulla di più) ma si vede dai libri se le piante sono ben tenute? quanti anni abbiano? quanto siano per vivere? se vi siano terreni incolti? Troppi sono i poderi tenuti male, ed i libri tenuti eccellentemente? Dovrà dunque prevalere il libro al terreno?

Come è possibile che si voglia continuare a tenere chiusi gli occhi a simili iniquità? Una unione dei Giudici coi Curiali rimedierebbe a molti sconcerti.

Si crede comunemente di provvedere a tutti i bisogni dei poderi, di considerare tutti li stati delle piante, senza vedere di perpetuarne il frutto: di dare al Compratore ogni conguaglio: di ridurre in fine le cose alla giustizia; coll'assegnare un diverso fondo ai prodotti.

Mi si è sempre sollevata la bile, e mi si solleverà tutte le volte, che vedrò dare questo fondo, e vedrò mettere in pratica questa regola di compenso, che io chiamo la regola delle Scotte perchè va sempre a salti. Quale ne sia la fallacia, e l'ingiustizia nell'atto pratico, l'ho dimostrato a qualche Giudice rispettabilissimo che ha avuta la bontà di leggere i motivi di qualche stima, che giudicialmente da me si è fatta, e mi trovo adesso in dovere di dimostrarlo colle semplici ragioni, giacchè sarebbe troppo seccante farne l'analisi più minuta.

Dare il fondo vuol dire: Considerare che il compratore metta ad un dato frutto, o interesse il suo denaro. Tanti sono i prodotti, tanti interessi diversi si considerano. Il vino (per esempio) ha generalmente il fondo del cinque: l'olio del quattro; il grano del tre e mezzo, e così del resto fino alle lumache, le quali per quanto non abbiano guscio, hanno il loro fondo ancor esse.

Non è che in realtà si consideri che il denaro impiegato nelle viti debba fruttare più del denaro impiegato nelle semente.

Si prende solo questo compenso, perche si suppone, che il capitale che si abbisogna per rendere quel frutto, che è fra il frutto giusto, ed il frutto arbitrario, sia il capitale corrispondente a ciò che abbisogna pel mantenimento perpetuo di quel dato frutto al quale si da il fondo.

Procurero di spiegarmi meglio col fatto. Sara denunziato che un podere dara di prodotto al padrone venti some di vino. Computandolo a due scudi per soma, sarebbono scudi quaranta. Uno che volesse impiegare il suo denaro al tre, ed un terzo, per avere quaranta scudi, bisognerebbe che sborsasse scudi mille dugento. Ma siccome le viti muojono, cosi bisogna dare al compratore la maniera di averle sempre esistenti, e di avere permanenti le venti some del vino. Si consideri dunque che metta il suo denaro al cinque per cento, e cosi gli scudi mille dugento divengono ottocento. I quattrocento scudi che sono fra gli ottocento, ed i mille dugento, sono quel capitale, o sia quel fondo che viene adesso rilasciato al compratore, perche possa provvedere ai bisogni delli siti, sostituire le nuove, e fare in somma ciò che si dee, acciò si abbia permanente il prodotto delle venti some.

Ognuno vede, che non si tratta di bagattelle. Un terzo, o un quarto piu di fondo, danno tanti venticinque, tanti trenta scudi, che moltiplicati per le unite, portano a conseguenze considerabili. Sono tante le circostanze di un podere, sono tanto diverse l'età, e gli stati delle piante, che non è possibile regolarsi con un dato generico, ne il considerare (come si considerano) le piante tanti creditori coi quali formasi un vitalizio, e cosi col dire che è giusta la regola di dare il fondo, perche se si cresce il frutto a misura dell'età del creditore, si dee crescere ancora il fondo a misura dell'età delle piante, viene a farsi un calcolo incoerente, e sproporzionato, o ad ammettere degli assurdi di conseguenza.

La mancanza di principj legati negli stimatori, fa urtare in simili scogli, e fa divenire l'interesse dei contraenti una nave agitata dalla tempesta.

Il contratto di vitalizio è un contratto di mero azzardo, e

questo azzardo, e' quello conuesta un contratto, che per se stesso sarebbe ingiusto, e lesivo. Il capitale è sempre perduto pel creditore del vitalizio; e' tutto finisce colla di lui morte?

Nel contratto di compra, e vendita di un podere non può aver luogo l'azzardo. Il soggetto dee essere certo e permanente. Il venditore è obbligato per l'evizione di ciascheduno frutto, e ciascheduna pianta è considerata uno stabile (per così dire) eterno, eccettuati certi casi che la Legge rilascia a carico del Compratore. Se si adottasse la massima del parallelo col vitalizio, ne verrebbe la conseguenza che dopo la morte delle piante esistenti il giorno del contratto, il venditore, nel caso di molestia, non dovrebbe rifondere se non che il prezzo del terreno nudo, ne si dovrebbero pagar mai le gabelle dei frutti delle piante di qualunque specie, perchè vestirebbero la qualità di mobile non sottoposto a gabella alcuna. Non si darebbe neppure ipoteca per questa parte, e trapassando i poderi nei terzi, sarebbero soggetti a questo vincolo, riguardo solo al terreno, non alle piante, le quali formerebbero sempre il patrimonio mobile, non lo stabile del possessore.

Tutti questi inconvenienti, e molti altri che per brevità tralascio, nascono, e nascerebbero dall'adottare il sistema di dare il fondo, ed io mi lusingo che le mie regole, non solo non contengano veruno di tali assurdi, ma siano uniformi alle regole di ragione, della giustizia, e dell'equità.

Cresce sempre più l'incertezza, ed il pericolo dell'ingiustizia dal voler fare lo Stimatore da per se stesso, da legnajolo, da fabbro, da muratore, da stagnajo, da idraulico nel tempo istesso, ed in tutti i luoghi, quando per tutto variano le circostanze. Non ho mai veduta una perizia, nella quale abbia detto lo Stimatore di essersi informato con uno pratico in tali mestieri, sebbene in tutte le perizie abbia vedute fare le detrazioni dei mantenimenti, e pronti risarcimenti delle case dei contadini. Per avere io usata questa diligenza, mi sono trovato al caso di dare, come terzo Perito delle

giudizialmente, cento sessanta scudi di pronti resarcimenti ad una sola casa di campagna, alla quale i primi Periti, che in tutto il resto erano stati tanto discordi, avevano convenuto doversi dare dodeci scudi. Ho veduto anche spesso, che nonostante il giudizio di questi Salomoni, le spese effettive alle volte non sono arrivate alquanto, alle volte hanno superato di due terzi la somma contemplata dagli Stimatori, appunto perche hanno voluto ingerirsi in tutto a capriccio proprio.

Non vi è giorno, nel quale non si veda che taluno non darebbe un podere per un quarto d'aumento del prezzo, il giorno istesso, nel quale il contratto si è celebrato, e che qualche altro, nell'anno dopo, lo rilascerebbe per un terzo meno di quello l'abbia pagato, ma non si sente alcuno che dica di aver pagato un podere per un giusto prezzo, e negli sperimenti dell'asta tutti giorno si vede, che un podere stimato dieci, si vende quindeci, ed un stimato quindeci non si vende neppure per dieci, ma per molto meno; effetto tutto del sistema attuale di far le stime.

Stancherei troppo il cortese lettore, se volessi numerare tutti gli assurdi, che nascono dal sistema comune di far le stime, e perciò passo adesso ad esporre quel metodo di cui mi sono servito ia nei ricontri che mi si sono dati, e di fare le stime ex integro, e di correggere le fatte per interesse dei miei Clienti, e che per le riprove, che ne ho fatte nelle vacanze autunnali, coll'assistenza di contadini molto abili, ho conosciuto essere siccome ho detto, coerente alla giustizia, ed all'equita

Annotazioni

(1). Igitur, quod nunc intra murum fere Patres familiae correpserunt, relictis falce, et aratro, et manus movere maluerunt in Theatro, ac Circo, quam in Segetibus, ac Venetis, frumentum locamus qui nobis advehant, quo saturi fiamus, ex Affrica, et Sardinia, et Navibus vindemiam condimus ex Insula Coa, et Chia.

Varron In Proem Lib II.

(2). Ciò è detto unicamente per dimostrare, che il riposo del terreno non è necessario in se stesso. Se in alcuni luoghi sia necessario per la mancanza delle Persone, deve considerarsi da' luoghi e dalle circostanze.

(3). Non igitur fatigatione, quemadmodum plurimi crediderunt, nec senio, sed nostra scilicet inertia minus benigne nobis arva respondent. Licet enim majorem fructum percipere, si frequenti, et tempestiva, et modica stercoratione terra refoveatur.

Columell. Lib. II. Cap. I.

(4). Campus in prata, arva, salictaque, et arundineta digestus aedificio subjaceat. Colles, alii vacui arboribus, ut solis segetibus serviant, quae tamen modice siccis, ac pinguibus campis melius quam praecipitibus locis proveniunt; ideoque etiam celsiores agri frumentarii planicies habere et quam mollissime devexi, ac simillimi debent esse campestri positioni. Alii deinde Colles olivetis, vinetisque. et earum futuris pedamentis vestiantur.

Columell. Lib. I. Cap. 2.

(5). Sola res rustica, quae sine dubitatione proxima, et quasi consanguinea Sapientiae est, tam discentibus egeat, quam Magistris. Adhuc enim scholas Rhetorum, et ut dixi Geometrarum, Musicorumque, vel quod magis mirandum est, contemptissimorum vitiorum officinas, gulosius condiendi cibos et luxuriosius fercula struendi, capitumque, et capillorum Concinnatores non solum esse audivi, sed et ipse vidi: Agricolationis neque Doctores qui

se profiterentur neque Discipulos cognovi.

Columell de re Rustica in Prooem

(6). Ai tempi di Varrone nella Toscana il grano ragguagliava a quello di S. come si riscontra dal cap. 48 lib. 1.

Seruntur fabae modii quatuor in jugero; tritici, quinq; hordei sex: farri decem: sed non nullis locis paulo amplius, aut minus si enim locus crassus, plus; si macer, minus. Quare observabis quantum in ea regione consuetudo est serendi, ut tantum facias, quantum valet regio, ac genus terrae, ut ex eodem semine alibi cum decimo redeat, alibi cum quintodecimo ut in Hetruria; et locis aliquot in Italia.

Varrone de re Rustica Lib 1 Cap 18.

(7). Se ne veda in fine la detta copia.

(8). Si fidavano tanto poco gli antichi dei contadini, che davano il giuramento a coloro che riceyhevano i frutti, di non essersene appropriati da per loro, ne di avere tenuto mano ad altri per cansarne una porzione.

Oleam qui legerint omnes juranto ad dominum, aut ad custodem, si se oleam non surripuisse, neque quemque suo dolo malo ve oleitate ex fundo C. Manli. Qui eorum ita non juraverint, quod is legerit, pro eo nemo argentum dabit, neque debebitur.

Cato de re Rustic. Cap. 144

Regole generali per fare la stima dei fondi rustici

1. Le prime tracce per fare una giusta stima ce le somministra la L. 4 ff. de Cens. colla quale si prescrive il metodo da tenersi nel fissare il quantitativo dell'imposta, o dazio pubblico, che si pagava dal proprietario: Forma censuali cavetur (così si esprime Ulpiano) ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cujusque, et in qua civitate, et in quo Pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat et arcum; quod intra decem annos proximos saltum erit, quot jugerum esse videatur: vineæ quot vites habeat: olivetum quot jugerum; et quot arbores habeat: pratum quoque quod intra decem annos proximos sectum erit, quot jugerum: Pascua quot jugerum esse videantur: item sylvæ cæduæ: omnia ipse qui defert æstimet.

2. Se per fissare il dazio, il quale, secondo la legge istessa, poteva correggersi quando variavano le circostanze, doveva quello, che ne faceva l'imposta considerare quanti jugeri era il terreno tenuto a sementa dentro i dieci anni prossimi al tempo dell'imposizione: quante viti precisamente avesse la vigna: quanti jugeri fosse il terreno degli uliveti, e quante piante si contenessero nell'uliveto: quanti jugeri fossero i prati non artificiali, ma permanenti: quanti i pascoli, quanti i boschi, ne viene di conseguenza, che per fissare il valore d'una stabile dal quantitativo del frutto, non debba attendersi la denunzia di un contadino, ma che il Perito, se è perito, debba sottoporre all'esame da per se stesso ogni cosa col metodo che fare vedere:

conoscer bene la qualità dei terreni, l'indole delle piante, sappia determinare il quantitativo della superficie, conosca l'attività del suolo, quali sono i semi, e le piante adattate alla respettiva qualità del terreno; se il terreno è sterile, o fertile per natura, o per accidente; la vita, e le circostanze delle piante: tutto ciò in somma, che può farsi che la stima non sia lesiva il giorno istesso, e poco dopo che è stata fatta.

3. Le seconde traccie le addita Catone nel suo Trattato De re rustica, nelle istruzioni, che dà a coloro che comprar vogliono qualche podere.

4. „Prædium„, dirà questo I. Padre delle cose agrarie, „cum comparare cogitabis, sic in animo habeto uti ne cupide emas, neve opera tua parcas visere, et ne satis habeas semel circumire. Quoties ibis, toties magis placebit, quod bonum erit. Vicini quo pacto viteant id animum advertito: in bona regione uitere oportebit, et uti eo cum introeas circumspicias: uti inde exiri possit: uti cœlum bonum habeat, ne calamitosum sit: solo bono sua virtute valeat. Si poteris, sub radice montis sit, in meridiem spectet, loco salubri. Operariorum copia sit, boumque, ibique aquarium, et oppidum validum prope sit, aut mare, aut amnis, quo naves ambulant, aut via: bona celebrisque sit autem: et in iis agris, qui non sepe dominos mutant, qui in iis agris prædia vendiderint, quos pigeat vendidisse, ut bene ædificatum sit.

5. Per quanto il girare, e rigirare il podere: l'essere o non essere comodi i vicini: l'avere accesso ed egresso facile: il clima buono: la buona qualità del terreno: una buona esposizione la comodità di avere degli operanti: di abbeverare il bestiame l'aver vicino un castello, o città popolata: il mare: un fiume navigabile: una strada buona, e frequentata: l'essere il podere in luoghi, nei quali dispiaccia al Padrone di aver venduto e l'esser finalmente la fabbrica ben costrutta, possono parere tutte cose che influiscono sol di remoto nel fare le stime, sono tuttavolta della massima necessità, per conoscere la,

qualità del terreno, e lo stato presente, e futuro delle piante. Ne provengono da esse la salubrità del terreno, dei contadini, delle piante, e delle bestie: la buona cultura: lo smercio facile dei prodotti: il comodo di riparare ai mali degli uomini, e delle bestie: l'abbondanza degl'ingrassi: la facilità di ripare ai bisogni: il risparmio dell'agenzie: cose tutte, che esistendo, accrescono il valore intrinseco del fondo, lo diminuiscono non esistendo:

6. Tutte queste osservazioni, e molte altre ancora, dovranno farsi da un' abile Stimatore, il quale riscontrerà nel primo luogo l'accesso alla casa del contadino: ne riscontrerà l'esposizione: la salubrità dell'aria (i): il numero della famiglia: la qualità degl'individui che la compongono, e gli anni loro: se la casa sia comoda, e sufficiente per tal famiglia: quanto si sogliono campare le persone; e da che proceda se poco campano, per riparare, se sia possibile.

7. Si porterà in seguito alle stalle per farvi le medesime osservazioni. Vedrà, come sia tenuto il bestiame per conoscere l'attività del colono: farà in somma tutte quelle ricerche, che le possono condurre in seguito ad argomentare, se il molto, o poco prodotto, di cui s'informerà per una sola regola generale, dipenda dal terreno solo, o dal terreno insieme e dall'opera del colono, giacchè non dee mai valutarsi fra le detrazioni la pigrizia, nè fra gli aumenti l'industria, ma la sola capacità del terreno considerata in rapporto d'un prudente coltivatore.

8. Riscontrerà se vi sia la parata pei cani, se il pozzo, forno, ciglieri, o cantina, se la capanna dove sia, se il comodo necessario per riporre i generi, quando non si partino questi in granaj a parte. Non trascurerà di vedere i tini, e gli altri istrumenti del fondo, giacchè questi debbono consegnarsi in ragione del prodotto.

9. Questa visita, sebbene vada reputata per gli effetti, che farò vedere nella stima pratica, è non ostante necessario farsi la prima, per avere un'idea generale di tenere il fondo, che dee stimarsi, giacchè è un riscontro sicuro che,

se' mancano i comodi necessarj, il Padrone è sempre cattivo o per
impotenza, o per avarizia, o per ignoranza, se all'incontro
abbondano, è voluttuoso; onde può usarsi maggiore attenzione
nel riscontrare se le collidazioni corrispondono al sistema tenuto
nella stima per regolarne meglio il valore, che dee sborsarsi dal
compratore.

10. Ciò fatto, dovranno riscontrarsi, per così dire, a palmo i confini,
non solo per sapere in realtà quale è il soggetto che dee stimarsi,
quanto per vedere se vi siano greppe, argini, e fosse, che richiedano
un mantenimento, o se vi siano fiumi da regolare, se vi siano servitù
attive, o passive, e quale possa esserne la conseguenza. Esaminerò
i pronti risarcimenti, e la spesa annua del mantenimento, per le
quali cose non si fiderà mai di se stesso, ma dovrà consultare persone
pratiche del paese, dalle quali si informerà se è facile, ed a quali
prezzi si possono avere quei materiali, che non fossero nel podere:
che' quantità d'opere si vorranno, e quanto paghisi
ciascheduna opera: se oltre ai contanti si diano agli operanti
uno, o grasce in natura, o cotte, o crude in ciascheduna giorna,
notando il tutto con esattezza per fare le debite detrazioni.

11. Riscontrerà se ai confini vi siano alberi, olmi, querci o altro ec
per fare stecconi, pali, legna, materiali in somma per uso del
podere; per vendere, per far fuoco, o far frasca pel bestiame, o
servirsene in altro modo. Esaminerà il loro prodotto, stato, e
capacità, il danno che possono arrecare coll'ombra; l'utile nel
dare i materiali ec., e nel sostenere le greppe, e se il danno è
maggiore dell'utile, dovrà considerarli per non esistenti, facendone
la stima a legname colle detrazioni, e col metodo che farò
vedere nel parlar dei boschi. Se poi l'utile è maggiore del danno,
dovrà notarlo, per farne il calcolo nel fruttato.

12. Visitati con questa, e con ogni altra attenzione, che richiedessero
le circostanze, i confini, potrà passare alla visita, ed esame
dell'interno in ciascuna parte.

13. Osserverà sempre per massima fondamentale, che senza la
misura dei terreni è impossibile fare una giusta stima. Ognuno,

sa quanto inganni l'occhio, secondo la diversa inclinazione della superficie, secondo il diverso ornato. Ognuno sa quanto è fallace la dimensione a ragion di seme, perchè tanti sono i terreni, quante queste ragioni, e perchè dipende questo dal capriccio, ignoranza, e mani dei contadini. E sebbene si seminasse con tutti gl'istrumenti inventati a posta per questo oggetto, non ostante, vi sono i prati, i boschi, le bandite, il terreno occupato dagli alberi, e dalle viti, ed i maggesi, sicchè per tutti i riflessi, la misura è una condizione, cóme dicono i Legali: sine qua non.

14. Non vi è cosa tanto facile, quanto quella di misurare al solo oggetto di avere il quantitativo di un terreno, senza descriverne la figura, e chi non è capace di così piccola operazione, si metta a vista di fare lo Stimatore, perchè può esserlo molto meno per tutte l'altre, che richiedono cognizioni, e notizie, che non sono opere manuali.

15. Dovrà dunque lo Stimatore misurare tutta la superficie, notando il quantitativo della terra buona, mediocre, e cattiva, quando ve ne sia di ciaschuna di queste specie, l'uso alla quale è tenuta, l'inclinazione, per dar giudizio dei prodotti non solo, ma della vita, alla meglio, di quelle piante che vi trovasse. Dovrà misurare le bandite, ed i boschi, tutto in somma il terreno, che dee essere il soggetto del contratto di compra e vendita.

16. Fatta una tale misurazione, dovrà fare i saggj del terreno tenuto a pastura, e dove converrà fare, come dicano l'istruzioni infrascritte degli Appoderamenti, dovrà fare i saggj del terreno ancora tenuto a bosco, ed eccettuato quello che non potesse ridursi a cultura, dovrà considerarlo tutto come dissodato, e spogliato affatto. Quando dico, ridursi a cultura, parlo di pura cultura a semi. Farò vedere, che questa operazione è necessaria in questo caso, per soddisfare alla giustizia non solo, quanto ancora alle savissime Toscane leggi.

17. Se vi saranno dei pezzi non riducibili a tal cultura, dovrà considerare a che qualità, e quantità di bestie può darsi il

pascolo, o quale altro uso può farsi del legname, secondo le circostanze, e ne' terreni conto a parte per farne l'uso che ne vedremo.

18. Avuto così il quantitativo del terreno arrotto coltivato cioè, e coltivabile col dissodarlo dovrà detrarsi da questo quel terreno, che si occupa dalle viti, e da quelle piante che crederà di tenere a calcolo pel fruttato. Per far questo, misurerà la lunghezza di tutti i filari, raddoppiando il numero del prodotto, avrà il quantitativo delle braccia quadre, che si occupano dalle viti, giacchè i filari debbono avere due braccia di latitudine &c. Quanto alle piante, considererà la latitudine della buca, e moltiplicando un lato per l'altro, avrà il quantitativo delle braccia quadre, che si occupano da una pianta. Moltiplicando poi questo quantitativo pel numero delle piante, avrà l'altro del terreno, che si occupa dalle medesime nel totale. Questo, e quello che si occupa dalle viti dovrà venire nella detrazione del terreno seminabile, per non stimare due volte il terreno stesso.

19. Fatte queste considerazioni, e sottrazioni, avrà il preciso quantitativo del terreno seminabile, e da questo misurerà, e regolerà la quantità del bestiame necessario per lavorarlo, e pel trasporto dei generi, e servizio del podere, quel solo bestiame cioè che si chiama istrumento del fondo, e non altro, e questo bestiame dovrà sempre considerarlo per esistente.

20. Da tale considerazione ne nascerà la conseguenza, che potrà sapere il quantitativo dei cani naturali, giacchè un'anima che non sia condotta a vettura, ma serva agli usi del podere, darà quattro some di concio in ciascheduno mese, altre quattro ne darà un bove, sebbene più grosso, e ciò perchè non si tratiene tanto dentro la stalla, e cinque almeno ne potrà dare una cavalla.

21. Questo è quel calcolo, che ad un'incirca può farsi sul concio nei nostri luoghi. Quel più, che si può avere col provedere dai boschi delle foglie, o in altro modo degli strami per

impagliare, e tutto un effetto d'industria non calcolabile, egualmente che non può considerarsene somma minore, siccome effetto di negligenza, o malizia dei contadini, ed escitanza dei proprietarj

22. Il quantitativo di tal concime, lo considererò sparso nel terreno in modo eguale, senza detrarre il terreno, che si occupa dalle viti, e dalle altre piante, senza considerarne dato più ad una qualità di semi che all'altra, più agli ulivi che alle viti, perchè in realtà, lo debbono avere tutti i frutti indistintamente, e se se ne leva ad uno per darne all'altro, è tutto effetto del capriccio, giacchè quello si guadagna nel darne ad uno, si perde nel levarne all'altro, e non è facile il decidere se sia maggiore lo scapito, od il guadagno.

23. Dedurrò adunque la superfetazione dei semi, la rendita, o sia frutto delle piante, e nelle viti, dal considerare ogni cosa così concimata, senza aver riguardo come ho detto all'industria, o alla pigrizia, e senza aver riguardo al concio di quel bestiame, che pascolasse nel terreno che si dovesse per necessità lasciar sodo, giacchè tal bestiame non può mai esser considerato nelle stime come parte di fondo, perchè come semovente non è soggetto nè alle regole delle ipoteche degli stabili, nè delle evizione nel senso esteso; e perchè in fine sono tanti i casi, che possono darsi sopra le bestie, che non sarebbe possibile realizzare nè il frutto, nè le detrazioni. Nel contenersi in questa maniera si ha sempre un capo saldo, un centro dal quale debbono partire tutte le linee, ed in progresso si vedrà quanto sia giusto, ed utile un tal sistema.

24. Avuto pertanto il quantitativo del terreno sementabile, e conosciuta l'attività di produrre, e fatti i calcoli del prodotto dovrà rivolgere le sue mire alle viti.

25. La misurazione degli anguillacci sopra valuta, non opera il solo indicato effetto della detrazione del terreno, ma l'altro ancora di far sapere esattamente, quanto debba essere il frutto loro, quale la spesa del mantenimento delle viti, quale la maniera di perpetuare queste, ed il loro frutto in quella

somma, che è dalo considerato dallo Stimatore, tutto quello in somma che non può sapersi coll'ingiusto regolo di dare il fondo sopra indicato; ed eccone la ripruova.

26. Saputo il quantitativo della lunghezza degli anguillacci, siano a vigna, siano a vento, e riscontrato, quante viti vi siano a braccio, si moltiplica il numero delle braccia pel numero delle viti, che sono nel braccio, si ha il numero preciso del totale delle viti, e dei pali, che vi abbisognano in ciascheduno anno. A questo oggetto si esamina che qualità di pali si adopera, quanto possono durare in quel dato terreno, quanto costano l'uno, e partendo il numero delle viti per l'altro degli anni, in cui dura il palo, si ha il numero preciso dei pali, che vi abbisognano in ciascheduno anno; ed in conseguenza si ha un dato certo per la detrazione, non una denunzia di contadino, che li mette, o non mette, come gli piace. L'istessa regola deve tenersi se le viti sono tenute a pergola, colla debita variazione del palo, alla pertica, e alla colonna.

27. Colla istessa certezza ed evidenza si ha la spesa del mantenimento delle viti, e perpetuazione del fruttato loro. E' la vite una pianta, che ha i suoi periodi, come le altre, ma non ve n'è altra di cui siano tanto noti tali periodi, quanto di questa, perchè ha l'assistenza dell'uomo sopra ad ogni altra.

28. Esaminata perciò la vita di tali viti, e veduto per quanti anni più possono vivere (il che si conosce coll'ultima facoltà dell'età, nella quale sono, combinata colla qualità del terreno, che le contiene, dal modo di esser tenute, dalle circostanze del luogo, dall'essere nelle pianure, o nelle colline, e da molti altri riscontri che debbono esser noti allo Stimatore) si partirà il numero delle viti per quello degli anni, nei quali possono continuare a vivere, e quanto sarà il resultato, tanto sarà il numero delle viti, che si dovranno considerare come rinate ogni anno per subentrare nel numero delle mancanti.

29. Questa è la giusta maniera di rendere, o sia di considerare perpetue le viti. Vi rimane adesso a saperne il costo. Per aver

questa notizia, e non ingannarsi neppure di un picciolo, si fa lo scandaglio di quanto costi una fossa di viti di cento, o più braccia dal principio della costruzione della fossa sino a tanto che le viti non abbiano quella età nella quale si consegnano al contadino. Partendo il numero, o sia il totale della spesa pel numero delle viti, si ha il preciso costo di ciascheduna vite ridotta all'età capace di dare il frutto. Se questa somma si moltiplica pel numero delle viti, che si abbisognano come sopra per perpetuare le esistenti, si avrà la somma che si ricerca, senza ingannarsi neppure di un atomo.

30. Mi pare, che sia facile il conoscere, quanto questo metodo sia più giusto di quello di dare il fondo, e resulterà più chiara l'operazione nella stima pratica.

31. Ma siccome è impossibile, che quando si stima un podere, non manchino delle viti negli anguillacci; così si è da detrarre l'importare della spesa, che si può occorrere, per rimetter subito quelle viti, che mancano, o il frutto, che per due anni, avrebbero dato tali viti, se esistevano. Dico per due anni, perchè prima di questo tempo la rimessa non può darsi in frutto, e lo dico non ostante che qualche volta non si possano far subito tali rimesse; perchè, quando ancora si debba ritardare a farle, una volta che si facciano, il frutto del primo anno, o l'avere una vite di maggior frutto, compensa bene il ritardo. Non vanno considerati i pali per tali rimesse, giacchè sono venuti nel primo reparto, che ha supposte le viti tutte esistenti

32. Avrebbe forse voluto alcuno, che non avessi considerate come esistenti tali viti, che mancano nel tempo che si fa la stima, e che non avessi in conseguenza valutato un frutto, che allora non si raccoglie. Prego per altro a riflettere, che a contenersi diversamente, si verrebbe a regalare al compratore il terreno degli anguillacci, ove non esistono quelle viti che ho detto doversi rimetter subito. Parlo con chi capisce.

33. Non ho inteso fin qui di parlare se non che delle viti ~~che~~ che si trovano in istato fresco, ed in buono stato, perchè

l'adottare questa regola per tutte le viti indistintamente, e sebbene una vite di massimo frutto al una vite di mediocre, o minimo sarebbe un'ingiustizia troppo evidente; e perciò sei trovassero di quelle, che fossero in decadenza, basterà calcolare il frutto, che possono dare in questi anni, nei quali possono continuare a vivere, e possa tornar conto tenerle in vita: esaminare il costo del vino in tronco con qualche sconto a favore del compratore, che paga subito quello, che dovrebbe pagare in diverse annate, e darne un debito a parte, per non commettere la gabella di un genere che non è fondo, e perchè questo prezzo non cade nell'erizione, se mai seguisse. Il terreno per altro, che si occupa da tali viti, dea considerarsi nella stima, giacchè non dovendosi in questo caso vangare le viti, ed essendo per l'ordinario radissime, ammettono la compagnia della semente. Dee per altro in queste circostanze giuocare più l'equità che la giustizia, giacchè questa non si può aver luogo nel suo rigore.

34. Che se le viti fossero alla metà, o ai due terzi della loro vita, basta scemare del quarto, o del terzo respettivamente la somma data pel mantenimento, e si vedrà che i conti tornano mirabilmente, perchè minor numero di viti considerate sempre in buono stato, renderanno sempre l'istesso, e forse anche più di quello rendano un maggior numero in cattivo stato.

35. Fatte adunque tutte le suddette osservazioni, dovrà lo Stimatore esaminare quante viti si vogliano per fare un bigonzo d'uva ammostita; e partendo il numero delle viti pel mentero, che si abbisogna à dare il bigonzo, avrà il prodotto del vino fino ad una gocciola (2).

36. Sia tanto per altro lo Stimatore nel fare questa operazione perchè non è vero, nè si può essere una regola sicura per conoscere, quante viti abbisognano per dare il bigonzo, dipendendo ciò dalla qualità dei vitici, e del terreno, dall'esposizione, ed inclinazione del suolo, dall'essere le viti più fitte, o più rade, più alte, o più basse, e perciò oltre alle proprie cognizioni, s'informi bene con persone imparziali,

le pratiche del paese, e specialmente coi contadini del vicinato, che non possano avervi interesse alcuna.

37. Nel dare poi il valore al vino, dee considerarlo sempre come venduto all'ingrosso nel luogo prossimo, ed al solo tempo della raccolta, ed in conseguenza dee considerare i dazj, e pedaggj, che non sono compresi nella Tassa di Redenzione, quando questi si paghino dal venditore, perche considerando il vino come venduto a minuto, ed in altro tempo, sarebbe soggetto troppo alle variazioni, e l'attenzione, e l'esattezza dei Fattori, o dei proprietarj nel custodirlo, o esitarlo, i casi fortuiti del guastamento, il mantenimento delle botti, ed altre simili cose, dovrebbero venire, o in detrazione, o in aumento: cosa che oltre al non essere di giustizia, sarebbe un'opera sola da Salomone.

38. Si trovano spesso dei testucchi, o altri alberi fra gli anguillacci: e siccome cresce il prodotto, crescer dee la diligenza dello Stimatore non solo per fare le osservazioni, che si sono fatte nelle viti basse, colla debita variazione, ma per conoscere ancora se e tale la coltivazione, e il costume, da separare, e di separare l'uva dei testucchi da quella delle viti basse, per regolare il prezzo del vino, per sapere, se si faccia tutto vino rosso, o parte di questo, e parte del bianco, e procuri di assaggiare i vini, perche per l'ordinario nel Comune istesso tanti sono i prezzi, quanti i poderi, anzi nel podere istesso vi sono prezzi diversi affatto gli uni dagli altri. Non trascuri ancora di domandare, se si facciano i vini stretti, quale sia l'uso, che si faccia, o se si paghino in vece i Conj dai Contadini.

39. Se poi si tratti dei luoghi, nei quali le viti siano tenute sopra degli olmi, o degli alberi propriamente detti, non e possibile calcolare il prodotto coll'ispezione, perche non puo salirsi sopra degli alberi per vedere i capi, ed i tralci; sicche per necessita bisogna starsene alla denunzia. Una sola diligenza puo farsi, la quale per vero dire e fallace, e questa si di misurare i tini, che si pongono in opera, e fare dopo al colono quelle ricerche, e quegli objetti, che dalla prudenza per rintracciare la verita

Anche i libri in questo caso meritano del riguardo.

40. Queste viti ancora ammettono, anzi richiedono le dette varianti della maggiore, o minor durata, tanto dell'albero, che della vite, e della loro sostituzione per perpetuarli, onde non si dee questo perder di vista.

41. La mostruosità di vedersi degli olmi, e degli alberi da frutto di ogni specie negli angiullacci delle viti tenute basse, esige dallo Stimatore una diligenza, che non è mai troppa. E' impossibile il considerare, come sempre esistenti questi filari, perchè non si possono fare le rimesse ad uso d'arte accosto agli alberi. Questi, e gli olmi debbono togliere una parte di alimento alle viti: debbono nuocer loro con impedire i benefizj del Sole; ed in conseguenza debbono vegetar meno, dare minor frutto, e peggiore. Le viti debbono essere d'impedimento alla libera espansione delle barbe degli olmi, e queste di quelle, sicchè non è possibile di farè un calcolo del danno nella debita proporzione.

42. Tutto sta in ragione della distanza, e dell'altezza degli alberi, e degli olmi, e perciò non bastano le sole teorie, nè la sola pratica, ma si vogliono l'une, e l'altra unite insieme.

43. Per quelle osservazioni, che ho potuto fare, credo che gli alberi di frutto che non sono olmi (parlando però in generale di quei luoghi, nei quali tali alberi non danno quel frutto, che dicesi della piazza; quando cioè le frutta non si vendano giorno per giorno a minuto nel luogo prossimo) vadano considerati per nocenti, perchè scemando la capacità del terreno in sè stessa, se si tenga ferma questa capacità, il frutto dell'albero è il responsabile dei danni, e questa credo sia la ragione, per cui le frutta dei luoghi coltivati si dividono col contadino.

44. Quando poi, per le vicinanze alle città, danno gli alberi il frutto di piazza sopra indicato; siccome allora, come ho fatto vedere nel paralello dei frutti, è maggiore la rendita degli alberi di quella della granella, va considerato a parte il frutto degli alberi, e va diminuita la capacità del terreno pel danno che nasce dall'ombra, e che nascono le erbe

45. Io non intendo di tacciare veruno onesto contadino che si trovasse nelle vicinanze di qualche città, ma asserto che l'Estimatore non considerare l'attività degli alberi in se stessi. Bisogna riflettere, che le frutta in piazza ci si portano a vendere dai contadini. Quando si comprano, si comprano a caro prezzo. Quando se ne domanda il retratto, si trovano vendute a prezzo vile; e ciò perche non si comprano, nè si vendono dai Proprietarj istessi. Negli altri frutti il caso è molto diverso.

46. Incontrandosi lo Stimatore in simili pupurrì, dovrà esaminare, quale negli anguillacci sia il frutto predominante, e quello dovrà prendere di mira, valutandolo secondo la classe, che lo indicata, o che sono per indicare, e riguardo agli altri, potrà prendere quei compensi, che gli detteranno la prudenza, e le circostanze, compensi che si trovano accennati nella presente operetta. Quando poi la mistura degli alisi fosse tale, che desse luogo alla sostituzione delle viti, dovrà detrarre dalla lunghezza degli anguillacci lo spazio, che si occupa dagli alisi, e stimare il restante siccome spogliato da tali alisi.

47. Ho veduto ancora, che nel fare le stime stimano alcuni di prezzare le fosse dei magliuoli pel puro costo, per quella spesa cioè, che si è commessa dal venditore nel fare, e fogniare la fossa, e nel porre detti magliuoli. Questo sistema si accosta molto alla rapina. Il venditore ha tenuto perduto il terreno prima di fare le fosse; lo ha tenuto perduto pel tempo che queste fosse sono state aperte; lo ha tenuto perduto dal tempo, in cui i magliuoli sono stati posti fino all'età, nella quale si trovano al tempo delle fatte stime; ha perduto il tempo per la direzione dei lavori; ha corso rischio che i magliuoli non attaccassero; e di perdere in conseguenza l'opera, ed il contante; consegna non un sterco, ma una pianta, che ha le sue barbe, e che quanto prima darà il massimo fra i prodotti, e non dovrà ritirare altro che il denaro che ha speso? Se questo solo non basti a caratterizzare la rapina, me ne riporto a qualunque siasi.

48. All'oggetto adunque di evitare questa ingiustizia, si dovranno considerare i magliuoli come viti, che abbiano quella età, nella quale si consegnano al contadino, che è a noi il cominciare del quinto anno. Dovrà darsi ad essi il prodotto medio, quello cioè che possono ragguagliare dall'età dei cinque anni fino a quella che potranno esistere, e regolarsi nel modo istesso che si è veduto per le viti adulte.

49. Più detrazioni per altro sono da farsi per ridurre il contratto all'ugualgianza. La prima, che è estrinseca dal magliuolo, è quella di detrarre dal terreno nudo la quantità, che se ne occupa dai magliuoli. Consiste la seconda nel detrarre l'importare delle opere, che vi vogliono per scoperchiare, succidere, sangare, concimare, palare di tondo e quadro, ed ogni altra, che è necessaria dall'età presente dei magliuoli fino all'altra della consegna al contadino. Si mena buono colla terza al compratore il valore del vino, che avrebbero dato tali magliuoli, se fossero stati viti adulte fino al tempo della surriferita consegna. Si da colla quarta al compratore un discreto sconto per lo sborso, che in sostanza viene a fare prima del tempo, del valore di tali piante. Si ha in fine qualche considerazione secondo le circostanze al pericolo, che possono correre i magliuoli fino al tempo della consegna al colono, qual pericolo sta in ragione della qualità del terreno, ed esposizione più che di ogni altra cosa.

50. Queste sole sono le detrazioni, giacchè ciò, che spendesi nell'opere, nei conci, pali ec. viene a spendersi dal venditore, il quale, se consegna il contante subito per la retenzione che se ne fa dal compratore; se ritaccia la poca uva, che possono dare tali magliuoli, viene a compensare bastantemente il compratore dell'assistenza, che è per prestare a tali piante nella puerizia.

51. Passando adesso a quella specie di piante, i frutti delle quali si consumano tali quali, come sono i peri, meli ec., sono sempre del medesimo sentimento, che, quando siano nel

coltivato, ed in luoghi da non farne smercio a minuto, ed in buoni terreni, non ne vada mai fatto conto, stimando col mio sistema. Se poi siano alle prode, e in luoghi da non far danno, siccome la maggior parte le consumano i contadini, e gli animali, e non è possibile ripararsi; così sarà necessario riportarsene alla denuncia domandando inoltre, se ne asciughino, ed in che quantità; dove ed a quanto si faccia lo smercio tanto delle frasche, che delle asciutte; quali spese si vogliano pei trasporti; tutt'ocio in somma che può contribuire a sapere, tanto il retratto, che le detrazioni, fra le quali dovrà aver luogo la sostituzione delle nuove piante; l'innesto, il palo per legarvele quando sono tenere, l'opera per fare le buche, ed ogni altra cosa, che è necessaria. Queste istesse detrazioni debbono farsi alle piante di questo genere, quando torni conto tenerle nel coltivato.

54. La valutazione del frutto degli ulivi è presso a poco l'istessa ad eccezione soltanto, che non si debbe regolare un tal frutto colla denuncia, ma coll'ispezione oculare delle piante, del terreno, e delle circostanze, che accompagnano l'une, e l'altre. Oltre a quanto si è indicato agli altri alberi, si dovrà considerare, se vi abbisognino delle lunette, se sia della rustica economia fabbricarle, calcolare la spesa, e manutenzione, perpetuarli col sistema, il calcolo fatto rapporto alle viti, e detrarre la molenda per macinare l'ulive, le spese che si fanno ai contadini in questa occasione, quanto vino si usi, e qualunque altra cosa, che le circostanze volessero che fosse posta nelle detrazioni.

55. Le istesse riflessioni (fatta la congrua relazione) si debbono fare rapporto ai Gelsi. Soggiungerò solamente riguardo a questi, che se sono posti, o per meglio dire, piantati modernamente; se governati con altri ingrassi fuori di quelli della stalla, e della cenere; se innestati nel basso; se scorniciati; se potuti, non si conti mai la loro vita per più di venticinque, o trent'anni dalla loro piantazione, perchè non possono vivere di più. Se tali gelsi sono piantati di poco tempo, e vi sia sotto qualche buca, o scalfitura, dalla quale travasi l'umore, si considerino per

non esistenti; perchè la foglia, che daranno, potrà appena compensare la perdita del terreno delle loro buche. In questo caso va valutato il terreno senza considerarvi l'esistenza di tali piante.

54. Ho veduto in paesi felici di terre per la maggior parte calcarie dei poderi, nei quali sono posti gli ulivi in maniera, che i rami degli uni toccano quelli degli altri, e non ostante vi sono sotto le viti, vi si semina il grano, e le biade. Mi sono informato della rendita di tali ulivi, e l'ho trovata molto scarsa rapporto alla capacità delle piante consistente in se stesse. Rapporto a questi poderi, siccome il capo dell'olio è il preponderante, e la coltura delle viti dispendiosissima, perchè tali terre sono coperte di pietre d'ogni figura; così è necessario fare le debite osservazioni riguardo agli ulivi, e nel restante fare alla meglio quello si può; informandosi bene da persone pratiche, perchè quelle volte, che per puro divertimento mi sono messo ad esaminare il prodotto del vino, e delle granella, ho osservato, che cuopre appena, o di poco le spese dei mantenimenti. Se in queste terre si tenesse un sistema diverso di coltivare, i prodotti sarebbero eccessivi, e la coltura di minor dispendio.

55. Due obietti prevedo farmisi da qualcheduno. Il primo cioè che, se i Periti si debbono contenere nel modo da me indicato, se la loro operazione dee apparire presso degli Atti, si riduranno a molto pochi gli Stimatori. Il secondo che, si dee considerare, come arrotto il terreno tenuto a pastura; le stime saranno gravose pei compratori; e pochi saranno quelli che compreranno.

56. Io non so vedere, che vi sia la necessità di avere dei ladri, nè di chi compri la robe rubata. Questa è una risposta in generale. Gli Stimatori abili nasceranno, quando si prescriva un sistema certo, e ve ne sono anche adesso degli abilissimi. Il lucro è tale da non sgomentarsi a trovare chi si applichi a tal mestiere. Mezzo scudo per ogni cento scudi del valore

del podere fino agli scudi cinquecento, e da indi in su due lire ogni cento scudi, sono un bell'onorario. I Giudici hanno due scudi, ed i Curiali dieci lire per ogni giorno d'accesso. Quanto guadagnino nel sistema attuale gli Stimatori, non è calcolabile. Non è possibile, che la legge abbia assegnato il sopra indicato onorario agli Stimatori, senza aver avuto di mira la misurazione semplice, senza l'obbligo di formare la Pianta, e non abbia voluta la produzione dei motivi presso degli Atti.

57. Oltre poi a quanto ho detto di sopra per dimostrare, che è della massima giustizia il considerare per arrotto il terreno tenuto a pastura, se sia capace della cultura a granella, farò osservare che l'equivoco di chi pretendesse in contrario, consiste nel non saper prendere le misure debite sul bestiame.

58. Il bestiame delle Colonie dee essere tanto, quanto basti per la cultura. Per questo bestiame, il terreno arrotto dà sempre il pascolo a sufficienza: L'esperienza è chiara. Non voglio addurre l'esempio della Cina, nella quale non vi sono pascoli di sorta alcuna, ed è non ostante il modello del coltivare. Prendete i suburbj di qualunque città. Tutto è coltivato. Le bestie sono in ottimo stato; della paglia se ne vende. Le bestie stanno nelle stalle, cresce così il concio, e crescono i prodotti, e non vi è bisogno di tenere perdute delle persone a guardare, ed a guardare ai pascoli tali bestie (3). Il traffico del bestiame dee essere un affare a parte. Se il compratore vuol tener bestiame più del bisogno, perchè creda gli torni conto, lo tenga pure, che non può impedirsi, ma non dee pretendere che glielo campi gratis, o per prezzo vilissimo il venditore. Ho veduti dei poderi prossimi a castelli popolatissimi, che si lavorano con tre sole paia di bovi, e vi si tengono fino a venti bestie di questa specie, tre cavalle, e settanta pecore. Vi sono banditi di vastissima estensione. Sarebbe mai giusto, che questo terreno che sicuramente è migliore di quello che si coltiva, dovesse in caso di vendita considerarsi, come atto solo a

produrre un poco d'erba R. Se i proprietarj attuali vogliono tenerlo così, o perchè non abbiano il comodo di coltivarlo, o perchè non intendano il proprio interesse, seguono il loro capriccio, o pajano la pena della loro ignoranza. Ma che poi dovesse un compratore profittare dell'altrui miseria, o dabbenaggine, ha molta difficoltà a credere, che possa essere nella classe delle cose giuste?

59. Il solo caso, in cui si sarebbe dell'ingiustizia per la parte del venditore, sarebbe quello di considerare i poderi concimati col sugo di tutto il bestiame, che non è istrumento necessario del fondo. Ma se ho detto che si consideri concimato il podere col sugo di questo bestiame solo, che si detraggono l'opere, che vi abbisognano per arromperlo, (che non è piccola detrazione) mi pare di aver ridotte le cose all'equità, ed alla giustizia, e di avere considerato il terreno per un diamante puramente greggio.

60. I prati artificiali debbono essere considerati nel modo istesso, ma non quei terreni, nei quali il prato è stabile, e permanente, ed il cui fieno si può vendere a giusto prezzo. Le foglie dell'erba, che si asciugano anno per anno producono quella, che chiamano da noi Terra vegetabile, e che dai Latini venga chiamata Humus, quella cioè che forma il corpo organico delle piante nella maggior parte? Questa è una delle ragioni per cui i prati formano il primo ingrasso, per questa ancora il prodotto dei prati non perde mai. Se vi è bisogno di lavorarli, e di seminarli dopo qualche periodo di anni dipende solo, perchè essendo infeltrito il terreno, ed assodato dal calpestio, e dal peso dell'acque, le barbe non agiscono, come dovrebbero. Nel valutare perciò tali prati dovrà farsi la sola detrazione delle spese, che occorrono per arromperli, della semenza dopo quel periodo di anni, che vogliono le circostanze del luogo nel quale stimasi.

61. Non è possibile fare il dettaglio di altri prodotti, nè di altre forme superficiali, perchè sono troppo rari secondo le circostanze, e capriccio. Sono oggetti riservati al criterio

degli abili Stimatori. Una cosa trattata in generale è come la Legge, che non può esprimere i casi straordinarj. Gli comprende solo virtualmente, e sè tocca al Giudice il farne l'applicazione, tocca anche a farla nel caso nostro allo Stimatore, che anch'esso è Giudice in modo eguale.

62. I dazj dei polli dell'uova, ed ogni altro che pagasi dai contadini, e che forma entrata, dee porsi a calcolo nel frutto, e dee porsi fra le detrazioni la Tassa di redenzione, e qualunque cosa che formi esita.

63. Veduta così la maniera di stimare i terreni, e le piante da frutto, è necessario si veda quella di stimare i boschi.

64. Le istruzioni date dal Real Governo agli Amministratori dei Patrimonj pubblici, e Regj per servire di regola nel caso di alienazione in vendita, o in livello dei beni di tali patrimonj, approvate con benigno Motupropio di S. A. R. dei 30. Febbrajo 1784 prescrivono al § 45. che » Per avvertenza generale i » Capi, ed Amministratori suddetti istruiranno gli Stimatori, e » respettivamente i Periti destinati a formare, e valutare i' » più diversi capi di beni da alienarsi, che dove incontrino terreni » boschivi, e macchiosi, su dei quali convenga formare apprezzamenti, » o assegnarne porzione agli apprezzamenti fatti, suppiano, che » il legname tanto da fuoco, che da lavoro di ogni sorte deve » essere stimato a parte per vendersi a contanti all'istesso » respettivo conduttore del terreno, oppure ad altri, quando esso » lo ricusi, onde la stima per l'allivellazione, o vendita deve » contemplare il solo terreno nudo di bosco ».

65. Credo adunque di non dovermi partire da questo sistema, e contemplare due diversi casi, uno cioè della convenienza di detti apprezzamenti, l'altro d'inconguenza; molto più che nel caso di convenienza credo con sincerità di cuore, che questo metodo sia l'unico coerente alle massime di giustizia.

66. Ed incominciando dal primo caso riporterò tale quale il sentimento dell'immortale Sig. Duhamel du Monceau nel suo aureo trattato del Governo dei Boschi lib. 3. cap. 2. art. 5.

„il quale colla sola aggiunta della spesa per sradicare le piante, e dell'interesse del retratto della coppata, potria servire di regola generale in queste materie, e di riprova in particolare che gli uomini veramente grandi convengono, che non possano darsi stime giuste senza misure, e senza una visita del tutto esatta.

67. „Quando un Perito in tali materie (così si esprime il lodato „Autore) è incaricato di fare le stime di una parte di bosco „di piante di mezzo fusto, e di alto fusto, la di cui estensione „sia stata esattamente misurata, egli deve scorrere la detta „partita per tutti i versi, per riconoscere, se il bosco sia da „per tutto egualmente guarnito, se (come suol dirsi) gli alberi „si seguitano, cioè se per tutta l'estensione sono tutti della „medesima forza. Se si accorge, che vi sia qualche porzione „più debole delle altre, dividerà la partita di bosco in due, „tre, o più porzioni, e ne darà a ciascuna una stima a parte. „Per arrivare a farlo con buon ordine, in ciascuna delle „delle porzioni piglierà la misura di un campo, o di un „mezzo campo. Conterà gli alberi, gli distinguerà in tre „classi: belli, mediocri, e deboli. Gli alberi difettosi debbono „essere compresi in questa ultima classe, come pure gli „alberi storti.

„Dopo aver esaminato alla meglio, quale possa essere l'uso che „potrà farsi degli alberi di ciascheduna classe, farà la stima di „ciascuna specie d'alberi, avendo riguardo solamente ai rami „principali, e stimando all'ingrosso, quante fascine possano dare „i rami. Nei boschi d'alberi di alto fusto, le fascine non sono il „principale oggetto, e possono solamente considerarsi come un „rimborso della spesa, che dovrà fare il mercante. Valutato che sia „ciascheduno albero, secondo la divisione delle classi stabilite, allora „il Perito moltiplicherà il numero degli alberi, che si saranno trovati „e defalcherà dalla somma totale le spese del taglio, le quali „salgono molte volte al terzo, e talvolta anche alla metà del „prezzo delle legna. In tal maniera egli avrà il preciso

„valore di ciascheduno campo misurato in ciascheduna porzione; e col „moltiplicare detta somma per il numero dei campi, che vi sono compresi, „la stima totale della partita del bosco, si troverà fatta con cognizione „di causa, supponendo, che il perito Stimatore 1°. Abbia l'avvertenza „di ben dividere le porzioni, e che non abbia scelto quel campo, che „deve regolare ciascheduna porzione, il quale non sia né il migliore, „né il più cattivo. 2°. Che sia parimente attento, che i terreni in „declivio alquanto erto, non producono così felicemente, come „quelli della pianura. 3°. Finalmente, che egli abbia relativamente alla „sua giusta stima ogni specie di pianta; per il che si richiede, „come già si suppone, che egli conosca il partito, che può ritrarsene, „e la qualità del lavoro, che ne risulterà dai varj legnami »

63. Sarà facile dopo questo il persuadersi che non ho io troppo ecceduto, né troppo preteso dai miei Stimatori, ma che ho richiesto ciò, che è dentro i limiti della giustizia, e dell'equità.

64 Valutato con questa regola il legname del bosco, colla sola indicata aggiunta della spesa per sradicare gli alberi, e del ritratto delle barbe, o ceppate, ed il terreno nel modo indicato, si avrà la voluta stima del legname a parte, e del terreno nudo da per se stesso nel modo sopra indicato. L'operazione resterà più chiara nella stima pratica.

70. Non intendo di fare l'Apologista né al provido Legislatore, né all'Estensore delle Istruzioni, che non mi è noto, ma dico per la verità, che nel caso in esse considerato, questa è l'unica maniera di stimare i boschi. Tralascio di fare osservare, che, in circostanze quali de terra, il frutto del legname, sia per fuoco, sia per pascione, è sempre l'ultimo fra i prodotti del terreno; cosicché, dove conviene, si deve procurare di promuovere l'Agricoltura. Mi restringo a fare osservare, che l'età degli alberi non si conosce, se non quando sono atterrati, supposto che non abbiano finito di crescere, cosicché non è possibile calcolare nei boschi, neppure all'incirca, la vita che resta loro. Potrà, se sia studiato, conoscersi se sono ancora per crescere, ma non per quanto. Si potrà conoscere, se abbiano finito di crescere,

ma non quando finiranno di vivere. In un bosco vi sono alberi di tutte l'età, a diversità del coltivato, in cui l'età sono a pezzi regolate. Dovrebbe farsi a ciascheduno albero un processo per calcolarne il frutto? Ma con quali dati potrebbe farsi, se manca il corpo del delitto? L'apparenza di un albero sarà bellissima, la sostanza pessima. Vi sono dei segni esterni per conoscerla, ma sono equivoci. Tutti gli accidenti della scorza non sono conseguenze dello stato della sostanza interna; nè tutti gli accidenti di questa si manifestano all'esterno, o si manifestano molto tardi. L'apparenza d'oggi fa promettere molto frutto, e per molto tempo; domani o l'albero è morto, o è malato. Hanno gli alberi i loro membri, le loro malattie, ma non vi è per essi nè la china, nè la dieta, quando il male lo richiederebbe. O debbono mangiare, quando sono satolli, o debbono patire la fame, o la sete quando avrebbero necessità e di mangiare, e di bere. Hanno bisogno di transpirare, ma non possono farsi ad essi nè le unzioni, nè le strofinazioni, perchè lo facciano. Tutto dee operare la natura, la quale nei suoi periodi, nelle sue leggi, ha i suoi alti e bassi, dai quali formasi l'armonia. L'industria umana può giovar poco nelle piante, che si conservano nei vasi, pochissimo nelle domestiche del coltivato, sebbene l'indole, ed i bisogni ne sieno più noti, ma non può giovar punto nei boschi. Per questi non vi sono nè Medici, nè medicine. Vi sono bensì de' Chirurghi, e troppi ancora ve ne sono nel coltivato, che sarebbero far respirare le piante senza polmoni, agire senza braccia, camminare senza piedi, vivere senza sangue!

71. Con tutti questi ostacoli è mai possibile il perpetuare con metodo il frutto di un bosco? Farne un calcolo giusto? Non vi è adunque altro compenso nel caso contemplato nelle istruzioni, se non se quello di stimare la capacità della terra in se stessa, considerare il legname come reale, e faccia dopo il compratore cosa gli piace. Sarà adunque necessario,

il confessare, che il metodo prescritto nelle istruzioni, è l'unico giusto, l'unico praticabile, per dare a ciascheduno non solo ciò, che si dee, ma per promuovere ancora l'agricoltura.

72. Scendendo in fine al secondo caso, quando cioè non consenga fare tali appoderamenti, debbono distinguersi due specie di bosco, quello cioè propriamente detto da taglio, e quello detto a pascolare. Intendesi per bosco da taglio tanto quello tenuto per l'uso di far legnami, quanto l'altro pel consumo del fuoco per la vita umana. Quanto a quello da taglio per far legnami, siccome questo è regolare, ad accezione di quello che si vende ai Mercatanti da dogarelle, e legname da costruzione, così dee regolarsene il valore coll'istesso metodo prescritto per le viti. I marroneti ancora debbono regolarsi nel modo istesso. Quanto all'altro pel consumo del fuoco dee suddistinguersi in due maniere. L'Altro è il bosco basso, volgarmente detto bosco di stipa, e per valutarlo dee esaminarsi ogni quanto tempo se ne faccia il taglio, ed a quanto vendasi, e secondo il frattato darli il valore senza detrazione di sorta alcuna, perchè le nuove piante di sostituzione rimascono da per loro stesse. L'Altro è il bosco tenuto a capitozze; e se ne dee regolare il valore coll'esammare quante canne possa rendere, quante fastella, in quell'anno nel quale è prescritto il taglio, quale la spesa per farle, quale il costo di tali legna considerate vendute al bosco, e fatte le debite detrazioni, valutare il prezzo del bosco coll'assegnare il capitale al contante, che si retrae, repartendo la somma tanto in questo, quanto nei casi sopra indicati, per il numero degli anni, nei quali il bosco vegeta senza tagliarsi. Vi sono dei luoghi nei quali in boschi di questo genere può convenire il considerarvi un pascolo ad erba per il bestiame; ed in questo caso, tal pascolo dee valutarsi colle regole della fida, egualmente che non queste regole dee valutarsi quel terreno, che per non essere capace di coltivarsi, si dovesse per necessità lasciar sodo.

73. Questi boschi per altro tenuti a capitozza vogliono la detrazione del mantenimento. Se si cambinino in luoghi;

nei quali possono perpetuarsi naturalmente colla sostituzione di piante, che vengono da per loro stesse dalle ghiande che cadono in ciaschedun'anno, non vi è bisogno di detrazione pel mantenimento, perchè, se se ne atterra una parte, ne cresce un'altra; ed è un'periodo che non finisce, nè costa veruna spesa; perchè il legname atterrato compensa sempre l'opera che vi si impiega. Se poi si combinino in luoghi, dove non possa farsi questa natural sostituzione, altro all'infrascritto compenso vi è quello di esaminare alla meglio, quanti alberi l'anno si possono piantare per perpetuare il bosco, e secondo questo valutare la detrazione. È vero che nessuno pianta le querci, ma sarebbe un'impossibile il considerare perpetuo un bosco, che non ha naturale sostituzione, e sarebbe un'ingiustizia il considerare al compratore permanente un frutto, che dee finire. Sembra perciò giusto il metodo, che ho prescritto, perchè a il compratore pianta effettivamente, e non pianta coi denari propri, o non pianta, ed esso il col peso, se si trova in fine senza alcun frutto, ma col denaro capace di compensarlo.

74. Quanto al bosco denominato a pasciona, dee anco regolarsi in una maniera prudenziale insieme, ed equitativa. Gl'inconvenienti sopra espressi non si possono evitare. Un sistema certo per perpetuare queste piante non si può dare. Dipende tutto dalle circostanze dei luoghi, e non si trova un compenso per perpetuarle, si potrà considerare tutto il terreno, come tenuto a pastura, e darà un valore tamponio al frutto delle piante esistenti. Si potrebbe tenere questo metodo anche nei boschi a capitozza. Tutto dipende in questo genere dal buon criterio dello Stimatore, il quale da questo solo si può conoscere, se sia necessario, che abbia delle cognizioni niente comuni, delle cognizioni niente ordinarie per non ledere, come ho detto in Principio, l'interesse dei particolari.

75. Avrei così terminate le mie riflessioni, sopra la maniera

di fare le stime, ma credo bene di dovere aggiungere una stima pratica, e dare così la norma di quei motivi, che dovrebbero obbligarsi i Periti a produrre presso degli atti, per qualunque con giustizia l'onorario della Tariffa, per soddisfazione delle parti, per regola del Giudice, e dei Curiali, per potersi cioè da tutti conoscere in che resti leso, cognizione che non può aversi nel sistema attuale di far le stime, come vedremo. Ho vedute delle stime fatte con questo metodo dopo la prima edizione di questo opuscolo, ed ho riscontrato che si può correggere qualunque piccolo errore.

70. Fingerò un Podere con diverse qualità di terreno, per poter combinare più accidentalmente possibile. Dalla vista di questi si potranno arguire tutti gli altri.

77. Le misure, di cui mi servirò sono le Toscane, che da me saranno suddivise nella maniera indicata dal dotto Padre Vestrini nel suo erudito opuscolo intitolato: Osservazioni sopra il Braccio Agrario Fiorentino, e ciò perchè non avendo potuto vedere la Legge del 13. Marzo 1781 che in Siena non esiste nè nei luoghi pubblici, nè nei privati, mi è sembrata più uniforme alla natura della cosa la relazione, che fa il Padre Vestrini di detta Legge, di quella la facciano le Tariffe, giacchè se tutto sia con progressione decula, mi pare più verisimile, che la Decа sia composta di dieci braccia, e che sia così la prima divisione, e moltiplicante di quella lo sia la Tavola, e mi pare ancora, che essendo le tavole di legname in natura, più estese di superficie di una pertica parimente di legno in natura, sia più verisimile che la Legge abbia dato alla tavola immaginaria un' estensione maggiore, che alla pertica artificiale in egual maniera.

Le mie misure adunque saranno: Braccio quadro, che contiene le parti indicate dal piede Parigino, e che è disegnato in fine dell'opera. Deca, composta di dieci braccia: Pertica composta di dieci deche: Tavola, composta

di dieci pertiche. Quadrato, composto di dieci tavole. Questa istessa divisione si vede nei calcoli delle Tariffe, sebbene l'indicazione non sia l'istessa, ma forse per equivoco assai diversa.

Debbo avvertirlo, perchè volendosi riscontrare le mie misure, possa sapersi perchè non sono uniformi alle Tariffe che credo, anzi sono sicuramente erronee nell'indicazione.

Dopo fatta la stima di tal podere, darò la copia di una di quelle stime, che si producono presentemente presso degli atti, perchè possa servire di riprova della verità di quanto ho detto.

misurazione eseguita nei dì ....

1. Detto podere è distante dalla Siena tre miglia e mezzo miglio, in circa, dalla strada Consolare Fiorentina, è nel Popolo di .... Comunità di ....

2. L'accesso al detto podere è facile, ma presso la casa del colono vi è un pezzo di strada di qualità creteaceo tutta guasta che nel verno è impraticabile, motivo per cui si passa per il campo. Dee accomodarsi, il che può farsi colla spesa di dieci lire, quale la ghiaja è vicina in una parte del podere.

3. La casa del colono è bene esposta, ma non ostante la famiglia non si ha salute per i motivi infrascritti.

4. La famiglia è composta di tre uomini da lavoro, una donna, due fanciulle, ed un fanciullo, tutti tre di età inetta al lavoro.

5. Detta casa è presentemente sufficiente per tal famiglia; ma dovrà crescersi come da basso. Il letto non è impiancellato, ne vi sono assers, ma semplici docci sostenuti dalle cannucce. Vi sono aperture tali, che non solo piove, ma nevica ancora nelle stanze, e nei letti. Le finestre hanno una luce di due terzi di braccio di larghezza, ed un braccio scarso d'altezza. Sono i palchi così bassi che si toccano col capo. Per quanto vi sia il pozzo, mancano i canali per mandarvi l'acqua, la quale vi si introduce dal campo, per mezzo di una fossa, e di una buca fatta nella gola del detto pozzo. Quest'acqua, che è potabile è quella, che si beve dai contadini. Vi manca la parata pei suoli, i quali si tengono nel chiostro, trasudano, e mandano del fetore non poco (4)

6. Da tutto questo ripeto la poca sanità della famiglia, giacchè non può darsi colpa all'aria, la quale è ottima;

misure, possa sapersi perchè non sono uniformi [illegible]
che credo, anzi sono sicuramente erronee nell'indicazione.

Dopo fatta la stima di tal podere, darò la copia di una di quelle stime, che si producono presentemente presso degli atti, perchè possa servire di riprova della verità di quanto ho detto.

Relazione

Dello stato, estensione, e valore del Podere denominato....
fatta da me Perito infrascritto dopo la visita, e
misurazione eseguita nel dì....

1. Detto podere è distante da Siena tre miglia e mezzo in circa, dalla strada Consolare Fiorentina. È nel Popolo di.... Comunità di....

2. L'accesso al detto podere è facile, ma presso la casa del colono vi è un pezzo di strada di qualità cretacea tutta guasta che nel verno è impraticabile; motivo per cui si passa per il campo. Dee accomodarsi, il che può farsi colla spesa di dieci lire, giacchè la ghiaja è vicina in una parte del podere.

3. La casa del colono è bene esposta, ma non ostante la famiglia non vi ha salute per i motivi infrascritti.

4. La famiglia è composta di tre uomini da lavoro, una donna, due fanciulle, ed un fanciullo, tutti ben di età atta al lavoro.

5. Detta casa è presentemente sufficiente per tal famiglia; ma dovrà crescersi come da basso. Il tetto non è impiantellato, ne vi sono assers, ma semplici dadi sostenuti dalle cannucce. Vi sono aperture tali, che non solo piove, ma nevica ancora nelle stanze, e nei letti. Le finestre hanno una luce di due terzi di braccio di larghezza, ed un braccio scarso d'altezza. Sono i palchi così bassi che si toccano col capo. Per quanto si sia il pozzo, mancano i canali per mandarvi l'acqua, la quale vi si introduce dal campo, per mezzo di una fossa, e di una buca fatta nella gola del detto pozzo. Quest'acqua, che è pestifera è quella, che si beve dai contadini. Vi manca la parata pei suoli, i quali si tengono nel fiesco, bagnano, e mandano del fetore non poco (4)

6. Da tutto questo ripeto la poca sanità della famiglia, giacchè non può darsi colpa all'aria, la quale è ottima

e gli altri contadini vicini sono sanissimi. Dovrà perciò alzarsi il tetto, ed impianellarlo: ridurre le finestre alla giusta luce, e farvisi l'imposta: intonacarsi il pozzo: mettere i canali, fare la parata: una pila per abbeverare il bestiame, giacchè il fontone, che vi è a questo oggetto, si asciuga nell'estate. Si dovrà rimettere una trave nel tinajo: fare l'imposta ad una finestra, che vi è, perchè sia più sollecita, e violenta la fermentazione dell'uve nei tini, e rifare in fine gli usci delle stalle, e della casa.

7. Ho indicati tali lavori a Maestro.... Muratore pratico di campagna, il quale mi ha riferito, che per eseguirli vi vorranno scudi novantasei, come costa dalla di lui perizia, che annetto nell'originale.

8. Ridotta la casa in questo stato, ed accresciuta come da basso, vi vorranno cinque lire annue per il mantenimento, come dalla detta perizia, alla quale ec.

9. Il detto fontone per abbeverare le bestie si rimonda ogni quattro anni, e vi si impiegano opere quattro, le quali tanto in questa, che in ogni altra occasione, si pagano una lira nel verno, e lire una, soldi tre, denari quattro nell'estate.

10. Vi ho trovati due bovi aranti un vitello, ed una somara, e sessanta pecore; il tutto in cattivo stato. Adduce il colono per iscusa le malattie della famiglia, e la mancanza dell'acqua nell'estate. Si può credere, perchè si riscontra, che i contadini sono abili in tutto, fuorchè nel tenere gli ulivi. Per vangare le viti prendono spesso delle opere, perchè per lo più sono febbricitanti, e perchè sono troppo in proporzione di essi. Nel domandare dei prodotti, per mia regola, mi ha confessato il capo di casa, che con maggior salute, con sughi migliori, e bestie in migliore stato, tali prodotti sarebbero maggiori. Sono per altro molto convenienti.

11. Ho trovato nel castro un majale, che s'ingrassa colle zucche, e frutta del podere, al quale oggetto si pagano quattro lire al padrone. In realtà si tiene nel bosco.

12. Sono confinanti al detto podere i Signori .....

13. Una parte di questo confine è munita di siepe nella quale vi sono cinquanta piccoli querciuoli tenuti a capitozze. Le legna, che si tagliano ogni nove anni, si portano a casa del padrone. Queste piante aduggiano un poco i campi, ma sono necessarie per sostenere la greppa, che franerebbe senza di esse. Il valore del legname, dettratte le spese dei pedaggi, tagliatura, vitto ai contadini nel trasporto, può essere il responsabile del danno, che possono ricevere le semente, e della manutenzione che vi vorrebbe della greppa.

14. Altra parte è munita parimente di siepe, nella quale vi sono dodici olmi, i quali aduggiano troppo, e pregiudicano alle semente anche coi polloni, che buttano in diversi luoghi dentro il campo. Vanno tagliati, giacchè non hanno terre da sostenere. Vi si possono fare dodici belle cosce intiere da carro, e dodici stanghe da aratro. Tutto ciò potrà valere lire trentasei, dedotte le spese.

15. Il borratello detto il Mattinto che fa confine, ha approfondato troppo il suo letto. Vi si possono fare dei rapari traversi col materiale della greppa. Vi vorranno due opere per fare tali ripari, e mezz'opera l'anno è sufficiente per la manutenzione. Il resto del confine non ha bisogno di cosa alcuna.

16. Il podere è parte vitato, pomato, ed alberato, parte tenuto a pastura, e parte a bosco. Fatti i saggj del terreno a pastura, ne ho trovata una parte capace di cultura, altra nò. Il bosco è di terra tutta coltivabile.

17. Pigliate le misure opportune ho ritrovato, che il podere è composto degl'infrascritti pezzi di terra, cioè:

Creta porcina fra Levante e Mezzo giorno Quadrati.	17
Tufo buono fra Mezzo giorno e Ponente	8
Pastura coltivabile di Tistiolo domestico a Levante...	6
	31

	Lire 31.
Bosco coltivabile di terreno Alberese a Ponente	10
Pastura non coltivabile	5
In tutto	46

18. Per coltivare questo terreno vi vogliono due para di bovi; e due somare saranno necessarie per i bisogni.

19. La famiglia per altro resterà piccola, e dovendosi crescere, bisognerà fabbricare due camere, sotto alle quali vi verrà una bella stanza ad uso di granajo, o per qualunque altro uso del podere. Secondo la perizia del detto . . . che annetto, questa nuova fabbrica importerà scudi cento

20. I dazj che paga il colono sono: cento coppie d'uova, due para di Galline, ed un paro di capponi. Le decime si pagano a metà fra il padrone, ed il colono. Ha il padrone per tassa convenzionale lire quarantacinque.

21. Dette bestie coll'impagliatura ordinaria daranno 24 some di concio per ogni mese, e così 288. in un'anno. Divise queste per i quadrati 41 coltivabili, ne toccheranno a ciascheduno quadrato some sette.

Nella metà del terreno tenuto adesso a pastura vi si potranno seminare cinque stara di grano, che concimato come sopra, ragguaglierà delle cinque, sicchè ne toccherà di parte al padrone stara dieci.

22. Nell'altra metà vi si potranno seminare stara tre, ed un terzo veccioni, che vi ragguaglieranno delle sei, sicchè ne toccherà al padrone stara otto, ed un terzo.

23. Per arrompere questi sei quadrati vi vogliono dodici giogature, considerate a quattro lire l'una senza spese al bifolco, ed ai bovi.

24. Nella metà del bosco arrotto vi si potranno seminare stara otto ed un terzo di grano, che vi ragguaglierà delle sette. Ne toccherà di parte al padrone stara venticinque,

25. Nell'altra metà vi si potranno seminare cinque staja e mezzo di fave, che per essere concimate, come sopra, ragguaglieranno solamente delle sei. Ne toccherà di parte al padrone staja tredici, ed un quarto.

26. Non si può considerare verun arrompimento di terra, perchè in parte è arrotto nello sbarbare gli alberi, e nel resto la stipa, ed i cepparelli compensano le spese.

27. Nei diciasette quadrati della creta porcina vi ho trovati ottantasei ulivi di più che mediocre grandezza, in ottimo stato, e che, (per quanto mi ha detto un vecchio contadino, che gli ha veduti porre) avranno quarant'anni. Dandosi loro la giusta potatura ragguaglieranno uno staro, ed un quarto di ulive, ed ogni staro darà libbre otto d'olio al netto della molenda. Ne toccherà perciò al padrone libbre 450.

28. Per perpetuare queste piante fo questo calcolo. Per fare ottantasei buche nella creta vi vogliono lire 43. Per comprare ottantasei piante ad un paolo l'una, vi vogliono lire 57. 6. 8. Lire 4, e soldi 6 per i pali, ed altre 86. per il concio, oltre il concio ordinario: così in tutto lire 190. 12. 8. Questa somma divisa per 160., quanti computo gli anni nei quali gli ulivi giveranno, darà l'annua somma di lire 1. 3. 10. la quale è quella che dee assegnarsi pel mantenimento di tali ulivi. Queste piante occupano tavole una, per tutto tre, delle sette, e braccia sei di terreno.

29. Vi ho trovati sedici meli, sei susini, e tre ciliegi, parte fra le viti, e parte isolati. Non posso far conto di queste piante per essere nello stato di massima decadenza. I rami non più verticali, ma pendenti a terra: la scorza non più liscia, ma rugosa molto: il vedersi asciutta la buona parte delle punte principali: il traversare delle gomme sono indizj di morte prossima, e perciò si può considerare il loro frutto come responsabile dei danni.

30. Vi sono quaranta filari di viti di anni venti, in ottimo stato, lunghi braccia cento per filare, e che occupano perciò

otto tavole di terreno. Potranno vivere settanta anni più.
Vi sono i pali di castagno, i quali dureranno anni sette, e si pagano cinque lire il cento. Vi è una vite a braccio, onde vi vorranno di parte dominica pali 286. Per perpetuare queste viti si vogliono cinquanta viti l'anno, le quali in questa terra all'età, che consegnano al contadino, costano soldi sei, ed un denaro per ciascheduna. Vi mancano presentemente dugento viti. Il vino, che è di ottima qualità, può ragguagliarsi a due scudi la soma: ogni ottanta viti ragguaglieranno il barile di vino, sicchè si haveranno di parte barili venticinque.

31. Vi sono ancora trentadue filari di viti, lunghi cento braccia per ciascheduno. Occupano sei tavole, e quattro pertiche di terreno. Ogni dieci braccia vi è un testucchio. Averanno anni trenta, e potranno vivere settanta anni più. I testucchi sono 320. e 5560. viti. Vi vogliono 183. pali di parte dominica, e 43 viti l'anno. Vi mancano 100 viti. Per ragguagliare il barile di vino si vorrà qualche vite di più delle ottanta, ma le 43. annue compensano abbastanza, sicchè si può ragguagliare anche qui il barile ogni ottanta viti. I testucchi ragguagliano il bigonzo d'uva ammostata. Per perpetuarli si vuole lire una, soldi tre, e denari uno l'anno, perchè si considerano piantati nel tronco di fossa annue di braccia 43. e così non vuole altra spesa, che il costo del testucchio, e del palo per reggerlo. Il vino è di egual bontà anche quello dei testucchi, in cui sono ottime viti.

30. Vi esistono di più quattro fossè di maglinoli lunghe braccia cento ogni fossa. Occupano perciò otto pertiche di terreno. Vi è un maglinolo a braccio. Sono vegeti, e belli, ma ve ne mancano. Settantacinque raggnaglierebbero il barile, ma attesa la mancanza dei maglinoli, ed il rischio che possano correre, il barile potrà ragguagliarsi da ottanta braccia di fossa. Viveranno anni cento. Vi vuole una vite l'anno per perpetuarli, e vent'otto pali annui di parte dominica,

Il vino sarà di bontà, e valore equale.

55. Si dee detrarre da questo frutto il vino che darebbero i maglinoli per tre anni al ragguaglio che sopra: quattro lire per scoperchiatura: otto per la succisura, e vangatura: otto per il primo concio: una per la ripulitura, e ripigliatura tredici, sei e otto per i paletti: tre per la seconda vangatura. sei per il secondo concio: venti per i pali quadri.

54. Il terreno adunque, che si occupara dalle viti, e dagli ulivi è di quadrati uno, tavole sei, pertiche cinque, decche sette, e braccia sei, e perciò il sementabile restera quadrati quindici, tavole tre, pertiche quattro, decche due, braccia quattro. In questo terreno si si potranno gettare ogni anno staia dodici e mezzo di grano, che concimato come sopra, ragguaglierà delle sette, e ne toccherà perciò di parte al padrone staia trentasette, e un quarto, e staia otto di fave, che per essere concimate, come sopra, ragguagheranno soltanto delle sei, e così ne toccherà di parte al padrone staia quattro.

35. Negli otto quadrati della terra lufacea si ho trovati cento bellissimi ulivi, ma mal potati. Occupano una tavola, e sei pertiche di terreno. Dovranno ragguagliare staia tre di ulive, ed ogni staro dara nove libbre d'olio libere dalla morchia, ed ogni altra, per essere nel tufo. Averanno cento anni, e potranno cento anni più. Per perpetuarli se ne dovra porre uno l'anno. Si vorranno adunque soldi sei, e danari otto per la fattura di una buca; lire 1.6.8. per una pianta; un soldo per il palo, e lire 2. per due some di concio, oltre il concio ordinario, che in tutto sono lire 3. 14. 4

36. Venti di questi ulivi, che sono nel poggio hanno bisogno delle lunette. Ogni lunetta importerà secondo quello mi ha detto il Muratore suddetto, lire una, e si vorrà una lira l'anno di mantenimento. Dette lunette occupano otto decche di terreno.

37. Vi ho trovati sessanta filari di viti lunghi cento braccia l'uno. Avranno dodici anni, e potranno vivere in questo terreno dodici anni più. Ogni tre braccia vi sono due viti. Ogni sessanta viti ragguagliano il barile per essere le viti tenute alte, e coi capi lunghi. Il vino potrà valutarsi lire dieci, per essere del gorgottesco. I pali vi dureranno nove anni. Ve ne vogliono 222. l'anno di parte dominica. Per perpetuare queste viti non ve ne vorranno 334. ma solo 250. per la ragione sopra espressa. Ogni vite nel tufo varrà lire 5.8. Vi mancano 80. viti. Il terreno, che occupano, è di quadrati uno, e tavole due.

38. Esistono altri sei filari fra gli ulivi sopra indicati, ma non possono vivere tre anni più. Le viti sono radissime. Sarà equo, e conveniente far buoni al venditore tre barili di vino in tronco, e così lire quindici.

39 Vi sono ancora quaranta meli. Hanno il pedone liscio, ed i rami verticali, schietti per tutto, che indica gioventù, e che non hanno finito di crescere. Dice il colono, che gli ragguagliano ottanta bigonzi di mele l'anno, la maggior parte dei quali gli porta in piazza; e ne cava cinquanta lire fra la parte sua, e quella del padrone, e così di parte dominica lire sessanta. Cinque some ne porta al padrone, ed altre cinque le prende per se. Le mele, che cadono, le dà al majale. Torna conto fare esistere queste piante, le quali potranno vivere trenta anni di più. Per porre, ed innestare quaranta meli a soldi 18., e denari 8. l'uno vi vogliono lire 37. 6. 8. Questa somma divisa per trenta darà l'altra di lire 1. soldi 4. denari 10; e questa si dovrà per l'annuo mantenimento di queste piante. Non si detrae terreno, perchè vi si semina fino al pedone, ma dovrà ragguagliarsi meno il frutto del terreno istesso.

40. Il terreno occupato dagli ulivi, viti, e lunette è quadrati uno, tavole tre, pertiche sei, decade otto; sicchè il seminabile

restera, di quadrati sei, tavole sei, pertiche tre, decche due.

41. Nella metà di questo terreno potranno gettarvisi stara tre, ed un terzo di grano, che ragguaglierà delle quattro, onde ne toccherà di parte al padrone stara cinque, e due stara di lenticchie, che ragguagliano delle dieci, e ne toccherà di parte al padrone stara quattro.

42. Nel terreno, che dovrà tenersi a pastura si potrebbono vivere tutto l'anno tre pecore. Considerando il pascolo a ragione di fido a lire 3. 10. per pecora, darà di prodotto per il padrone lire 10. 10.

43. Passando adesso alla stima del bosco da me fatta coll'assistenza di Pietro Mattii uomo onesto non solo e pratico di boschi in generale, ma pratichissimo in particolare di questo, perche lo taglia quando bisogna, e si batte frequentemente, riferisco esser questo bosco tenuto per sei quadrati a capitozze, e per quattro a quercia d'alto fusto, o vento pieno, che voglia dirsi. Ho esaminata la distanza degli alberi dell'una, e dell'altra classe, e l'ho ritrovata uniforme. Ho fatto lo scandaglio sopra un quadrato di capitozze, nel quale ve ne sono cento, e sopra un quadrato di querci, nel quale ve ne sono nove.

44. I rami di otto capitozze nello stato attuale daranno una catasta di legna, e sei some di fastella, e così in tutto il quadrato cataste dodici, e mezza, e some settantacinque di fastella. Nei pedoni di queste otto capitozze si averanno due cataste di legna, e così nel quadrato altre cataste venticinque, ed in tutto cataste 37. fastella some 75.

45. Le cataste vagliano al bosco otto lire per ciascheduna, e si pagano di fattura lire 2. quelle dei rami, e lire 2. soldi 15. 4. quelle dei pedoni. Le fastella si vendono crazie 6. la soma, e si pagano di fattura lire 2. per ogni conto. Soldi 6., e denari 8. si paga la sbarbatura, e l'istesso prezzo si vende la barba, o ceppata.

46. Un quadrato adunque darà di valore di legname lire 236.

16. 8. Moltiplicata questa somma per sei, numero dei quadrati, darà l'altra di lire 1421. che sarà il prezzo del legname delle capitozze.

47. Fatti gl'istessi esami, e riscontri nelle querci d'alto fusto, ed esaminatane la qualità, delle nove del quadrato, ve ne sono due buone, tre mediocri, e quattro deboli. Pigliate le misure opportune coi metodi indicati dal Sig. Duhamel, raggnagliano quattro braccia di circonferenza, e trenta di altezza.

48. Ogni quercia della classe delle deboli darà tre cataste di legna, le quali si pagano 2 lire di fattura. Vi vogliono lire 2. soldi 13, e denari 4 per sbarbare la quercia, e la barba si vende una lira. Ogni quercia adunque di questo genere varrà lire 16, soldi 6, e denari 8. Moltiplicata questa somma per quattro, che è il numero delle querci esistenti nel quadrato da l'altra di lire 69. 6. 8, la quale moltiplicata per quattro, numero dei quadrati, da la terza di lire 2.61.5.8, che è il valore delle querci deboli.

49. Ogni quercia della classe delle mediocri darà un rocchio, nel quale si potranno cavare venticinque colonne, e nell'altro rocchio tre quarti di catasta. Nei rami principali si si potranno cavare altre dieci colonne, e due colonne delle da cancelli. Nel resto una catasta. Il prezzo delle catasta è di lire 8, e lire 2. importa la fattura. Le colonne si pagano 15 lire il cento di fattura, e si vendono 6 carlini l'una. Quelle da cancelli si vendono 3 paoli, e si pagano 5 soldi di fattura. La sbarbatura, e retratto della barba è l'istesso delle querci deboli. Ogni quercia adunque varrà lire 2.3. 10. 8. Moltiplicata questa per tre, numero delle querci del quadrato, darà l'altra di lire 70. 2. la quale moltiplicata per quattro, numero dei quadrati darà la terza di lire 282. 8, che è il valore delle querci mediocri.

50. Relativamente agli alberi buoni, sono molti gli usi, che

se ne possano fare per essere in luogo prossimo alla città. Vi sono i ceppi pei pizzicagnoli, pei macellari, pell'uso delle case, le travi per le case di campagna, le spranghe, le cose da strettojo, le madri viti, e molti altri lavori, che fanno ascendere il costo del legname ad un prezzo quasi eccessivo. Il considerare le quercie addette all'uso del maggior valore, non è nelle regole dell'equità. Io adunque lo scandaglio in tre diverse vedute per prendere la somma media, e ridurrò così le cose alle regole della giustizia insieme, e dell'equità.

51. In una delle dette querci buone si possono escire due rocchi da' colonne, e così colonne cinquanta. Detratte le spese della fattura importano lire 16. Otto tavoloni grossi circa ad un soldo di braccio, larghi mezzo braccio, e lunghi quattro al netto della fattura varranno una lira per ciascheduno. Una catasta e mezza, dedotte le spese, lire 9. Due lire 13. 4 si vogliono per sbarbarla, ed una lira si ritrarrà dalla barba. In questo aspetto la quercia varrebbe lire 31, soldi 6, e denari 8.

52. Nell'istessa quercia, considerata in diverso aspetto, si si possono cavare due ceppi da pizzicagnoli. Varranno lire 25 l'uno, dedotte le spese. Due travi di braccia dodici l'uno, a crazie 20 il braccio, dedotte le spese. Una lira della ceppata, e si vorrà l'istessa spesa per sradicarla. In questo aspetto varrebbe lire 97. 6. 8.

53. Nell'istessa quercia, considerata in diverso aspetto, si si possono cavare due cose da strettojo, alte braccia cinque, e mezzo l'una. Vagliono lire 24, soldi 6, e denari 8 l'una, dedotte le spese. Spranghe settantacinque, le quali vagliono lire 5, e soldi 14 al netto della fattura. Una trave come sopra, lire 20. Quattro tavoloni come sopra, lire 4. Una catasta e mezza, lire 9. L'introito per la ceppata, e la spesa per la sbarbatura è l'istessa. In questo aspetto varrebbe la quercia lire 85. 8.

Unite le tre diverse somme compongono l'altra di

cé

, lire 213.14 che diuse per terza danno la somma media di lire 71.4.8
Moltiplicata questa per otto, numero delle querci buone del bosco,
a due per quadrato, dara la somma di lire 569.17.4. che e
l'importare delle querci buone.

Recapitolazione

Capitozze	Lire	1411 — —
Querci deboli	»	261.6.8
Querci mediocri	»	282.8 —
Querci buone	»	569.17.4
Totale	Lire	1534.12 —

L'altre detrazioni, che sono necessarie, sono espresse nell'annesso bilancello, o dimostrazione

Così giudico, e riferisco secondo la mia perizia e coscienza:
Questo dì...

N. N. Perito Stimatore M.P.

Copia di una stima di quelle, che presentemente si producono presso degli atti.

„ Al Nome Umo. di Dio, e così sia.
„ Questo dì.... Stima fatta da me.... perito eletto da.....
„ e dico stima del podere detto..... Portatomi personalmente
„ nella faccia del luogo, e considerato tutto quello è da considerarsi,
„ ed osservarsi, e fatto tutte le dovute detrazioni, specie della Tassa
„ di Redenzione e repetendo il Umo. Nome di Dio come sopra,
„ stimato secondo la mia perizia, e coscienza il suddetto podere,
„ è riconosciuto ascendere il suo vero, e giusto prezzo alla somma
„ di scudi..... dico.....

„ N.N. Stimatore mano propria.

Quale sia la perizia dello Stimatore, si vede dalla stesura, quale la coscienza, non tocca a me ad esaminarlo. Se sia vero, che sia stato considerato ciò, che era da considerarsi; che sieno state fatte le detrazioni da farsi, che non vi sieno errori di calcolo, Dio solo lo può sapere, ma non gli uomini.

E' mai possibile, che questa sia la volontà della legge, che comanda farsi le stime? E che dà un onorario molto discreto?

Credas Judaeus Apella, non ego

(1) Utilissimus autem is ager, qui salubrior est, quam alii, quod ibi fructus certus; contraque in pestilenti calamitas, quamvis in feraci agro, colonum ad fructus pervenire non patitur. Etenim ubi ratio cum Orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium vita. Quare si salubritas non est, cultura non aliud est quam ales Domini, vitae, ac rei familiaris.

Varron Lib. 1 Cap 3.

(2) Dove il bigonzo od il barile non sono la misura di regola, si considerano le altre misure, che servono di regola.

(3) Questo discorso ha per solo oggetto di dimostrare, che il terreno che lavorano i buoi, da sempre le paglie, e stami necessary per il vitto delle bestie, che sono istrumento del fondo.

(4) E questa una fattispecie vera, ed è un fatto al quale mi sono trovato io nel fare le stime.

ق

Stato attivo del Podere di . . .

	Prezzi di Ragguagl.	Frutto a Capitale	Capitale
Dazio del majale §. 11. — — — — — — Lir.		4. — . —	
Valore degli olmi §. 14. — — — — — — — — — —			36. — . —
Dazj di polli, ed uova §. 20. — — — — — — —		19. 13. 4	
Tassa convenzionale del colono — — — — — — —		45. — . —	
Grano 77. e un quarto dei §§. 21. 24. 34. 41 — —	4. — . —	309. — . —	
Veccioni staja 8. e un terzo §. 21. — — — — — —	3. 3. 4	26. 7. 9	
Fave staja 34. e un quarto dei §§. 25. 34. — — — —	3. 6. 8	114. 3. 4	
Olio libb. 1780. dei §. 27. 35. — — — — — — —	— . 5. 4	474. 13. 4	
Vino barili 123. e mezzo dei §§. 30. 31. 32. — — —	7. — . —	864. 10. —	
Barili 28. e un quarto del §. 37. — — — — —	5. — . —	142. 16. —	
Valore del vino del §. 38. — — — — — —			15. — . —
Ritratto delle mele §. 39. — — — — — — —		60. — . —	
Per le some cinque che ha il Padrone §. 39. — —		10. — . —	
Lenticchie staja 9 §. 41. — — — — — — — —	5. 10. —	49. 10. —	
Frutto della pastura §. 42. — — — — — —		10. 10. —	
Vino stretto barili 19 — — — — — — — — —	3. 10. —	66. 10. —	
Valore del bosco §§. 43. e seg. — — — — — —			2534. 12.
		2196. 13. 9	2585. 12.
Le detrazioni a capitale sono Lir.		412. — . 11	
Resta il frutto del capitale		1784. 10. 10	

Recapitolazione

Il capitale delle Lir. 1784. 12. 10 al 3 e un terz. è di Lir.	53539. 0. —
Debbono dibattersi per le di contro detrazioni nude	1650. 15. —
Resta il valore del Podere	51888. 10. —
Sono Scudi.	7412. 4. 1

Deve aggiungervi

Per il valore del legname del bosco Lir. 2534. 12.		
Valore degli olmi — — — — —	36. — . —	S. 367. 6. 2
Valore del vino del §. 38 — — —	15. — . —	
Sono in tutto — — — — — — —		S. 7780. 4. 2

Mezzo Braccio Toscano.

Stato passivo del Podere 71.

	Detrazioni a Capitale	Detrazioni Nude
Resarcimento della strada §. 2. — — — — — — Lir.		10. — . —
Pronti resarcimenti alla casa §. 7. — — — — — — — —		67. — . —
Mantenimento della casa §. 8. — — — — — — — —	5. — . —	
Rimondatura del fontone §. 9. — — — — — — — —	1. 3. 4	
Pronti ripari al mattento §. 15. — — — — — — — —		2. — . —
Mantenimento annuo del medesimo §. 15. — — — —	10. — . —	
Costruzione della nuova fabbrica §. 19. — — — — —		700. — . —
Per arrompere il terreno §. 23 — — — — — — —		48. — . —
Mantenimento d'ulivi §§. 28. 35. — — — — — — —	4. 18. 2	
Pali 719 dei §§. 30. 31. 32. 37 a Lire 5. il 100. — —	35. 19. —	
Mantenimento di viti dei §§. 30. 31. 32. 37 — — — —	99. 8. 6	
Vino mancante, o sia delle rimesse dei §§. 30. 31. 33. 37. — —		116. 8. 6
Mantenimento dei testucchi §. 31. — — —	1. 3. 1	
Spese per i magliuoli §. 33. — — — — — — — —		63. 6. 8
Costruzioni delle lunette §. 36. — — — — — — — —		20. — . —
Mantenimento delle medesime §. 36. — — — — — —	1. — . —	
Spesa per fare delle rimesse a Lire —. per ciascheduna		9. — . —
Mantenimento dei meli §. 37. —	1. 4. 10	
Gabella dell'olio a ragione di Lire 16. 8. ogni 28 libbre	26. 19. 4	
Gabella del vino a ragione di Lire —5 4 la soma — —	20. 1. 8	
Gabella delle lenticchie a Lire —1 lo staja —	— . 18. —	
Gabella delle mele a ragione di Lire —1.4 ogni 100 libbre	4. — . —	
Per la parte dominica della Decima Parrocchiale —	3. 15. —	
Per la Tassa di Redenzione — — — — — — — — —	180. — . —	
Per l'Agenzia — — — — — — — — — — — —	56. — . —	
Spese ai contadini per i trasporti — — — — — —	30. — . —	
	412. — . 11	1650. 15. 2

7in.

Della Stima
Dei Frutti pendenti
Teorie legali
Ridotte alla pratica
Per uso del Foro
E degli Stimatori
Del Dottore
Anton Maria Fineschi
Di Siena.

In Siena 1790
Nella Stamperia di Luigi e Benedetto Bindi
Con Licenza de' Superiori.

Riflessioni

Per quanto la contrattazione dei Fondi sia antica, forse quanto il Dominio, pur tuttavolta la storia delle Nazioni, gli usi delle quali ci sono noti più da vicino, non ci somministra riscontro alcuno, che vi fosse una Legge, prescrivente il modo di valutarli.

Gli ordini dati da Dio agl'Israeliti dopo la schiavitù dell'Egitto, che proibivano la traslazione del dominio del Fondo e permettevano l'alienazione del dritto solo di percipere i frutti per un tempo certo e determinato, impedivano in conseguenza, o rendevano infruttuoso il metodo di valutare i predetti Fondi.

„Santificherai (disse Dio nel Cap. 25. del Levitico) l'anno „cinquantesimo, e annunzierai la remissione a tutti gli abitanti „del tuo paese, perciocchè egli è l'anno del Giubbileo. Ognuno „tornerà alle sue possessioni, ed ognuno alla sua famiglia.....

„L'anno del Giubbileo tornerà ciascuno nei suoi beni.

„Quando venderai qualche cosa ad un tuo concittadino, o „comprerai da lui, non affliggere il tuo fratello, ma regolerai „la compra sul numero degli anni, che vi sono fino al Giubbileo; „e quegli venderà a te a ragione del prodotto: quanto più anni „vi resteranno dopo l'ad Giubbileo, tanto sarà maggiore il „prezzo, e quanto il tempo sarà minore, tanto calerà il prezzo „della compra: perciocchè quegli vende a te il tempo di „raccogliere i frutti.....

„Parimente la terra non si venderà per sempre, perciocchè „ella è Mia, e voi siete in essa stranieri, e Miei coltivatori.

„Per la qual cosa tutti i Fondi, che voi possiederete, si „venderanno colla condizione del riscatto.....

„Che se non può egli trovar modo di rendere il prezzo, riterrà „il compratore l'effetto comprato fino all'anno del Giubbileo, „perchè in quest'anno tutte le cose vendute torneranno al „padrone, e possessore primiero.

Questa maniera di vendere, la quale in sostanza non è altro, se non che un'affitto, non escludeva il bisogno di una misura:

Prefazione

superficiaria per molti casi.

Dal Sacro Testo non abbiamo veruna di tai misure. Il Lamy nel suo Apparato Bibblico dell'edizione di Venezia del 1767. a 292. ci descrive alcune misure longitudinarie, e ci dà il nome d'una soltanto che sembra superficiaria, senza dirci per altro la dimensione.

La prima di tai misure è il Tophac composta del diametro di quattro dita, che è la stessa del Dochme dei Greci, e del Palmo dei Romani, come vedremo.

Dodici di questi diti formavano una misura chiamata Zerèth, e ventiquattro ne formavano altra chiamata Ammà dagli Ebrei, e che il Lamy chiama Cubitus. Ne da un'altra che denomina Calamus, che di sei dei predetti cubiti era composta. Dice, che il Chibrat era uno spazio grande, la di cui quantità resta ignota, e questa era forse superficiaria.

Non abbiamo maggiori notizie dalla Mischnà che è una collezione di Leggi non scritte date da Dio a Mose, e fra gli Ebrei passate per tradizione, finchè il celebre Rabino Giuda non l'ebbe raccolte in un libro chiamato Mischnà, che suona Iteratio legis, dopo la morte di Gesù Cristo, in un tempo che non è ben noto, ma che non passa i due secoli da detta morte.

Si rileva solamente dalla Mischnà, che misuravano colle funi. Nel Talmud, ch'è il comento alla Mischnà, nei due libri denominati Meziahà e Badrà, per fuggire l'inganno del prossimo, si proibisce, nel caso di assegnazione di parti a due Fratelli, di misurare colla stessa fune, ad uno in tempo d'estate, all'altro d'inverno, il che di fatto può portare a non piccola conseguenza.

Nella stessa oscurità ci troviamo rapporto ai Greci. Non si sa che fosse presso di essi impedita l'alienazione dei Fondi: ma si sa che avevano delle misure. Erodoto, Erone, Giulio Polluce, e gli altri, dai quali ha attinte le sue notizie il celebre Giure-Consulto Luca Peto, ci hanno

Prefazione

tramandata la qualità, e nomi delle longitudinarie, senza farci menzione di quelle della superficie.

La scultura, che presso di essi fioriva nel massimo grado, aveva fatto inventare certe piccole misure, inservienti forse alle proporzioni, ma ne avevano ancora molte per le distanze.

Il Dattilo, che era la più piccola, era il diametro di un solo dito

Il Dochme, Dactylodochme, il Palesta, ed il Doron, che sinonimi, comprendevano quattro di tali diti.

Quello spazio, che passa fra la punta dell'indice, alla punta del pollice, tenendo le mani stese, serviva per una misura, che chiamavano Lycas, la quale era composta di dieci tali diti, o diametri che voglia dirsi.

L'Orthodoron era un'altra misura d'undici diti, ed era pigliata dalla distanza che passa fra la congegnatura della palma al braccio, chiamata Carpo dagli Anatomici, fino alla sommità del dito medio, tenendo la mano stesa.

Di dodici diametri era composta la misura chiamata Spithame, che si supponeva essere il giusto spazio, che passa debbe fra la sommità del dito mignolo, e la sommità del pollice, tenendo sempre le dita stese.

Sedici di tali diametri formavano il piede.

Altra misura era composta di circa diciotto diti, e supponevasi essere il giusto spazio dal gomito all'attaccatura delle dita alla palma, attaccatura chiamata dagli Anatomici Metacarpo. Questa misura chiamavano Pygme.

Venti dita aveva la misura chiamata Pygon, che dicevasi quello spazio, che passa fra il gomito, e la falange inferiore del dito medio, che solamente si chiama Rhora.

E finalmente ventiquattro dita aveva il Cubito, dedotto da quello spazio, che passa fra il gomito, e la sommità del dito medio, tenendo il braccio, e la mano stesa.

Era l'Orgya, o sia Passo una misura di quattro cubiti. Il Plethron indicava una distanza di cento piedi,

Prefazione

Di seicento piedi era la distanza dello Stadium. Due stadj formavano il Diaulus: quattro l'Hippicon; e finalmente il Dolichos da dodici di tali stadj si componeva.

Si servivano ancora del Miglio, ma non essendo questa di Greca origine, riteneva la distanza, di cinquemila piedi Romani, come era in Roma, della quale si era pigliata per adozione questa misura.

Presso Luciano in un Dialogo intitolato Icaromenippo ho trovato fatta menzione di altra misura denominata Parasange, ed in una nota marginale si dice, che questa misura era di trenta stadj.

Come le applicassero alla superficie ci resta ignoto egualmente, che la maniera di valutarla.

Molto più estese sono le notizie, che abbiamo rapporto ai Romani: poichè o si tratti delle misure longitudinarie, o delle superficiarie, ci sono tanto note, che possiamo farne facilmente il rapporto a quelle dei nostri tempi.

Era il Piede presso i Romani la misura regolatrice, come lo è presso noi il braccio dei nostri tempi. Quattro Palmi formavano questo piede, ed il palmo era composto del diametro di quattro dita.

Sebbene degl'istessi sedici diametri fosse composto il piede dei Greci, come si è veduto, pur tuttavolta quello dei Greci era più lungo della vigesima quarta parte del piede dei Romani stessi.

Dividevasi questo in Once, come la libbra. Quei nomi, che avevano le quantità dell'once ponderali, d'Uncia cioè, Sexcuncia, Sextans, Quadrans, Triens etc. quei medesimi avevano l'once del piede presso i Romani.

Tali once avevano la loro suddivisione per contrassegnare il preciso quantitativo della misura.

Vi è frà gli uomini di lettere una non indifferente questione sopra il giusto rapporto di questo piede colle misure dei nostri tempi. Il prelodato Giure-Consulto Luca

Prefazione

Pria, dopo avere ritrovati in Roma fra le rovine due piedi corrispondenti l'uno precisamente alla metà del braccio attuale di Firenze, l'altro alla metà del soppresso braccio Senese, dopo aver fatto il cubo di ciascheduno e riscontrato, che contenevano quarantotto stara di Miglio, di stara corrispondente, credei, che il piede antico dei Romani sia quello che corrisponde al mezzo braccio Fiorentino, e questa dimensione è stata adottata dal celebre Padre Kamenes nella sua Geometria, senza assegnarne per altro ragione alcuna.

Ho io ripetuti l'istessi calcoli con diversi metodi: mi sono fatto ajutare da Persone di merito conosciuto. mi sono state favorite da Roma delle notizie: mi sono stati da Persone di credito stabilito dimoranti in quella Metropoli favoriti i pesi, ed ho riscontrato, che il mezzo braccio Senese, e non il Fiorentino è il corrispondente al piede antico dei Romani.

Non è questo il luogo di dimostrarlo, ma colle notizie che ho, col confronto delle misure di superficie, e dei fluidi tanto legate e commesse presso i Romani, m'impegnerei di far costare, che la misura superficiaria dei Senesi è quella precisa, che avevano i Romani antichi, e che, se tali misure hanno sofferta variazione in Roma, non l'avevano sofferta in Siena prima delle benigne, e comodissime veglianti Leggi nella Toscana sulle misure superficiarie.

Tralasciata una tal questione per tornare al piede, regolava questo, siccome ho detto, le misure tutte.

Di due qualità ne avevano i Romani, oltre le cubiche, dedotte anch'esse dal piede. Servivano l'une per le distanze, usavano l'altre per denotare il diverso quantitativo della superficie.

Il Passo, lo Stadio, ed il Miglio avevano il primo oggetto. L'Atto Minimo, il Clima, l'Atto Quadrato, l'Jugero, la Centuria; ed il Latto, erano i diversi nomi, che davano alle misure diverse, o diverso quantitativo della superficie.

Era il passo composto di cinque piedi. Lo stadio, il nome ed uso del quale fu trasportato dalla Grecia, come in Grecia dai

Prefazione

Roma fu trasportato il suddetto miglio, era composto di cento ventiquattro piedi, Romani per altro, e non Greci; e di mille passi il miglio si componeva.

L'Atto Minimo era un rettangolo, la larghezza del quale era di quattro piedi, e di cantosanti la sua lunghezza talmentechè quattrocento ottanta piedi quadri di superficie formavano l'atto minimo.

Un quadrato, che avesse sessanta piedi per ogni lato, e così tremila seicento piedi quadri di superficie, era quello, che sotto il nome di Clima si conosceva.

Altro quadrato, che avesse centosessanta piedi per ogni lato, e così quattordicimila quattrocento piedi quadri di superficie, chiamavasi Atto Quadrato.

Questo appunto è la precisa misura dello Stajo a terra di Siena. Ha esso sessanta braccia, che sono centosessanta mezzi bracci per ogni lato, e forma in conseguenza il quantitativo del detto Atto.

Potrà dirmisi che da questo non potrà venire al pari, che la maniera di misurare lo Stajo Senese, corrisponda a quella di misurare l'Atto quadrato, ma che non ne venga di conseguenza, che sia lo stesso il quantitativo, perchè non costi, che il mezzo braccio Senese corrisponda al piede antico dei Romani.

L'obietto è così giusto, che io, la di cui autorità non sarebbe, con ragione, valutato punto, dopo che tanti, e tanti e Valentuomini hanno lasciato, per così dire, materia a questione sull'estensione del detto piede, non posso, nè debbo dispensarmi dal dare in iscritto i motivi del mio sentimento.

E' cosa senza controversia, che l'Anfora dei Romani, la quale era nei liquidi la misura regolatrice delle maggiori, e delle minori, era il Cubo del piede, e che conteneva ottanta libbre d'acqua delle libbre di quei tempi, suddivisosi fra gli altri in stara quarantotto.

Sappiamo dallo stesso Luca Peto, che le libbre Romane del decimo sesto secolo, tempo in cui esso viveva, era più gra-

Prefazione

dell'antica libbra di quattordici scropoli, che lo scropolo era la vigesima quarta parte dell'onza.

Sono stato assicurato da Roma, che dal detto tempo in poi, la libbra Romana non ha sofferta la minima variazione, talmentechè tale è la libbra Romana attuale, quale era ai tempi di Luca Pato. Mi è stato mandato di là, estratto nelle forme autentiche e fatto coi debiti riscontri ai luoghi pubblici, il peso corrispondente alla libbra attuale di Roma. L'ho riscontrato colla libbra Fiorentina attuale, e non è nè più leggiero, nè più grave di un grano, ma sono la cosa istessa.

Fatto il cubo del mezzo braccio Fiorentino, che corrisponde allo stajo a misura di Firenze, ed empito d'acqua, si trovò, che conteneva settantadue libbre d'acqua della Fonte di questa Piazza, le quali, atteso il divario sopra notato dalla libbra antica, danno libbre settantacinque, once otto, scropoli uno.

Il cubo poi del mezzo braccio Senese potè contenere libbre settantasei, once una, e un terzo, che sono precisamente le libbre ottanta di quelle antiche.

Resulta adunque da questo, che il mezzo braccio Senese è il vero piede antico dei Romani, e che lo stajo a terra è precisamente l'Alto quadrato, siccome ho detto.

Se i Valentissimi Uomini, che hanno parlato del detto piede si fossero serviti del riscontro colle misure dei fluidi, non si sarebbono state tante scissure, quante vi sono. Ma essendosi serviti di riscontri incerti e diversi, come sarebbono la misura del miglio, che dal pigliarsi con un'istrumento piuttosto che con un'altro, dal pigliarsi da una parte, o dal mezzo, o dall'altra parte qualunque siasi della strada, da sempre, ed ha sempre un diverso quantitativo: come sarebbono parimente le misure trovate nei sepolcri di Artefici, che non avevano altro oggetto, se non che quello di dimostrare la professione del sepolto, non la misura del piede, e così del resto, incerto, vario, diverso e falso doveva essere il resultato. Tanto basti per mia giustificazione.

Prefazione

Due Actus quadrati congiunti insieme, e che vengono a formare un rettangolo, che abbia un lato di centoventi piedi, e l'altro di dugentoquaranta, e così ventottomila ottocento piedi quadri formavano l'Jugero.

Plinio ed i Grammatici dietro la di lui autorità hanno detto, essere l'Jugero quello spazio di terra, che un paro di boi uniti allo stesso giogo potevano arare dentro di un giorno.

E' questo per altro un'error massiccio, come rilevasi dai trattati di cose rustiche anteriori a Plinio, e o sia sbaglio dell' Editore delle di lui opere, che leggesse Jugum in vece d'Jugerum, o qualunque altro motivo, il vero si è, che l'Jugero era uno spazio certo, e determinato, composto dei suddetti piedi, e che quell'incerto spazio di terra che possono arare in un giorno due boi giunti, spazio soggetto a variare per luoghi, tempi, e circostanze, era l'antico Jugum degli Spagnuoli, non peranche in quel tempo civilizzati.

La Centuria era una dimensione di cento Jugeri. Ma nei tempi posteriori, ritenendo lo stesso nome, fu accresciuta del doppio la dimensione, e componevasi di dugento.

Il Saltus in fine era uno spazio di interi Jugeri quattrocento.

Nei tempi di Vitruvio si trova il cubito fra le misure dei Romani, ed era composto di un piede, e mezzo.

Avevo io rintracciata la massima parte di queste misure, riguardanti i Romani, nel Budeo, Varrone, Catone, Columella, e molti altri, ma essendosi saputo le mie premure di rinvenirle per ultimi oggetti di Agricoltura da un mio singolar Padrone ed Amico, mi procurò con non lieve incomodo il bellissimo trattato de' Mensuris, et Ponderibus Romanis, et Græcis del detto Luca Peto, scolare del celebre Alciato; ed ho avuto luogo di riscontrarvele tutte unite, e quelle ancora dei Greci, che ho riportate.

Tutto ciò non ostante, non si ritrova, quale fosse il mezzo, di cui si servivano i Romani per dare il valore ai Fondi.

Prefazione

Catone, che dà gli avvertimenti a coloro che acquistar vogliono qualche podere, inculca la vicinanza a luoghi popolati, e di facile smercio dei prodotti, il terreno buono, l'aria salubre, e molte altre cose, ma non parla punto del modo di dargli il prezzo. . . . . .

Un egual silenzio si trova nel corpo del Civil Dritto. Quello, da cui può formarsi una congettura, si è il sistema che si teneva nel denunziare quei Fondi, che possedevansi nell'occasione di pagare il dazio. Si ordina, nella L. 4. ff. de Cens. che si debba notare il nome del Fondo la Città, e Comune, nel quale è posto: indicare due confinanti: quanti jugeri sia il terreno tenuto a sementa per anni dieci. quante viti abbia la vigna di quanti jugeri è l'uliveto, e quanti ulivi vi si contengano: quanti jugeri sia il terreno tenuto a prato per anni dieci? quanto il terreno tenuto a pastura: quanto il boschivo per taglia legna, e molte altre cose.

Pare che da questo possa inferirsi, che, per dare il valore al Fondo, si esaminasse lo stato di ciascuna specie di piante, e di terra in particolare, e del frutto, che sono capaci a dare per tempo continuato, molto più che s'impone di scemare il dazio, secondo la variazione di tali piante; e così che un'esame rigoroso, ed una misurazione, non una denunzia del Colono, conforme si usa presentemente, fosse quella norma, che si teneva nel dare il valore ai Fondi.

Questo per altro è un'induzione, non è certezza: e si può perciò asserire, che siamo affatto allo scuro del metodo, che si teneva nel valutare i predetti Fondi, e che non vi è una legge positiva, che lo preserva.

Non hanno avuta la stessa sorte i frutti dei Fondi istessi, poichè rapporto ad essi se ne sono fatte delle savissime costituzioni, le quali sono del tutto ignote agli Stimatori: su d'essi hanno deciso i Tribunali: d'essi hanno parlato i Dottori del nostro Dritto.

Si è dato un tempo ad intendare di chi aveva interesse

Prefazione

nella divisione, e valore di tali frutti, ch'era questa una cosa staccata affatto dalla Provincia Legale si sono introdotti certi abusi sotto il nome di Pratica al solo oggetto di non durare fatica alcuna, e di lucrar molto nel tempo istesso: si sono tenuti, non dirò il perchè, lontani i Giudici, ed i Curiali dalle ispezioni, che potevano nascere su tal proposito: tutto è stato ridotto a mistero, ed arcano impenetrabile a chi non fosse della professione dello Stimatore.

Se è accaduto mai qualche discordia, il che per altro è stato rarissimo, perchè non sono mai mancati dei compensi, buoni o cattivi, poco importa, onde conciliare queste discordie è finito sempre ogni cosa su i tavolini dei Computisti, sicchè un soggetto, che rapporto al disegno appartiene solo al Legale, è diventato o meramente Rustico, o meramente Aritmetico; quando non può essere nè l'uno, nè l'altro, se no che rapporto all'esecuzione.

Vi sono stati degli Stimatori integerrimi, che si sono consigliati col Legale nei casi dubbj. Ma (sia lecito il dirlo) siamo al totale come l'eccezione alla regola; e quel che è peggio, questi sono quei Periti, l'opera dei quali è richiesta meno degli altri.

Tra i Computisti ancora ve ne sono degli abilissimi, ed illibati, ma per lo più, o non sono interpellati, o se lo sono, hanno delle notizie pratiche, che, come farò vedere nel corso del mio scritto, in alcuni casi non convengono, nè punto, nè poco colle giustizie, e mancano molte per necessità di certe altre notizie, il rintracciare, e schiarire le quali non si può fare, se non che dal Legale di professione, e qualche volta con più sentenze.

L'aver io date alla luce le mie Teorie, per fare le stime dei Predj Rustici, è stata la ragione, che mi sono state fatte delle premure per diverse parti, acciò compilassi le Teorie Legali, e Pratiche per stimare i Frutti pendenti nei casi di divisione da tali Frutti, e procurassi di trattare la materia;

Prefazione

in modo da renderla intelligibile ancora agli Stimatori.

Questo è quello che ho preteso di fare, ma debbo avvertire, che non intendo di parlare di altri Frutti, se non che dei Naturali, ed Artificiali, perchè, per buona fortuna, nelle ispezioni dei Frutti Civili non si sono mai ingeriti gli Stimatori.

Non intendo neppure di entrare in dettaglio dei casi, nei quali ha luogo tal divisione. La Provincia è meramente legale, e non può cadere sotto il giudizio di alcun Perito. Suppongo adunque, che tali Frutti debbano dividersi, senza esaminare, se sia la volontà o la necessità, che vogliano tal divisione, giacchè per la norma degli Stimatori, per quanto possa essere diversa la causa, sempre gli stessi sono gli effetti. Esporrò adunque le Teorie generali, e passerò in seguito all'applicazione delle medesime all'atto pratico.

Rammento in fine, che scrivo in Siena, e che gli usi di questa, e del suo Stato sono presi di mira principalmente. Non è per altro difficile l'applicazione ad altri casi particolari con quelle modificazioni, che richiedessero le circostanze.

Della Stima dei Frutti pendenti

Capo I.

Quali cose vengano sotto il nome di Frutto.

1. Sotto il nome di Frutto, per l'oggetto di cui si tratta, non s'intende solamente quel prodotto del terreno, delle piante, che la Providenza ha destinato pel cibo degli uomini, e degli animali, ma ne viene ancora tutto ciò, da cui può cavarsi un contante, salva la sostanza della cosa; questo contante si cavi una volta l'anno, o vi voglia un certo periodo d'anni per ricavarlo.

2. Non vengono adunque sotto la categoria dei Frutti solamente il grano, vino, olio, le mele, le pere, le ghiande, il fieno, e gli altri Pascoli, ma ancora quel legname, che senza dar la morte alle piante, alberi, arboscelli, e frutici, si recide ogni tanti anni a fior di terra, o a mezzo fusto per gli usi della vita umana, e dell'arti.

3. Dico, salva la sostanza, perchè generalmente parlando, ciò che è addetto per natura alla destruzione, come sono fra gli altri gli alberi propriamente chiamati gli abeti ed altri simili, che si tagliano dalle radici per gli usi umani, senza che naturalmente rimanano, e vegetino come prima dalle barbe, o coppata che voglia dirsi, non possono essere mai considerati in se stessi come Frutto, perchè supponendo il Frutto una riproduzione, o sia un producente ed un prodotto, che si rinnova, e rinasce ogni tanto tempo, se non vi è questa riproduzione per essere tali alberi e causa, ed effetto nel tempo istesso; se non vi può essere una naturale riproduzione, che venga ugnale alla prima, non possono essere neppure,

considerati come Frutto, ma lo debbono essere soltanto per capitale.

4\. Ho soggiunto motti generalmente parlando, perchè in qualche caso le piante istesse, che si distruggono, possono essere considerate, come Frutto, quantunque per natura siano capitale, e questo accade, quando per la fertilità del suolo, che le produce dal seme, senza l'industria umana; come accade negli alberi ghiandiferi, sono talmente cresciute di numero, che vi è la necessità, o l'utile di diradarle ad uso d'arte, acciò quelle che restano, vegetino meglio, si mantengano sane, ed in buon stato, e produr possano un maggior frutto.

5\. Si staccа tutto ciò dalla L. Divortio ff. solut. Matrim. § si fundum „ ivi „ Si fundum viro uxor dederit, itque inde „ arbores deciderit, si hæ fructus intelliguntur, pro portione „ anni debent restitui. Puto autem, si arbores cæduæ fuerint, „ vel germinales, dic oportere in fructu cedere: sin minus, „ quasi deteriorem fundum fecerit maritus, teneri. Sed, si „ vi tempestatis deciderint, dici oportet pretium earum „ restituendum mulieri, nec in fructu cedere „. E può vedersi il Lagunez de Fructib. part. prim. cap. 6., e la magistrale Decisione dell'Illustriss. Sig. Uditore Pompeo de Malazzo lignorum, oggi meritissimo Uditore Segretario del Regio Diritto nella Montis Ervi, et Boccheggiani Incision. Arbor. del 29. settemb. 1770 fra S. E. Salviati, e la Comunità di Boccheggiano.

6\. Anche le viscere del terreno danno dei prodotti, i quali possono considerarsi come frutto, e questo è, quando tali prodotti si riproducono, come sarebbono le cave perpetue, e non temporali, d. L. Divortio § si vir in fundo „ ivi „ „ Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas marmoreas „ invenerit, et fundum fructuosiorem fecerit, marmor, quod „ cæsum, neque exportatum est, mariti est, et impensa non „ est ei præstanda, quia nec in fructu est marmor, nisi talis

„ sit, ut lapis ibi renascatur, qualis in Gallia sunt, et in Asia.
„ Sed si creta fodinæ, vel argenti fodinæ vel auri, vel cujus
„ alterius materiæ sint, vel arenæ, utique in fructu habentur„

7. Le acque ancora hanno il loro frutto, poichè i pesci, che ivi esistono non per l'oggetto di conservarli temporariamente, ma per il fine di moltiplicarli, vengono considerati per frutti anch'essi, siccome ancora vengono considerati per tali quegli animali, che si ritrovano dentro ai parchi nel modo, e pel fine istesso; come dopo la L. Fines, alias Limes, alias Fines ff. de action. empt. L. Item si fundi L. Usufructuarium §. quod in agro ff. de usuf. fermano il Corrasio, Guido Pap. e gli altri riportati dal Cagnaz. de fructib. part. 1. cap. 17. n. 61. 81. et seqq.

8. Gli animali ancora hanno il loro frutto, ma meritando questo una lunga discussione ed esame, mi riservo a parlarne in un capo à parte.

9. Veduto così, quali cose vengano sotto il nome di Frutto, passeremo a vedere nel

Capo II

Cosa sia la Rata, e come se ne faccia la divisione.

1. Checchè sia della distinzione di questo termine Rata in Legale, Giudiciale, Convenzionale, e Testamentaria, e delle conseguenze diverse, che ne derivano, è certo, che nel caso nostro non vuol dire altro se non che porzione di tempo: poichè tutto ciò, che riguarda la distribuzione delle quote; se tal distribuzione debba farsi a capi, o in diverso modo, e tutte l'altre ispezioni, che nascono in dispute di questo genere, non hanno punto che fare cogli Stimatori, i quali, a volere che le cose vadano bene, non debbono fare altro se non che conoscere il quantitativo de frutti, farne la relazione, e lasciare dopo, che dai Curiali si pensi al resto.

Della Stima

2. Ma, per dire il vero, la colpa del farsi male le cose non è degli Stimatori, o non lo è per lo meno per il totale. Se un Curiale esce punto punto da quel barbaro stile di infilzare o a dritto, o a torto quattro dottrine, alle quali l'avversario ne contrappone altrettante, che per lo più stanno in opposizione coi casi di cui si tratta, se cerca di sollevarsi alcun poco sopra il comune, ed acquistare quelle notizie, che sono necessarie per l'intelligenza dei Testi, che di tutto parlano, se procura di mettersi in istato di non dovere ciecamente deferire dal sentimento di persone comprate ordinariamente a contanti, non mancano i maritori fra i Curiali istessi, che conoscendosi molto al di sotto, procurano tutti i mezzi possibili per iscreditarlo, e metterlo fra le classe dei dissipati, e distratti, quasichè il mestiere del Curiale fosse un mestiere puramente meccanico, e non avesse bisogno di alcun ajuto; quando all'opposto, per farlo bene, sarebbe necessario (il che è impossibile) sapere tutti i mestieri, tutte le scienze, giacchè a più presto, o più tardi, più spesso, o più di rado, tutto capita sotto l'esame dei Giudici, e dei Curiali, e si debbe allora ricorrere a dei Periti nelle respettive scienze, e nell'arti, una parte dei quali vedendo, che il dialetto loro non è intesa, azzardano a sostener tutto contro le leggi sacrosante della buona fede, e del giusto, e con dispendio eccessivo dei litiganti, cosa, che non accaderebbe, se vi fosse maggior cultura in quei Curiali, che vivono d'impostura, e si fanno pompa dell'ignoranza.

3. Ma tornando al proposito, dico che la maniera di proporzionare, e assicurare questo tempo, e così di assegnare a ciascuno la propria rata, si ricava dal Testo nella L. Divortio, che finge diverse fattispecie.

4. Si suppone nella prima, che dalla moglie sia dato un Fondo al marito il primo giorno d'Ottobre, e non per anche vendemmiato; che il marito il primo di Novembre alloghi il Fondo; che l'ultimo giorno del successivo Gennajo segua il divorzio fra la moglie, che ha consegnato, ed il marito,

che ha ricevuto il predetto Fondo. Si domanda qual porzione di frutto debba appartenere al marito, e decide Papiniano, che gli appartenga la terza parte in compensazione dei quattro mesi, che ha sostenuti i pesi del matrimonio. „ Divortio facto, fructus „ dividi, ait, non ex die locationis, sed habita ratione præcedentis „ temporis, quo mulier in matrimonio fuit. Neque enim, si „ vindemiæ tempore fundum in dotem datum sit, omnque „ vir ex Kalendis Novembris primis fruendum locaverit, „ mensis Januarii suprema die facto divortio, retinere virum „ et vindemiæ fructus, id ejus anni, quo divortium factum est, „ quartam partem mercedis æquum est. Alioquin, si collectis „ vindemiis altera die divortium intercedat, fructus integros „ habebit. Itaque, si in fine mensis Januarii divortium fiat, „ et quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiæ fructus, „ et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, „ ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur „.

5. Si finge nella seconda, che sia dato il Fondo al marito subito dopo fatta la vendemmia, che il marito lo affitti il primo di Marzo, che il primo d'Aprile segua il divorzio, e si domanda, qual porzione del canone spetti al marito, se cioè la duodecima solamente per essere scorso un mese solo dal giorno del fatto affitto, e risponde Papiniano istesso, che se gli debbe il canone da quel giorno, nel quale fu dato il Fondo. „ Ex contrario „ quoque idem observandum est: nam si mulier, percepta „ vindemia, statim fundum viro in dotem dederit, et vir ex „ Kalendis Martiis eundem locaverit, et Kalendis Aprilibus „ primis divortium subsecutum fuerit, non solum partem „ duodecimam mercedis, sed pro modo temporis omnium „ mensium, quo dotale prædium fuerit ex mercede, quæ „ debebatur, portionem retinebit „.

6. Nella terza si finge, che una donna si mariti, e consegni al marito il primo di Novembre un Fondo, tenuto in parte a sementa, ed in parte a vigna, che segua fra i conjugi il divorzio il primo di Agosto, e si domanda, qual porzione

spetti al marito tanto delle sementi, quanto del vino, e risponde lo stesso Giureconsulto secondo l'esposizione dell'Accursio; che tre quarte parti spettano al marito per i nove mesi, che ha sostenuto i pesi del matrimonio, e che spetta il resto alla moglie. „Item si messes ejus anni quo divortium factum est, colonum „ex forma locationis sequatur: ante vindemiam soluto „matrimonio, nihilominus pecunia messium in computationem „cum spe futurę vindemię veniet„.

Capo III

Objezioni contro le Resoluzioni del Testo, o Repliche che le giustificano.

1. Sembra strano ad alcuni, che uno, il quale lascia un Fondo in tempo, in cui le sementi non sono per anche in terra, come sarebbe per esempio il primo d'Ottobre, debba partecipare delle raccolte di generi, che si seminano posteriormente, e così quando non ha più dritto sopra del Fondo: siccome sembra strano, che uno, che entra proprietario in tempo prossimo alla raccolta dei frutti, debba parteciparne, quando le fatiche, e le spese sono state commesse da chi era padrone del Fondo istesso.

2. La ragione per altro, e l'equità persuadono, che non debbe farsi diversamente. Chi lascia la terra non sementata, la lascia con certe disposizioni, senza le quali non potrebbe concluder nulla; o pochissimo, se non vi fosse il concorso degli ajuti esterni.

3. Per la reciproca comunicazione, che passa fra la terra, e l'atmosfera, senza i vapori, ed esalazioni della terra non vi sarebbono meteore nell'aria, e senza le meteore non vi sarebbono produzioni almeno viventi. Toaldo, Meteorologia applicata all'Agricoltura.

4. Nel tempo che la terra è priva delle sementi, s'imbeve

degli spiriti vegetabili, che alimentano posteriormente i semi, e le piante che ne provengono, siccome le perpetue, che già si esistono. Se la terra è stata tenuta in riposo per seminarvi a suo tempo la specie istessa, era il riposo uno stato di quasi necessaria preparazione. Se non si è tenuto in riposo, perchè siasi l'uso d'alternare i semi, lo stato di preparazione è incominciato dal tempo della recisione dal suolo della specie istessa, per quanto se ne sia stata gettata posteriormente una diversa; perchè non tutte le piante si nutrano nel modo istesso.

5. E' giusto adunque, che chi consegna un terreno rivestito di una qualità necessaria, che non cade sotto dei sensi, e non può in conseguenza venire sotto di un calcolo particolare, ma che è certissimo che debbe recare un utile a chi riceve il terreno, abbia anch'esso la porzione di quest'utile, e l'abbia a ruta di quel tempo, nel quale per necessità la terra non gli ha fruttato, dal tempo cioè dell'ultime raccolte di quell'anno, non dal tempo, in cui non ha fruttato per capriccio, come farò vedere posteriormente.

6. Oltre a questo, egli è certissimo, che un proprietario di un terreno debbe essere considerato, come un capitalista. Non poteva, nè doveva far uso del capitale; ma doveva, per necessità tenerlo morto per qualche tempo, altrimenti, quando non si tratti degli orti, non avrebbe avuto i frutti successivi, perchè hanno i semi un certo periodo, prima del quale, se si fidassero al terreno, non recherebbono profitto alcuno.

7. Per natura adunque della cosa ha tenuto perduto il suo capitale. Lo passa ad altri; e chi lo riceve non lo tiene perduto, come avrebbe dovuto farè, quando l'avesse avuto prima. E' dunque di ragione che l'antecessore (1) venga ricompensato, per aver tenuto perduto il suo capitale necessariamente, e che lo ricompensi il successore, che profitta dei vantaggj di questa perdita, che avrebbe dovuto fare esso stesso.

8. Vi è anche la ragione, che si adduce commemente, che

cioè, per quanto la percezione del frutto si faccia in poco tempo, tuttavolta si considera, come fatta nel corso di un'anno intiero. Ma questa ragione ne suppone un'altra, che la regga, che dimostri cioè, perchè debba considerarsi, come fatta nel corso di un'anno intiero, e tal ragione reggente credo sia o l'una, o l'altra delle sopraddette, o tutte due unite insieme.

9. Rapporto poi a quello, che partecipa dei frutti prossimi a maturare, l'equità non vuole, che il successore dica all'antecessore, che colga i frutti tali quali sono il giorno, in cui lascia i beni, quantunque immaturi. All'opposto poi, siccome l'antecessore non ha il dritto di percipere i frutti d'un fondo alieno; così l'equità parimente vuole, e lo vuole la giustizia, che di tali frutti fatti maturi ne appartenga una porzione al successore, a tempo del quale ha finito il frutto di maturare, e ciò in conseguenza del suo dominio.

10 La resoluzione adunque della Legge, che assegna la porzione del frutto al marito, ancorchè nel tempo che godeva il Fondo non fosse gettato il seme, e gliene assegna una parte dei nati prima, è giustissima e ragionevole, ed è fondata sull'equità della Legge stessa; che non permette lucrare coll'altrui danno.

Capo IV.

Dell'Anno della Rata.

1 All'oggetto di fare quella divisione, che ha fissata la Legge, all'oggetto di dare a ciascuno la propria rata, è necessario fissare i punti dai quali debbe incominciare, e nei quali debbe finire il tempo; si debbe insomma determinare il periodo dell'anno per quell'oggetto, di cui si tratta.

2. Per quanto l'anno in generale comprenda uno spazio

dei Frutti Pendenti.

di trecento sessantacinque giorni, e sei ore, per tutta volta ne è diverso il principio, diversa ancora n'è la durata secondo la diversa materia, di cui si tratta

3. Quindi la diversità dell'anno Solare, Ecclesiastico, Scolastico ec.; e quindi i diversi effetti, perchè ciò, che si adatta ad una materia, ciò che conviene ad un fine, non può adattarsi, nè convenire anche agli altri indistintamente

4. L'Agricoltura ha per oggetto la percezione del frutto, onde sembra giusto, che subito che si sia ottenuto il fine, si debba dire cessato l'anno: ed in conseguenza, che il principio del detto anno sia quel tempo, nel quale è fatta la percezione di qualche frutto, e così che l'anno si debba intendere essere quello spazio, che passa fra l'una raccolta, e l'altra della specie istessa: Peregrin. de Fideicom. art. 49. n. 102. „ivi„ Si autem „utilitates percipiuntur pro aliqua parte anni, veluti messis, „et vindemia, videtur annum dinumerandum ab una messe „ad aliam„

5. Vi è la disputa fra i D.D., se quest'anno debba incominciare dal punto della finita recisione dei frutti dal suolo, e dalle piante, ovvero da quello, nel quale uno possa servirsi, e far uso dei frutti istessi, come sarebbe, se dalla vedemmia, o dalla svinatura, se dalla segatura, o dopo finita la tribbiatura, e così del resto.

6. Noi per altro non siamo nel caso di esaminare questa questione, sulla quale può riscontrarsi la L. Usufructuarius 15 ff. quib. mod. usuf. e molti altri riportati dal Romus de Re agrar. respons. 6. perchè nel caso nostro non si considerano i diversi modi della percezione, ma quelli soli di una fisica produzione, onde non importa nulla, se vi vogliano dieci, venti, o più giorni, per far uso dei frutti, che son raccolti. Nell'oggetto nostro pertanto debbe incominciare l'anno del giorno, nel quale i frutti sono finiti di separare dal suolo, o dalle piante, perchè in quel giorno cessano la terra, e le piante di alimentarli, e la disposizione dell'una, e dell'altre da tal punto in poi resta

a carico dei frutti dell'anno nuovo; onde la questione del pagamento del canone convenuto coi frutti istessi del Fondo, e tutte l'altre, che si fanno per fissare un diverso principio d'anno, non influiscono nè punto, nè poco nel caso nostro. I nostri Pratici, fra i quali il Corradino de Jur. Prelat. art. 27. n. 13. e i di lui seguaci credono, che nei frutti industriali debba l'anno incominciare dal giorno del gettato seme, senza darne per altro ragione alcuna. Ma se si facciano le riflessioni, che sopra; se si consideri, che il lavoro del terreno sta a carico della nuova raccolta, perchè non può aversi questa senza di quello, sarà facile il persuadersi, che la raccolta e non la sementa è quella che forma l'epoca dell'annata.

7. Dall'aver fissato di sopra, che per anno si debba intendere quello spazio, che passa fra l'una raccolta e l'altra della specie istessa, ne nasce, che ciascuna specie ha il suo anno, sebbene in alcune sia un poco corto, ed in alcune sia un poco lungo.

8. Nelle viti, negli ulivi, nel grano e simili generi, che si sogliono raccorre una volta l'anno, l'anno è di trecento sessanta giorni. Nel fieno in quei luoghi, nei quali possono innaffiarsi i prati, per segare l'erba due volte l'anno, l'anno è di sei mesi. Nei boschi cedui chiamati dolci, che si sogliono tagliare ogni dieci anni, è di dieci anni. Nei boschi chiamati forti, nei quali non si fa il taglio se non che ogni venti anni, è di venti anni, e così del resto. Così si fissa dalla detta L. Divortio §. quod in anno „ivi„. Quod in anno dicitur, dici potest et in sex mensibus si bis „in anno fructus percipiatur, ut est in locis irriguis. Sed et in „pluribus annis idem dici potest, ut in sylva cedua. Item „si locatio agri talis sit, ut super annuam mercedem quinquennio „quoque aliquid amplius prestatur„. E lo fermano ancora l'Antonello de temp. leg. cap. 48. n. 5. Cancer. variar. part. prim. cap. 15. n. 60. Gratian. disc. cap. 471. de Luc. de Alienat. disc. 1. n. 34. e 37.

9. Si stilla in molti luoghi di fare altre semente in quello stesso terreno, nel quale è stato raccolto il grano. La Glossa

pallo stesso. § quod in anno prevede questo caso e ferma, che i due prodotti, del grano cioè e della sementa fatta posteriormente alla raccolta del grano, debbano considerarsi come raccolte di due diversi anni, uno più fertile, l'altro più sterile,, ivi ,, Sed quid si in ,, primis sex mensibus est melior fructus, puta frumentum, et secundum ,, milium? Respondet idem quod esset si uno anno fertilior ,, fructus esset, quam in alio,,.

10. Mi credo per altro in dovere di riferire il mio sentimento, e questo si è che la fattispecie della Glossa può adattarsi benissimo al marito, il quale ha avuto il Fondo dotale in tempo, in cui le semente del grano sono già fatte, e lo lascia dopo fatte quelle del miglio nel terreno istesso, dove era il grano, e nell'istesso anno, ma che non possa mai adattarsi al caso del Compratore che acquisti il puro, e nudo stabile, nè a tanti altri, allorchè o il contratto segue pendente il grano, e nella futura sementa del miglio non può aver dritto il venditore, perchè non si pone niente del suo, nè è compensabile dell'aver tenuto morto il terreno per aspettare il tempo della sementa del miglio o il grano è segato, e non si ha dritto il compratore, onde non può mai darsi, che o il venditore, o il compratore partecipino nel tempo istesso di due frutti di diversa specie, che non solo non nascano contemporaneamente, ma anzi non nasce l'uno se non dopo che l'altro è già raccolto.

11. Vi è anche un'altro caso comunissimo, ma che non è stato preveduto nè dalla Legge, nè dai Dottori, forse perchè non se lo sarebbono aspettato mai nè l'uno, nè gli altri, e questo si è di aver tenuto l'interessore, morto il terreno per più di un anno, senza gettarvi seme veruno, quantunque i mezzi non gli mancassero, o gli mancassero per accidente.

12. Su questo proposito ho detto quanto basta nelle mie Regole Rustico-Legali per fare le stime dei Fidi Rustici. Soggiungerò solamente, che quest'atto volontario, e necessario che sia; perchè non s'intenda il proprio interesse, o manchino le forze, non debbe fare stato rapporto al compratore, nè agli altri

successori, ma debbe considerarsi come terreno, nel quale sia stato effettivamente seminato nell'anno scorso, come dimostrerò al Capitolo dei Colti.

13. Contenendosi diversamente, ne nascerebbe l'assurdo, che il successore in tempo prossimo alle semente, correrebbe il rischio di vedersi portar via quasi tutte le raccolte di tale semente, che facesse esso, quando fosse stato tenuto in riposo il terreno più anni consecutivi.

14. Se poi si tratti di quei luoghi, nei quali non si sono le colonie, ma tutto si fa a mano dei faccendieri, non può l'anno regolarsi rapporto ai grani dal tempo, che passa fra l'una raccolta, e l'altra, nè dividersi in mesi dodici, come costumasi nelle colonie, ma debbe dirsi essere l'anno di tanti mesi, quanti ne passano fra la sterpatura, e la raccolta, che non possono essere meno di dieciotto, o diciannove.

15. Per bene intendere questa conclusione bisogna sapere, che nelle Maremme Senesi, ove il terreno è molto, e la gente poca, non si dà un turno, nè un periodo al terreno, come nelle colonie. Si è fatta oggi la raccolta in un luogo? Si va domani a farla in un altro. Quando si suole ritornare al primo, o farla ancora in un luogo nuovo, la terra ha già prodotti, ed alimentati molti sterpi, marruche, ed altri arbusti. Al Gennajo si incomincia a lavorare tutti questi imbarazzi, il che chiamasi sterpare. Vi si passa poi coll'aratro nel mese istesso, che dicesi scobinare la terra. Al Marzo vi si ripassa coll'aratro, ma con direzione diversa, e dicesi vocitare il terreno. Vi si passa al Maggio la terza volta con direzione diversa della seconda, e rinterzare si chiama questo lavoro. La fertilità del suolo dà causa alla riproduzione di nuovi sterpi dopo del Maggio. Al Settembre si lavora, e questa è la seconda sterpatura, dopo la quale vi si ripassa la quarta volta coll'aratro, dando ai solchi quella direzione, che debbono avere nella semente; e per questa dicesi rinquartare, o mettere a verza presso noi, che è l'equivalente del rinfrescare presso i Romani dei nostri tempi

16. Se dunque si incomincia ad operare per necessità nel terreno al Gennajo, e la raccolta segue dentro il Giugno, o ai primi di Luglio dell'anno posteriore, ne segue, che l'anno sia di diciotto, o diciannove mesi, siccome ho detto.

17. Queste sono quelle Teorie, che ho ritrovate nel Civil Diritto su tal materia, e che potrebbono essere sufficientissime per risolvere qualunque caso, ma siccome si vuole, che io mi adatti alla capacità degli Stimatori, una gran parte dei quali è molto probabile, che non si picchi di gran dottrina, così mi farà un dovere di applicarle alla pratica per quanto mi sia possibile.

Capo V.

Dell'anno Pratico.

1. Tenendo fermo il sistema, che l'anno per una specie di frutto incominci dal punto, in cui il frutto di quella specie è stato reciso dal suolo, o dalle piante, cap. 4. n. 6., ne viene di conseguenza, che il principio dell'anno non possa essere il medesimo in tutti i luoghi, sebbene per tutto si tratti della stessa specie, perchè non per tutto segue la maturazione dei frutti nel tempo istesso. Si debbe adunque aver riguardo al luogo, nel quale si debbono fare le divisioni per regolarsi secondo il clima di quel paese.

2. Nei presi di Siena, ed in quei luoghi, che si ritrovano nelle medesime circostanze è stato costumato di fissare il principio dell'anno rapporto al grano, fave, e l'altre biade dal venti di Luglio, e ciò perchè, per quanto le fave si seghino prima del grano, e la scandella dopo, pur tutta volta, siccome la segatura di queste diverse specie forma un'opera continuata, e non interrotta, si è pigliato il compenso di fissare un tempo medio, che faccia stato, per evitare le spezzature, onde essendo stato ridotto in uso questo sistema, e non contenendo in se lesione alcuna, è venuto a farsi un comodo all'universale, col togliere delle

questioni, le quali al calcolo si riducevano o al vero zero, o all'avanzo di poco bene.

3. Rapporto al vino è stato fissato l'anno al sedeci di Ottobre, all'olio il sedeci di Decembre, ai gelsi il sedici di Giugno, al fieno il primo di Luglio, ai marroni, ed alle castagne il sedeci d'Ottobre, alla ghianda dolce il primo di Gennajo, alla ghianda forte il primo di Febbraro, ai legumi il primo di Settembre, all'altre sementine, che si fanno dopo segato il grano, il primo di Settembre, al lino il sedici di Giugno, alla canape il primo di Settembre, ai dazj dell'uova, che si danno dai Contadini ai Padroni, il primo d'Aprile, ai dazj dei polli il primo di Novembre.

4. Vi sono i frutti del pesce, e della caccia nei casi sopra notati, e rapporto a questi bisogna prendere il principio dell'anno dal tempo del divieto, ove vi è, o sia dal tempo, in cui la Legge proibisce il pescare, ed andare a caccia, e quando mancasse la detta Legge, sarebbe necessario fissarlo al tempo, in cui gli animali, ed i pesci incominciano ad andare in amore, perchè in questi tempi può dirsi che sia cessato, e debba cessare di raccogliersi il frutto, e dar tempo alla nuova riproduzione.

5. Per i colombaj dei piccioni torrajoli si debbe fissare l'anno dal tempo, nel quale incominciano a covare, giacchè non covano tutto l'anno, siccome i grossi, perchè non sono trattati nel modo istesso nell'alimento.

6. Le frutta poi a due classi si possono ridurre, ad estive cioè, ed a vernerecce. Ogni classe ha generi, e specie diverse, più o meno serotini, più, e meno primaticce. Ma siccome, ove vi è l'assortimento, la percezione può dirsi diurna, e continuata nella respettiva stagione (in un modo diverso per altro dal frutto degli orti) così in questo caso fisserei due epoche sole, il primo cioè di Settembre per le frutta d'estate, e la metà dell'Ottobre per quelle di verno, giacchè in questi due diversi tempi si finiscono di cogliere le frutta de

ciascuna classe.

7. Ove manca l'assortimento, bisogna pigliare l'epoca dalla separazione dalla pianta di quelle frutta, che si ritrovano nel podere. Generalmente parlando, e per una certa norma, se si prendano i generi, senza prendere le diverse specie, le mele cioè, le pere ec. senza considerare le diverse specie, si può fissare l'anno in genere per le ciliege il primo di Agosto, per le persiche il sedici di Settembre, per le albicocche il sedeci di Luglio, per le mandorle il primo d'Agosto, per le susine il primo di Settembre, per i fichi il primo d'Ottobre, per le giuggiole il sedici d'Ottobre, per le mele estive il sedici di Settembre, per le vernerecce il sedici d'Ottobre, per le pere vernerecce il sedici d'Ottobre, ma per le pere estive, bisogna (sempre nel caso che manchi l'assortimento) ricorrere sicuramente alla specie, perchè sono tante le qualità, che maturano in quattro mesi, che non è possibile pigliare un punto medio, che non contenga lesione alcuna, o che sia così poco il divario, che non meriti d'essere considerato.

8. Vi sono i frutti degli orti, ma sono un'oggetto complicato, e così mi riservo a parlarne a parte.

Capo VI

Della considerazione dei Frutti in natura

1. Per considerare quanti potranno essere al tempo della maturazione i frutti, che formano il soggetto della divisione, si servono gli Stimatori del solito stile di ricevere le denunzie dal Contadini di più anni delle raccolte, e delle semente, di prendere la raccolta e sementa media; e secondo quella considerare i frutti pendenti.

2. A me pare impossibile, che certi abusi si debbano tollerare. Eppure si tollerano. Non dirò che sia precisamente vero ciò, che leggesi nelle memorie di Berna del 1787. riportate dal prelodato Sig. Toaldo; che cioè in dieci anni, se n'è uno de

pessima raccolta, due di assai mediocre, e scarsa e due d'abbondante, e cinque d'ordinaria; ma quello che è d'evidenza si è, che non ogni anno si ha dai semi la stessa superfetazione, dalle piante lo stesso frutto. Nel caso nostro non si tratta, che il più, o il meno attuale possa essere compensato dal meno, o dal più degli anni consecutivi. Come dunque si ha a far passare per regola d'arte il ricevere le denunzie dai Contadini?

* Il soggetto è unico, ed è ristretto a quell'anno

3. La giustizia richiede, che si aspetti il tempo delle raccolte, e si dividano i frutti a rata, secondo l'epoche del respettivo anno loro. Se ciò non voglia farsi, e che le Parti si contentino di prendere il quantitativo del ragguaglio, sarà una transazione, che faranno fra di loro, ma non si debbe imposturare il prossimo, non si debbe dare ad intendere di aver fatte delle considerazioni, e degli esami, che non si sono fatti, e molto meno si debbe esigere una esorbitante mercede, che non è dovuta.

4. Non vi è bisogno di Periti, nè di Stimatori per domandare ad un Villano, per riscontrare da un libro quanta è stata la sementa, e raccolta massima, quale l'infima, e cavarne la somma media. Il fare questa sola operazione, che, a dir molto, richiede il tempo di un quarto d'ora; e l'esigere la mercede come se si fosse dedotto il quantitativo dall'esame effettivo dello stato dei Frutti pendenti, se non è una rapina, se non è un furto, è per altro un delitto punibilissimo.

5. L'operazione adunque dei Periti, tenendosi questo metodo, è un impostura, i denari sono gettati senza profitto, e perciò, volendosi fare la transazione, non si debbe servire nè punto, nè poco di Periti, ma basta fare da per sè stessi, o per mezzo dei proprj agenti quelle istesse domande, che fatte avrebbono gli Stimatori

6. Se non si abbia voglia di fare questa quasi inevitabile transazione, nè si voglia aspettare il tempo delle raccolte, bisogna distinguere due casi, ciascheduno dei quali veste la qualità d'indovinello più, o meno oscuro, ma sempre indovinello.

dei Frutti Pendente.

7. Il primo è quello, in cui i frutti non esistono ancora nel suolo, non appariscono nelle piante, perchè non sia per anche gettato il seme perchè sia stato raccolto il frutto. Se si tratti di viti, se d'alberi, il pronostico di ciò che faranno, si forma subito dopo che si è colta l'uva, subito dopo che son colti i frutti. Ma in prima luogo quanti hanno questa abilità? Ho interrogati moltissimi dei più abili Contadini, e gli ho trovati all'oscuro. Vi è stato chi interrogato anche con buona maniera nel tempo della potatura se le viti davano speranza d'uva, mi ha date delle risposte non molto proprie. È vero che non è restato con me creditore di nulla, ma è vera ancora, che il fatto spiega, che tali cognizioni mancano perfino a quelli, i quali hanno tutto giorno le piante sott'occhio, e fra le mani.

8. In secondo luogo, chi indovina come anderanno le stagioni? Dopo l'opera stupenda della „Meteorologia applicata all'Agricoltura" del sempre grande Sig. Abate Toaldo, si può azzardare, ma non asserire il pronostico. Possono le piante produrre quel frutto che indicano i loro occhj, e lo producono di fatto, e questo è un punto scoperto, e certo di fisica. Ma l'allegherà questo frutto? Se allegherà, non vi saranno accidenti che non lo facciano andar male prima della maturità? Chi entra mallevadore!

9. Il seme che si debbe gettare nel terreno, si getterà con stagione favorevole, o contraria? Seguirà bene, o male la vegetazione? Le malattie rispetteranno le piante, e il frutto? La granigione come anderà? Chi risponde a tutto questo! O aspettare dunque il tempo della raccolta, o lamentare, ma lamentare senza Verità

10. Il secondo caso è l'altro, nel quale i frutti esistano effettivamente nel suolo. Qui avrebbe luogo l'ispezione del Perito. Ma chi sarà responsabile degli accidenti Un giorno, un'ora, un punto solo sono sufficienti, ciascuno a parte, a rovinare le più ben fondate speranze. Se dunque anche questo è incertezza, è meglio aspettare il tempo delle raccolte.

o transigere, ma transigere senza Perito.

11. Io che l'arte insegna molte cose, che si può esaminare, come sono andate le stagioni nel tempo di fare i colti; vedere, se sono stati fatti bene o male, se sono fatti profondi, o superficiali; riflettere, come sono andati i tempi delle semente, se l'inverno, se la primavera sono stati asciutti, o piovosi; se i semi sono stati tirati in proporzione della forza del terreno; osservare lo stato attuale dei generi, che entrano sotto l'esame; riscontrare, se gli occhj delle viti, e degli alberi sono da frutto, o da foglie. Io tutto questo, e di più ancora; e se lo sapia, lo sapranno anche altri meglio di me, ma la prudenza non farebbe mai entrar garanti nè quelli, che effettivamente sanno, nè me, degli accidenti. Dunque? dunque tutto è azzardo; e se è tale, o aspettare i tempi delle raccolte, o transigere, ma transigere senza Perito.

12. Se l'operazione dei Periti potesse servire per regolare lo stralcio, e la transazione, non sarebbe superfluo affatto l'eleggerli. Ma siccome l'operazione loro non contiene mente di più di quello possono fare le parti da per loro stesse, nè da questa si prende norma per il più, o per il meno; così torno a ripetere, sono danari gettati al vento.

Capo VII

Del prezzo dei Generi.

1. Quella regola, che si tiene dagli Stimatori per considerare il quantitativo dei Frutti, si tiene ancora nel valutarli; si prende cioè il prezzo del ragguaglio, e si adduce per ragione: che se i generi saranno pochi, il prezzo sarà maggiore, se molti, sarà minore; e così, che a dare i prezzi di ragguaglio, tornerà sempre lo stesso conto.

2. Bellissimo ragionamento! Cento staia di grano a quattro lire lo staio, costeranno quanto cento dieci a tre lire, e dieci

soldi? Cinquanta staro a sei lire, costeranno quanto cento a quattro?
Trenta some di vino a due scudi la soma costeranno quanto quindici
a tre? Cinquanta some ad uno scudo, costeranno quanto trenta a due?

5. Bisogna pure ripeterlo. Qui non siamo nel caso, in cui le annate sterili possano essere compensate dalle fertili. Non occorre scolparsi. L'ingiustizia è certa o per l'una, o per l'altra parte. O si debbono adunque aspettare i prezzi delle raccolte, o se non si vogliono aspettare, bisogna riflettere ai prezzi correnti, alle circostanze, che gli fanno esser tali, alla durata, o variazione di tali circostanze; considerare le apparenze dei Frutti, non speciali, ma generali, e secondo questi dati, o essere, o scemare il prezzo, che corre attualmente. La conseguenza di questa operazione sarà fallace, ma si sarà data mano a questa fallacia, come si fa col ricorrere al prezzo medio.

4. Ho veduto comunemente sborsare il prezzo dei Frutti pendenti il giorno istesso del contratto, ed esigere questo per convenzione preliminare; ed ho sentiti qualche voltà dei venditori, e specialmente di Luoghi Pii, che volevano il frutto sul prezzo dei Frutti pendenti, che non si sborsava, ma che doveva pagarsi al tempo della raccolta.

5. Io non saprei caratterizzare specialmente questa usura, ma mi pare peggiore degli scrocchi; perchè si correbbe un frutto sopra di un genere, di cui il compratore non può fare uso, ed in compensazione di un danno supposto, che non riceve dal venditore: oppure si vuole il prezzo di una cosa, la quale, per quanto si consegni, in sostanza per altro è lo stesso, che si ritenga dal venditore. Si capirà meglio questa usura nell'esame.

Della Stima.

Capo VIII.

Della valutazione dei Cedui.

1. Quando due Cedui non intendo la totalità dei Frutti pendenti, come usano molti Stimatori, che il latte, la lana, il grano in erba, le frutta ec. tutto in somma chiamano cedui. Intendo solo il legname destinato al taglio per far pali, legna, carbone, o sia brage ec. tutto quel legname in somma, che si recide ogni tanti anni in maniera, che la stessa pianta, da cui è reciso, lo riproduca da per se stessa, o se ne rifaccia il taglio dopo un periodo d'anni determinato.

2. Il metodo, di cui si servono per istimare questo cedui, è quello di domandare quanto si vende all'ingrosso il taglio, o sia il legname da recidersi a chi lo compra per traffico in quell'anno regolare, nel quale tocca il taglio; di repartire il prodotto in tante unità, quanti sono gli anni, che corrono da un taglio all'altro; assegnare al venditore pel cedue pendente tanti prodotti di unità, quanti anni sono scorsi dall'ultimo fatto taglio al tempo, nel quale cade la stima del cedue pendente.

3. Anche questa operazione è superflua per mezzo dei Periti, e ciascuno può farla da per se stesso. I tagli dei boschi hanno a noi un prezzo determinato. Se per esempio un taglio di un bosco si venda cento scudi, e si tagli ogni dieci anni, si repartono i cento scudi per dieci, e così si considera, che il frutto del bosco sia dieci scudi in ciascheduno anno. Se dal tempo del fatto taglio al tempo del contratto, o delle divisioni siano passati sei anni, si dice, che il cedue pendente importi sessanta scudi. Il compratore paga il valore del Fondo ed inoltre sborsa i sessanta scudi del cedue pendente, e se non gli sborsa, vi è chi vuole il frutto su questi sessanta scudi dal giorno del contratto, o divisioni, fino al tempo del pagamento, che si conviene doversi fare.

quando segue il taglio. Finalizziamo questo contratto.

4. Il celeberrimo Sig. Proposto Lastri nei suoi Lunarj pei Contadini della Toscana, che sono quelli stati ristampati col titolo di Corso di Agricoltura Pratica, o sia ristampa dei Lunarj pei Contadini della Toscana, e che possono e debbono con ragione considerarsi per opera classica, fra le bellissime notizie, che vi ha riportate, ha notata una osservazione fatta dal Sig. Lorenzo Cariani sulla progressione annua dei legnami dei boschi fino al decimo. Il diligente Sig Cariani ha osservato, che il legname cresce il primo anno come uno, il secondo come quattro, il terzo come nove, il quarto come quindici, il quinto come ventidue, il sesto come trenta, il settimo come quaranta, l'ottavo come cinquantaquattro, il nono come settanta, il decimo come novantadue.

5. Dato ancora, che questo calcolo non fosse stato del tutto esatto: (il che non diminuirebbe punto il merito del Sig. Cariani) dato che possa essere soggetto a variazioni pelle diverse circostanze, è sempre vero per altro che dimostra senza contrasto, che la progressione e l'accrescimento del legname non è regolare perchè il decimo anno non è cresciuto come dieci, ma come novantadue.

6. Questa osservazione è coerente a quelle dell'immortale Sig. Du-Hamel, il quale nel suo trattato del Governo dei Boschi lib. 1. cap. 1 § 19. calcolando la diversità del valore dei boschi, secondo la diversa età, riferisce, che una data dimensione di bosco, il quale tagliato di venti anni varrebbe lire cento trentaquattro, e soldi dieci, tagliato di cinquanta ne sale cinquecento sei, soldi dodici e sei denari, e tagliato di trenta, sale trecento diciassette lire, e dieci soldi.

7. Tutto questo prova che il reparto del frutto del bosco a rate eguali di ciascun'anno per se medesimo non è giusto, e che se pelle ragioni addotte sopra cap. 3. n. 9. l'equità non soffre, che il successore abbia all'antecessore, che renda il legname non per anche maturo, l'istessa equità non soffre che, trattandosi

di tempo lungo, si faccia un calcolo precisamente proporzionale; ma vorrebbe, che si avesse qualche riguardo al compratore.

8. Negli altri frutti pendenti, il tempo della percezione è sempre breve, e non occorre sminuzzare le cose fino al denaro, ma nel ceduo può essere lunghissimo, e perciò, per non contradire a quanto ho detto sopra, ma per ridurre le cose alla maggior possibile eguaglianza, mi pare che questo riguardo, con tutta giustizia, si debba avere. Dash questa riflessione rapporto al reparto.

9. Quanto alla vendita del Fondo, sebbene abbia dal soggetto di cui si tratta, non debbo omettere un'osservazione.

10. Il proprietario di un bosco non ritrae nè può ritrarre il frutto in ciaschedun'anno, ma solamente ogni nove, ogni dieci, ogni sette anni, secondo il periodo e qualità di ciaschedun bosco.

11. Lo vende, e tira subito il prezzo, dal quale, coll'impiegarlo, ricava il frutto in ciaschedun'anno, ovvero se il prezzo non si trova subito, conviene il frutto ricompensativo, che si paga dal compratore, quantunque esso non possa ritirarlo dal bosco comprato, ma debba aspettare il tempo che venga il taglio. È giusto questo contratto? La questione non è da Stimatori.

12. Tornando al Frutto è certo, che il legname non si vende se non che ogni tanti anni, come si è detto, ed in conseguenza, se l'antecessore avesse ritenuto il bosco, non avrebbe ritirato il prezzo del legname, cioè il frutto del capitale, se non che al tempo del taglio. Se riceve adunque il prezzo del ceduo decorso dal giorno dell'ultimo taglio a quello della divisione, oltre al percipere una somma maggiore del valore di ciò che consegna, come si è veduto, percipe un frutto, che allora non gli è dovuto, ed ha più vantaggi; percipe annualmente, se si tratti di vendere il frutto di un capitale, che non dà frutto se non che ogni tanti anni; percipe, se si tratti d'altro antecessore egualmente che del venditore, anticipatamente, come mutuo, un frutto che non è tale. All'opposto il compratore, aspetta più anni, a ritirare il frutto del denaro,

che sborsa pel capitale, paga esso, e gli altri successori un frutto, di cui non possono fare uso, se non che col tempo, e perdono in conseguenza il frutto di quel denaro, che potevano impiegare, e che sborsano a chi non è il creditore se non che col tempo.

15. A me pare, che l'ingiustizia sia manifesta, e credo che per ridurre il contratto all'eguaglianza, due compensi si possano pigliare. Il primo di differire il pagamento del ceduo pendente al tempo, che farassi il taglio: il secondo di dare al successore lo sconto sul prezzo del ceduo, che sborsa anticipatamente.

14. Se un bosco, che tagliasi per esempio ogni dieci anni, ne abbia cinque di ceduo pendente, e si venda cento scudi al tempo in cui segue il taglio, il ceduo pendente, secondo l'uso comune, importerebbe cinquanta scudi. L'antecessore, se ritenesse il bosco, non potrebbe avere questa somma se non che dopo cinque anni, che tanti appunto ve ne vorrebbono per arrivare al tempo del taglio. È giusto adunque, che se vuol subito i cinquanta scudi, che non gli sono dovuti, paghi lo sconto all'uso mercantile. Senza questo il contratto è sempre usurario, ingiusto, e lesivo in pregiudizio del successore.

Capo IX

Delle Paglie, e Cànci.

1. Che i cànci non possano mai essere considerati nella classe dei Frutti pendenti, lo provero nel capitolo del Bestiame. Ciò non ostante dagli Stimatori si valutano per tali, e ciò sarebbe poco, mal fatto si è, che si fa questa valutazione anche quando non esistono, e questo è il bello.

2. Per internarsi bene in questa materia, la quale non è quasi mai staccata dai moderni contratti di compra, e vendita, è necessario tessere la storia del metodo, che si tiene. È vero che questi metodi sono tanti, quanti di numero sono le tre quarte parti degli Stimatori, che tengono per regola la loro volontà,

ed opinione, fondata non si sa dove. Ma siccome due sono i principali, e che a noi possono dirsi quasi comuni, così tratteremo le nuove a questi.

3. E' il primo nel caso, che nel podere, o poderi i quali formano il soggetto delle divisioni, non si tenga il bestiame da lavoro, il che è frequentissimo nei paesi di Siena, nei quali, o si paga il giogatico a chi venga a lavorar mute, e fuori di tempo il terreno coi proprj bovi, o dopo finite le faccende propriej, o quando per la cattiva stagione non sono ancor a scimpare le proprie terre, o si tengono i bovi pel solo tempo delle sementi, provvedendoli a qualche fiera dentro il Settembre, per venderli al macellaro, finito il tempo delle sementi.

4. Ove è questo stile, la paglia si vende tutta, ed i padroni credono, che col ritratto, che non è indifferente dentro la città, i coloni comprino altrettanto concio per dare al terreno.

5. Se esista questo concio in natura, e sia visibile, si valuta, poco importando, che il giorno dopo non esista più, perchè sia stato restituito di notte tempo a quello, che lo ha imprestato per far la mostra, e la stima. Si dà debito al compratore della metà, ed in alcuni casi del totale, secondo il metodo con cui il venditore aveva imputato debitore il contadino

6. Se non esista, non se ne parla, ne si valuta, pel riflesso però che non sia stata fatta sementa alcuna, che sia fatta qualche sementa si domanda quanto si pagano i colti in quel luogo, e la metà del valore dei colti, nei quali è sementato, è la somma che dicesi importare il concio dato al terreno. Si pagano, per esempio i colti a quattro lire lo stajo? Quattro lire di concio s'intende dato al terreno, che è sementato; e perchè la metà si suppone messa dal contadino col ritratto della sua metà della paglia, così due soldi lire vengono al calcolo pel compratore.

7. Questo metodo è ridicolissimo, perchè il valore dei concj sta in ragione delle spalle, e forza dei bovi, non del bisogno del terreno. Se un terreno è forte, i colti si pagano più, perchè

più tempo vi vuole a farli: se è gentile si pagano meno; dunque il regolarsi colla forza dei bovi, è un regolarsi con dati che non sussistono. I colti si pagano a ragion di seme, non di misura di terreno. Un terreno sterile richiede meno seme d'uno fertile; in conseguenza di che, uno stajo di colti in terreno sterile occupa un'area maggiore, che in terreno buono. Maggior quantità adunque di terreno e peggiore di qualità, si considera che abbia tanto concio, quanto una minor quantità di qualità migliore; cioè a dire, si fa tutto al rovescio, e torna benissimo per non far mai bene.

8. Se esista la paglia, o tutta, o parte, si valuta a contanti per il prezzo che corre al giorno della fatta stima, e se ne dà debito della metà al compratore, o di tutta, secondo il modo di darne debito al contadino.

9. Il secondo metodo ha rapporto a quei poderi, nei quali si tiene il bestiame da lavoro nel corso di tutto l'anno. Segua il contratto pendente il grano, o segato, fanno venire alle colte in contrattazione fino a tre paglie; la prima è l'esistente nel terreno, o la segata recentemente; la seconda è quella dell'anno scorso; la terza è quella dell'anno precedente allo scorso.

10. Si supponga, che segua la stima il primo di Maggio 1789. Della paglia, che si considera potere essere alla raccolta, sempre colla solita regola degl'indovini, se ne dà debito da molti al compratore per la parte dominica solamente. Questa è la prima ingiustizia: se dal primo di Maggio in poi è il compratore il padrone assoluto del Fondo, la paglia che segata dall'punto in poi, è la sua, e non del venditore, ed in conseguenza, quando si dovessero pagare le paglie, si dovrebbono dividere a rata di tempo, siccome il grano.

11. Il prezzo di questa paglia non è arbitrario, nè varia secondo le circostanze, ma ha la sua tariffa fissa, secondo l'uso del luogo particolare. Sempre minor male l'ingiustizia della tariffa, che il giudizio di alcuni periti. La paglia

del grano ha per l'ordinario il prezzo di due scudi il moggio; quella delle biade uno scudo. Non è che la paglia si misuri a moggia, ma molta o poca che sia; ogni moggio di grano ha il corredo di due scudi di paglia; e di uno scudo l'hanno le biade . . . . . .

12. La seconda paglia è quella, che fu raccolta nel 1788. Si considera questa per esistente nel totale, secondo le moggia che si raccolsero, e per salvare questa inesistente esistenza, si dice, che se non esiste in natura per il totale, esiste il resto che non esiste, esiste dico in concimi esistenti, o non esistenti perchè dati al terreno, e se ne da debito al compratore della sua rata.

13. Questo sogno sarebbe bellissimo, se non vi fosse il pregiudizio del terzo: ma il fatto si è, che il compratore, quando ancora dovesse pagare le paglie, paga quello, che non esiste. Che pagasse quella paglia, che può essere nella capanna o nel pagliajo, nel sistema di pagare sarebbe ragionevole. Ma che paghi lo consumato non vi è legge, non vi è ragione, che l'autorizzi. Per vedere, se in qualche maniera può salvarsi questo fatto dall'ingiustizia, esaminiamo, se (sempre nel sistema di pagare le paglie,) sia legittima la scusa, che se la paglia non esiste in natura, esiste parte in concio nelle stalle, e parte in concio coperto nel terreno. Il concio delle stalle, si potrebbe vedere, e prezzare; ma quanto a quello dato al terreno, avrei una piccola difficoltà, la quale vorrei che mi fosse sciolta dagli Stimatori. La mia difficoltà è appoggiata ad un piccolo fattarello, ed è questo.

14. Tutti i contadini, o undeci dodicesimi almeno, tengono il majale nel castro per loro uso, non divisibile col padrone: È vero che qualcheduno impone un dazio al colono o di quattro lire, o di un coscio del majale per questo fatto. Ma ciò ha per oggetto il rinfrancarsi della ghianda che mangia il majale ove vi è, delle frutta di casco, delle zucche,

della pastura nei colti, e nelle stoppie, e cose simili.

15. Il dubbio sta che i contadini (e questo è universale dove più, dove meno) fanno una buona quantità di quelle per uso proprio, e del majale, nè fanno la provisione per mangiarle in minestra nella vernata; fanno dei popponi per uso proprio, o per vendersi; seminano delle cipolle da vendersi piccole per trapiantarsi, ne trapiantano per vendersi fatte grosse, e mature, fino a prendere venticinque, trenta e più scudi; piantano del cavolo per uso proprio nel verno; dell'insalate pella segatura; la seminano ad oggetto di venderla piccola per trapiantarsi; fanno a loro conto della semenzine che chiamano rigagliole: le donne hanno in molti luoghi la loro semenza a parte, indivisibile, e col padrone, e colla famiglia, colla qual semenza supplisconi agli oggetti di mero lusso, e di tutte queste, ed altre cose che ometto, il padrone non ne ha la parte per verun modo.

16. Or io domando. Tutto il concio, che senza risparmio si dà a questi generi, lo compra il contadino? Aspetterò che qualche Annalore, non dirò mi provi, ma semplicemente dica di sì.

17. I Poponaj di professione qualche poco di concio umano lo comprano; ma lo danno puro al terreno, o mescolato con altro concio? I popponi di Siena, che sono peggiori dei cetriolini dimostrano, che è mescolato, o che dell'umano non se ne mette. Ed il concio, che non è umano è comprato, o è di quello del podere? Sarei molto difficile asserire il primo.

18. Un altra osservazione. Il territorio Senese, sarebbe capace di tre quarti più di popolazione. Questa sproporzione, che passa fra le braccia, e il terreno, fa mancare l'industria, ed abbondare di pascoli in ogni luogo. La mattina si cavano le bestie. Un ragazzo, una ragazza, una vecchiarella, che appena si reggono ritti a dai pochi, o dai troppi anni, le conducono ai pascoli propri, o degli altri, e non le riconducono a casa per l'ordinario fino alla sera. Il concio, che fanno nella giornata, va nel podere?

19. Mi si dirà, che non mangiando nella giornata nè paglia

ne' strami del podere, ma solamente dentro la notte, il concio che fanno in questo tempo nella stalla sta in proporzione di quel che mangiano del podere istesso. La risposta ha del seducente; ma non è giusta. Ometto alcune riflessioni per non allungarmi, e mi restringo a fare osservare che le bestie hanno anch'esse un istinto naturale alla pulizia che nelle stalle stercano per necessità, ma non quanto lo porta il bisogno loro, ed eccone una riprova. Si cavino dalla stalla, e si vedrà che nello spazio di poco tempo stercano per più volte, e questo segue in qualunque tempo voglian cavarsi. Se si tengono continuamente nella stalla, vi stercano per necessità, ma se si cavino, sia istinto, si ciò che si voglia, il concio delle stalle, non istà in proporzione di quello che si dà loro.

20. Nello stato Fiorentino, in cui per la mancanza del terreno in proporzione delle braccia, abbonda l'industria nei concimi ancora, come nel resto, si può fare un calcolo, ma nel Senese, tutti i calcoli su questo punto finiscono in sottrazioni. Sarà vero dunque, che per tutte queste cose unite assieme è impossibile che il concio che si fa pagare al compratore sia dato tutto al terreno in profitto della società fra il padrone ed il contadino. Ma venghiamo al forte della conclusione.

21. Si finga il caso che le bestie stiano sempre nella stalla: che del concio non ne vada male: che il contadino l'impieghi tutto per uso della società, niente per uso proprio. Sarà giusto non ostante il debito che se ne dà al compratore, sia come concio, sia come paglia? Ingiustissimo a mio credere, e lo provo fino all'evidenza.

22. La stima d'un podere non può farsi senza considerare un dato frutto, ed un dato prezzo di ragguaglio del frutto istesso, perchè dal frutto si deduce il quantitativo del capitale. Nel considerare la quantità ragguagliata del frutto, quella superfetazione cioè che potrà seguire ragguagliatamente, debbe per necessità considerarsi il terreno ricoperto dal concio del podere. Se si tenga lo stile ingiustissimo di desumere

la superfetazione dalle denunzie del contadino, o dal fruttato resultante dai libri, o se si tenga la stile delle indicate mie Teorie, il concio è considerato sempre nel terreno. Se non si facesse questa considerazione, non si potrebbe dire che la superfetazione è, per esempio, delle sette, quanta resulta dalle denunzie o dai libri, ma bisognerebbe dire che è delle sei, delle cinque ec. secondo i luoghi ed i terreni, quanta cioè potrebbe essere senza di detto concio; o se si volesse dire delle sette, quanta resulta dalle denunzie, o dai libri, bisognerebbe mettere il valore del concio fra le detrazioni, il che diminuirebbe il valore del fruttato, ed in conseguenza il valore del capitale?

13. Il concio dunque del podere è venuto a calcolo nella quantità del frutto, ed in conseguenza nel quantitativo del capitale, e vi è venuto a profitto del venditore.

14. E' qual è quella legge, quale quel puro lume di natura che permetta che dopo pagata una volta una cosa in un aspetto, e per un titolo esorbitante, debba ripagarsi poi in diverso aspetto, e per altro titolo che non può neppure verificarsi nel suo totale?

15. Se nel podere vi è una qualità di bestie che non mangino i prodotti del podere, sarà giusto, che se questo concio non è stato dato mai a quel terreno, o a quelle piante che sono venute al calcolo nel fruttato, si faccia pagare. Ma fuori di questo caso, siccome è venuto anch'esso al calcolo, non può farsi pagare, la seconda volta.

16. Non bisogna confondere il fatto del colono col padrone, col fatto del compratore col venditore. Il colono nel principio della colonia riceve il concio, riceve la paglia vede quel che riceve, e ne sa il valore, ed è perciò di giustizia, che finita la colonia lo restituisca. Ma il compratore, il concio e la paglia li ha già pagati subito che ha prezzato il Fondo, ed in conseguenza, non debbe ripagarli.

17. Restringendo adunque il discorso, io sono di sentimento, che il compratore non debba mai pagar paglia, nè in erba,

nè esistente, nè in conci, perchè tutto questo è il mezzo per avere quel ragguaglio di frutto che è stato considerato nel dare il valore al Fondo. Se perciò in quei poderi, nei quali non si tiene il bestiame non esista la paglia, non esista il concio, il venditore dovrà rifondere al compratore, o tutta o parte della paglia venduta, secondo la circostanza di esser fatta una parte sola, o di non esser fatta veruna parte delle semente.

28. Negli altri casi che non sono quelli della compra, e vendita; siccome la paglia è fra i frutti, così credo che la percetta spetti tutta all'antecessore, ma quella che è in erba vada divisa a rata di tempo nel modo istesso che si tiene col grano.

29. La terza paglia che sarebbe quella del 1787. credo vada pagata per quel che esiste, e per quel che vale, perchè può dirsi di sopravanzo, nè si può in questo caso aver luogo la compensazione con quel meno che il compratore potesse raccogliere negli anni successivi.

30. Questo mio sentimento si vorrà far passare da molti per una novità contraria allo stile: molti altri diranno che è giustissimo. I venditori saranno fra i primi: i compratori fra i secondi. Seguiranno delle questioni, e questo sarà il bene, perchè alla fine, ridotto l'affare al puro articolo, il giudice deciderà, ed io vivo certo che finiranno queste ingiustizie.

31 Non intendo che per i contratti che si sono fatti debba intentarsi per necessità qualche rimedio legale. Un abuso pubblico, proveniente, non dirò da chi, li aveva fatti comuni tutti. Præteritæ veniam dabit ignorantia culpæ. Scrisse Ovidio nella Pistola: 19.; ma dopo che la frode è scoperta, ha luogo la mala fede: dopo che il segreto per prevenire il male è trovato, starò a vedere se vorrà andarghi incontro come facevasi per il passato.

32. L'arte di stimare i fondi, ed i frutti era fra i misteri delle cose umane. Il mistero adesso è svelato. Il velo che ingombrava l'oggetto è squarciato, e la cosa si vede nel suo vero aspetto. Potrai mai temere che contro la giustizia, contro il

proprio interesse, fosse possibile il ritrovare chi volesse vivere ancor da cieco? Io non lo credo.

Capo X.

Degli Orti.

1. Due sono i sistemi di tenere gli orti. È il primo di affittarli per un canone annuo determinato: è il secondo di tenerli a mezzeria con coloro che li lavorano.

2. Nel primo caso il loro frutto passa fra la classe dei civili. Non sono i frutti, ma il canone che si divide. E siccome il canone corre di giorno in giorno, così se ne fa la divisione a rata d'anno che è di dodici mesi incominciando dal giorno nel quale incomincia a correre il canone, il che rilevasi dal contratto.

3. Nel secondo caso ancora non mancano Dottori, e Dottori di merito reale, fra i quali il de Zaulis ad Statuta Faventiæ rub. 60. lib. 4. pag. 163. tom. 1. num 2. Fusar de Substitut. quest. 62. 6. num. 73., ed alcuni altri, i quali fissano, che il frutto degli orti si debbe considerare come i civili, ed aversi sempre come il canone degli affitti, ed in conseguenza dividersi a rata di tempo come si dividerebbe il canone, nel caso che l'orto fosse affittato.

4. Io rispetto questi trapassati, e li stimo: ma rispettare, e stimare non sono sinonimi di vendersi, ed in conseguenza chiedo loro umilissima scusa se non posso essere del loro sentimento, e vivo persuaso che se vorrà leggere senza prevenzione ciò che sono per dire, non mi sarà dato debito di presunzione.

5. Per isfuggire questa taccia, mi faccio un dovere di fare osservare, che la ragione su la quale si appoggia il sentimento di questi rispettabili autori si è, che il frutto degli orti si percipe ogni giorno, ogni giorno ricavasi del contante. „Ista hortalitia „(dice il de Zaulis) cum in dies vicissim plantentur, et vendantur „per olitrices in pubblica platea; et sic ex illa terra toto anno „quotidie olera percipiantur, quamvis proprie fructus percepti

„ sint naturales, vel veris mixti, adhuc tamen, contingente
„ controversia cum Fideicommissario, vel alio circa illorum
„ pertinentiam fit divisio pro rata temporis „.

6. Le premesse sono vere, è vero cioè che dagli orti si percipe ogni giorno un contante, ogni giorno il frutto ma è falsa la conseguenza, ed è falsa, perchè si fa il rapporto alla terra, senza farsi il rapporto ai frutti, si considerano cioè i frutti come tutti d'una stessa specie, che si raccolga in ciascheduno giorno, e si considera il periodo della terra, senza considerare quello dei frutti, e si rovescia affatto la disposizione della L. Divortio sopra riportata.

7. Negli orti i frutti sono di specie diverse. Tra la raccolta d'una specie, e l'altra d'una stessa specie, vi sono i suoi periodi, le sue necessarie interruzioni, che impediscono il considerare i frutti per molti di una specie sola.

8. Tenendo dietro all'opinione di questi Dottori, ne seguirebbono molti assurdi. Se, per esempio, mancasse uno al Febbraro, tempo in cui, a noi, i cavoli che sono di un grave oggetto, non ostante che siano piantati nel precedente Agosto, hanno appena incominciato a dare il frutto, il successore lucrerebbe il totale, e l'antecessore averebbe tenuto perduto il terreno per sei mesi interi in altrui vantaggio, e così perciperebbe il frutto d'una parte sola dell'orto, e non del totale, non ostante che avesse fatto uso di tutto, e non di parte del terreno senza tenerne molta porzione ad uno.

9. Se si abbia per altro pratica degli orti se non si perda di vista ciò che è stato fissato sopra, che cioè nei frutti che si raccolgono una volta l'anno, l'anno è di tanto tempo quanto ne passa da una messe all'altra: che, se si facciano più raccolte della stessa specie si considerano tanti anni più corti, quante sono le raccolte, mi lusingo che quanto erronea sarà trovata l'opinione di questi autori, altrettanto giusta sarà trovata la mia, la quale sia che i frutti degli orti che non sono affittati, si debbono dividere a rata di tempo di ciascheduno frutto. Per dimostrare la giustizia del mio sentimento,

10. Si tre classi riduco le piante degli orti. Chiamo l'una

perpetue, come li spuragi, carciofi, le fravole, il targone, o dragoncello, e l'altre simili. Col chiamare perpetue queste piante, non intendo dire che durino sempre. Non vi è cosa che abbia tal privilegio; ma siccome la loro vita è lunga nella loro spezie, e le piante colle sostituzioni si perpetuano, così all'esempio delle viti, e degli alberi, le chiamo perpetue.

11. Chiamo altre annuali, e sono quelle che si seminano una volta l'anno, e danno il loro frutto continuato per tutto l'anno, come il radichio, l'erba stella, il prezzemolo, e le simili.

12. La terza in fine chiamo temporarie, perchè si seminano più volte l'anno danno il loro frutto, come sono i cavoli, le lattughe, l'indivie, i ravanelli, ed i somiglianti.

13. Il maturare questa sorta di piante nelle diverse stagioni, e non in una sola, fa si che si distinguano col nome della stagione nella quale si percipe il frutto.

14. Nel tempo che è matura una specie un altra è adulta, ne altra si semina. Vediamo adunque come possa adattarsi alle diverse classi la disposizione della Legge.

15. Incominciando dalle perpetue, hanno queste un principio, e fine d'anno rapporto al frutto. In un paese incominceranno a fruttare prima che in qualche altro, ma questo non dà, ne toglie, perchè come si è detto, degli altri frutti, basta regolarsi secondo il clima di quel paese, nel quale segue la stazione.

16. Dall'avere questo principio, e fine d'anno rapporto al frutto. dall'occupare tali piante il terreno per lo spazio intiero dell'anno, collo stare un tempo senza dar frutto, ne viene che il tempo, in cui finiscono di dare il frutto debbe essere il principio dell'anno nuovo, per le ragioni dette di sopra; e ne viene ancora, che l'anno debbasi considerare di mesi dodici per il già detto sugli altri frutti, che si raccolgano una volta l'anno.

17. Fissato il principio dell'anno, non è difficile il fissare il valore del frutto: poichè per quanto sia vero che gli ortolani pronunciano i denari, senza distinguere la provenienza, tuttavolta sanno

benissimo quanto fruttano le piante di carciofo dei loro orti, quanto quelle di sparagio, e così del resto, perchè da un anno all'altro nelle piante di questo genere, o non si corre nulla, o poco bene d'intanto; attesochè il prezzo della gola, molto più potente di quello d'affezione in genere, tiene le cose in un'equilibrio dei più perfetti.

10. Niuna difficoltà può cadere sulle piante annuali. Si seminano queste a' bragette, o ajuole che voglia dirsi. Quando sono in istato d'esser segate, s'incomincia quest'opera da un lato della bragetta, e si continua giornalmente, fino alla fine del lato opposto. Quando questa è finita, nel primo incominciare di nuova la segatura, e così si segue fino che le piante continuano a vegetare, il che suole essere per nove mesi. In quel tempo, in cui la vegetazione resta interrotta, s'incominciano a cogliere le piantarelle dalle radici, che diconsi scottellare, e si vendano tali quali; il che attesa la scarsità dell'erbaggio in quella stagione, dà il prodotto istesso che dava la segatura.

11. Se nel far frattanto la nuova semenza, e quando finisce in una ajola la scottellatura, incomincia nella nuova ajola la segatura, sicchè nella percezione del frutto non vi resta ozio.

12. È chiaro adunque, che percipendosi il frutto in ciascheduno giorno, ciò che è percetto il giorno della divisione appartiene a chi lo ha percetto, e passano le piantarelle nello stato in cui sono, al successore, senza che questo debba dare porzione alcuna del frutto venturo all'antecessore.

13. Se ben riflettere, non resta neppur difficile la divisione del frutto delle piante da me chiamate temporarie.

14. Hanno queste il loro periodo più corto, e più lungo secondo la diversa specie. Ogni periodo è un'anno. Quando cade la divisione, basta esaminare quanta porzione è passata di quest'anno, quanta se ne resta, e secondo queste porzioni dividere il frutto fra l'antecessore, ed il successore. La liquidazione del prezzo si fa quasi a denaro, perchè sia quanto costi di una

specie si danno alla crazia in una stagione, quanti in un'altra, e così del resto. Sono così ben regolate le cose degli ortolani, che sembra che abbiano una tariffa, ed in Siena in ispecie, ove si fanno le vendite dalle donne, dimodochè è quasi impossibile che vi sia il pericolo d'ingannarsi.

25. Quello, che merita riflessione, si è il fissare l'epoca dell'annata, se debba cioè incominciare dal giorno della semenza, o dall'atto della trapiantatura; ed io credo, che in alcune circostanze debba incominciare da quello della prima, in alcune altre da quello della seconda, e ne do la mia ragione.

24. Alcune specie di piante gli ortolani non le seminano da per loro istessi, ma le comprano dai contadini, i quali le sementano a posta per venderle ad un tanto il cento, quando sono in grado d'essere trapiantate. Per questi ortolani, e per queste piante non vi è dubbio, che l'epoca sia la piantazione, perchè negli orti, fra il levare una specie di piante, ed il sostituirne un'altra, non vi corre tempo.

25. Alcuni altri seminano da per loro istessi in luogo, e spazio determinato, ed in questo caso non può tenersi la regola che si tiene col grano, e l'altre biade, che oltre allo stato di preparazione del terreno che esigono, occupano tanto terreno il giorno della semenza, quanto il giorno della percezione del frutto.

26. In tempo che negli orti nasce il seme nelle bragette, in tempo che le pianticelle vegetano, il terreno, nel quale debbono trapiantarsi, è vestito d'altre piante che sono prossime a finire di dare il frutto, nè si trapiantano le nuove fintantochè non sono finite di cogliere quelle, che esistevano nel terreno destinato alle nuove piante. Colte queste, si vanga, si concima il terreno, e segue subito la piantazione.

27. Se si dovesse prendere l'epoca dalla semenza, ne seguirebbe che l'ortolano vedrebbe a percepire due frutti di diverse annate nell'istesso tempo, ed istesso luogo, perchè averebbe il frutto delle piante levate, o in tutto o in parte, e lo averebbe delle nuove, come se fossero esistite nel terreno istesso delle vecchie fino dal giorno della semenza. Percperebbe il frutto d'una estensione

di terreno, per esempio, di mezzo quadrato, quando non ne averebbe occupato se non che poche braccia quadre, perche le piante di seme non trapiantate occupano uno spazio proporzionalamente minore di quando son trapiantate.

23. Anche in questo caso dunque il tempo della rata debbe incominciare dalla piantazione? Ma siccome non sarebbe giusto che l'antecessore avesse tenuta la terra occupata dalla sementa a favore del successore, così seguendo le divisioni in tempo di semente fatte, il tempo che passa fra il giorno della fatta sementa, e l'altro dell'esser levate le piantuccie per trapiantarsi, si debbe considerare per un annato di tanti giorni, quanti ne sono scorsi dall'uno all'altro punto, e dividersi il frutto a rata di tempo fra il successore, e l'antecessore. Per liquidare questo frutto, basta considerare come vendute all'ingrosso le piantuccie, che si trapiantano.

24. Vi è un caso, nel quale credo che si debba prendere l'epoca dalla sementa? Nell'estate sono soliti gli ortolani per evitare lo storno, che potrebbono avere le piantuccie nel trapiantarsi in quella stagione, quantunque non manchi l'acqua, tirare il seme in tutto quello spazio, che occupato avrebbono trapiantate, ma lo levano molto rado. Le diradano ancora di più dopo nate, fintantoche dall'una all'altra pianta vi sia quello stesso spazio che vi sarebbe se fossero trapiantate. Le piantuccie che si levano, si vendono per mangiarsi. In questo caso è giusto, che l'anno incominci il giorno della sementa. Vi sono alcune piante di seme, che non si trapiantano per natura loro, come sono i cardi, i finocchj, i ravanelli ed altri simili, nelle quali anche in queste si debbe attendere il tempo della sementa, perche a somiglianza delle biade, occupano il terreno istesso il giorno della sementa, e quello in cui sono mature.

30. L'industria degli ortolani fa nascere un altro caso. Se vi sono delle piante che diano il frutto una volta l'anno, e che richiedano delle distanze fra l'una, e l'altra, in quello istesso terreno, ove sono tali piante, come sarebbono gli sparagi, i cardi,

dei Frutti Pendenti.

ec. si seminano in qualche stagione dell'anno delle lattughe, delle radici e cose simili, se le lasciano crescere, e le vendono a tempo opportuno.

31. Questa industria forma un anno a parte, l'epoca del quale e' dal giorno della semenza, e debbesi considerare come frutto raccolto in terreno spogliato dalle piante, che vi esistevano, perche le piante di seme non sono in questo caso a danno delle prime, si perche' si concimano a sufficienza, si perche' le barbe non arrivano ad una profondita' capace di togliere l'alimento a quelle di diverse specie che hanno le radiche assai profonde.

32. In questa sorte di stima in cui non puo' procedersi colle denunzie, ma si debbe' per necessita' procedere coll'ispezione oculare, ha luogo il Perito. La perizia e' delle piu' facili se si abbia pratica d'orti, ma se non si abbia, e' difficilissima. Le piante si contano presto, e bene. Gli ortolani tengono tutto ad angoli retti, ed in file dritte. Quando si e' contato il numero delle piante esistenti nella fila dell'altezza, e nella fila della larghezza, e si sono moltiplicate le prime per le seconde, e' saputo tutto il quantitativo. Il costo e' quasi fisso. I casi fortuiti vi sono, ma meno frequenti, perche' il tempo dell'anno e' corto. Se vengono questi casi fortuiti, il prezzo dell'erbaggio che resta, quando il caso sia universale, compensa bene la perdita di quello e' mancato; sicche' torno a reputare, che non vi puo' essere per chi sia pratico una stima di Frutti pendenti ne' piu' regolare, ne' piu' giusta di quella degli orti.

33. Quando dunque abbiamo la Legge, quando l'esecuzione di questa e' facile, credo che sarà riconosciuta per erronea quella opinione, che distrugge affatto la detta Legge senza il bisogno.

Della Arma

Capo XI
Dei Bozzoli.

1. Sono di sentimento che i bozzoli non debbano mai contarsi fra i frutti pendenti. Sarà vero, che da essi si cava un contante effettivo, ma il rapporto al podere è indiretto. La foglia è il frutto diretto, ed il prezzo di questa, e non altro si debbe attendere. Se i bachi, o filugelli che voglia dirsi, si pongano dal padrone dei gelsi a proprio conto, o a mezzo coi contadini, è sempre una cosa industriale, è un contratto di società, nel quale il padrone per capitale mette la foglia, e si mette l'opera dal contadino per l'eguaglianza: tanto è vero che la foglia è la considerata per frutto diretto. Può esser molta la foglia vendibile un dato prezzo, e possono i filugelli andar male in maniera da non corrispondere il ritratto dei bozzoli per la parte del padrone alla metà del prezzo per cui averebbe potuto far esito della foglia.

2. E si debbe dire per questo fatto, che il frutto della foglia è stato poco? Il terreno, i gelsi avevano dato il loro frutto, e lo avevano ridotto alla perfezione. Cosa importa dunque se i filugelli sono andati male?

3. Se un possessore in vece di vendere il suo grano per il prezzo corrente, volesse fare una società di traffico di detto grano, e vi perdesse? Vorrebbe forse dire di non avere raccolto il grano in quella quantità che ha raccolto, o che il prezzo non era quello del tempo della vendita? In senso mio, si può dire lo stesso della foglia.

4. Credo dunque, che questa sia quel frutto che debbesi considerare, e nel suo totale, perchè non vi ha parte alcuna il colono per non essere a di lui conto il custodimento dei miei gelsi. L'epoca dell'annata è quel tempo nel quale si finisce di cogliere la foglia, che a noi è fissato il sedici di Giugno. Una volta l'anno si ha questo frutto, e perciò l'anno è di

dodici intieri mesi.

5. Chi pretende che debbasi prendere per frutto il bozzolo, e non la foglia dà per ragione che la foglia non si trova da vendere, ed essendo perciò di necessità di far nascere i filugelli a proprio conto perchè la mangino, questa necessità fa sì che i bozzoli, e non la foglia, debbano essere il frutto da porsi al calcolo nelle divisioni.

6. Il fatto in parte non è vero assolutamente, in parte è vero per accidente. Non è vero in parte assolutamente, perchè in molti luoghi vi sarebbe sempre l'esito della foglia, ma non vuol vendersi. È vero in parte per accidente, perchè in tanto in molti altri luoghi non vi è richiesta della foglia, in quanto si sa che i padroni pongono i bachi a proprio conto, o in società coi contadini, e non vi è perciò chi li ponga, perchè li manca il mezzo di alimentarli. Ma se si smettesse di porre i bachi da per se stessi, e si aspettasse a ricevere il pagamento della foglia, come dicono i contadini, a quattrini rifatti, dopo cioè che avessero venduti i bozzoli, l'esito della foglia vi sarebbe per tutti i luoghi indistintamente, perchè i gelsi sono sempre nei luoghi coltivati, e nei quali non manca gente, e nò nei boschi lontani dal consozio umano, e perciò mi confermo nel mio sentimento, che la foglia, e non il bozzolo sia quel Frutto pendente che debbe essere considerato.

Capo XII.

Dei Semi.

1. Tralasciate le questioni inconcludenti, e ridicole, che si promuovono rapporto ai semi, due sono quelle, che cader possono in un giusto esame. Se il successore debba pagare porzione alcuna del seme all'antecessore è la prima: che tempo si debba attendere nel caso dell'affermativa è la seconda.

2. Nell'una, e nell'altra non vi è distinzione alcuna fra il compratore,

ed i successori con altri titoli, perche fra le detrazioni che soffrono i frutti del grano, e delle biade vi è quella del seme, sicche rapporto ai semi restano parificati tutti i successori per qualunque titolo indistintamente.

5. Per la rata adunque del frutto che spetta all'antecessore che ha gettato il seme non se li debbe pagamento alcuno, ma si debbe per altro per quella che debbe aversi dal successore.

4. Se si riflette che il frutto non si ha senza il seme, che se il successore qualunque avesse avuti i beni prima della sementa, non poteva dispensarsi dal gettare il seme se voleva il frutto, si vedrà che è giustissimo questo reparto. Un esempio lo potrà rendere ancor più chiaro.

5. Si supponga che dall'antecessore sia stato gettato un moggio di seme: che della raccolta ne appartenga una terza parte a questo, e l'altre due appartengano al successore.

6. Queste due terze parti non le poteva avere senza le due terze parti del seme. Per la raccolta, o sia per il lucro di queste due terze parti del frutto non paga nulla all'antecessore; perche sono la conseguenza del suo dominio, ma questa raccolta senza del seme non si faceva. L'antecessore che lo ha gettato, lo ha gettato con giusto titolo, e buona fede, glie ne compete dunque la repetizione.

7. Per la rata pertanto dell'antecessore che ha gettato il seme, non debbesi pagar nulla, perche se si paga il totale della di lui porzione della raccolta senza la minima detrazione di seme, si viene ancora a comprare il seme che è incluso in quella

8. Per risolvere la seconda questione basta montare al principio della cosa. Per avere il frutto bisogna haver perduto il capitale del seme. Ne viene da ciò di conseguenza che ciascheduno debba haver morto questo capitale in proporzione del suo frutto, e così l'antecessore per il seme della sua rata che è incluso nelle raccolte non potrà pretendere un prezzo diverso da quello delle raccolte venture, perche fino a quel tempo doveva haver morto quel capitale, ed allora solamente poteva indurlo a

contanti. All'opposto poi il successore doveva incominciare a tenerlo morto fino dal tempo della semenza. In vece di aver ciò fatto esso, lo ha fatto l'antecessore. È giusto dunque che sia indennizzato, e se li paghi il giorno istesso delle divisioni per quello valeva nel tempo della semenza. Al tempo della raccolta potrà valer più, ma potrà valere anche meno, onde col pigliare il tempo certo della semenza, e col fare lo sborso prima della raccolta si riducono le cose alla perfetta eguaglianza.

9. Se poi venga il caso che l'antecessore partecipi delle raccolte di quelle semente che si faranno dal successore, debbe l'antecessore pagare il seme per quello vale nel tempo della semenza.

Capo XIII

Dei Colti.

1. Le dispute che nascono in materia dei colti, nascono dall'avere di essi un'idea piuttosto che qualche altra. Mi si permetta perciò che ponga sotto degli occhj dei miei Lettori i sistemi diversi di fare i colti.

2. Con due metodi si coltivano a noi i poderi. Il primo che è il migliore, e più profittevole, è quello di seminare il totale del podere in ciascheduno anno. La metà, poco più, poco meno, si sementa a grano, l'altra metà a biade, legumi, ed altre sementine. Nelle montagne al Settembre, a noi nell'Ottobre, in quei luoghi che sono più montuosi ed esposti al freddo, si seminano le fave in quel terreno in cui nel Luglio scorso è stato segato il grano. Questo terreno non è stato arrotto precedentemente, ma si mette nei solchi, alla distanza di un braccio in circa un manciato di concio, sopra del quale si gettano tre o quattro fave. Si fende coll'aratro la passata nel mezzo, talmente che la terra che dividono le orecchie del capitino, che è quel pezzo dell'aratro nel quale si mette il vomere,

riempie i solchi, e nel solco che ha fatto il vomere nel passare, vi si mettono il concio, e le fave nel modo istesso. Si riunisce dopo il terreno colle zappe, e si formano le passate, che così si chiama quello spazio che passa fra un solco, e l'altro, per tre volte o quattro più larghe di quello erano in tempo che vi era il grano. Una parte così delle stoppie dalla nuova sementa di fave vien ricoperta. Nelle pianure è molto più serotina questa faccenda. Altra porzione delle stoppie si occupa colla sementa delle lenticchie, e degli altri generi che si sogliono seminare come le fave. L'altra porzione in fine si vanga, e vi si semina la scandella, i legumi, la canape, ed altre cose, in modoche, il terreno che aveva occupato il grano nell'anno precedente, resta in diversi tempi, ma dentro l'anno, coperto tutto dalle semente. Vi è in fine l'altra porzione del terreno che si occupa dal grano e così la superficie vien ricoperta in ciaschedun anno nel suo totale.

5. Nel secondo metodo si lascia ogni anno una parte del terreno in riposo. Nell'uno, e nell'altro di questi metodi non si getta il grano nel terreno restato sodo per fino al tempo della sementa, come costumasi colle fave, ma si lavora precedentemente, e questa lavorazione è quella che chiamasi fare i Colti.

4. Non per tutto per altro si riconoscono i colti col nome istesso, o sia, prendono i colti diverso nome, quali dal tempo in cui sono fatti, quali dal luogo. Sotto il nome di faute vengono quelli che sono fatti ove le fave si son segate. Scandellate chiamano quelli nel terreno occupato dalla scandella. Per maggesi si riconoscono gli altri che sono fatti nel terreno stato in riposo. E finalmente per colti assolutamente senza altra aggiunta di relazione, strettamente parlando s'intendono i fatti nel luogo istesso nel quale esisteva il grano nell'istesso anno, e ciò accade in quei terreni, nei quali le circostanze permettono di ringranare, di gettare cioè il grano più anni di seguito nel luogo istesso.

5. Non è superflua questa diversa nomenclatura, ma ne nasce da essa il diverso prezzo dei colti istessi. Nel faute si

considera la circostanza di non essere stato consunto tutto il concio dato alle fave, perchè non sparso, ed il benefizio che fanno al terreno le foglie cadute dalle piante delle fave istesse. E valutato nelle scandellute l'essere più mobile, e penetrabile dalle barbe il terreno, perchè mediante la vangatura, non sia ancora ritornato nel primiero stato. Si pregia nel maggese il riposo del terreno, e le diverse lavorazioni, mediante il quale, e le quali è venuto ad imbeversi di una quantità maggiore di particelle necessarie all'alimento del grano, il quale vi suol fruttar di più che negli altri colti. I colti finalmente strettamente chiamati si valutano meno di tutti gli altri, perchè non hanno veruna delle qualità, che si sono vedute nell'altre specie.

6. Il maggese adunque ha il primo luogo: il secondo si ha dal faule. nel terzo si ripone le scandellute: e nel quarto in fine, vi sono i colti.

7. La qualità più, o meno forte del terreno, unita a qualcheduna delle circostanze sopra notate determina il valore dei colti, e perciò su questo bisogna regolarsi col luogo, e circostanze del tempo nel quale segue la divisione.

8. Il faule, le scandellute, ed i colti si fanno subito dopo segato il grano, ma non così del maggese. —

9. Dopo segato il grano si lascia stare il terreno senza lavorarlo ove più, ove meno, ma dentro il Maggio successivo, e così nel corso di undici mesi dopo segato il grano vi si suol far passare l'aratro fino a tre volte. Dal finirsi questa facenda dentro del Maggio, maggesi i colti son nominati. Seminandosi adunque alla metà dell'Ottobre, il riposo è stato di quindici intieri mesi, e fra l'una raccolta, e l'altra vi sono scorsi due anni intieri.

10. Questo è quel riposo che ho detto sopra cap. 4. n. 12. non essere valutabile, perchè volontario, onde per quanto non abbia fruttato il terreno pel proprietario, l'anno della rata debbe incominciare dal Luglio di quell'istesso anno nel quale si fa la semente, non dall'altro nel quale fecesi la raccolta, per non incorrere nell'assurdo sopra notato cap. 4. num. 13.

Della Stima

11. Dopo questa niente inutile istoria dei colti per non essere messi in mezzo nella loro valutazione, e per risolvere quei dubbj che si promuovono dalli Stimatori, passiamo a vedere se se ne debba pagar la rata.

12. Nel faule, e nello scandellule, rigorosamente parlando, i colti non sarebbono necessarj, perche non seminandosi ne le fave, ne la scandella a passate strette, ma larghe, e spianate all'uso di biaggi, o ajuole, ed essendo bene appianato il terreno, su si potrebbe gettare il grano aggguagliatamente, ed insolcare, e seminare, e ribattere nel tempo istesso. Non puo per altro negarsi che tali colti un utile lo facciano, e specialmente nei terreni grassi, e perciò per la regola che il possessore di buona fede repete le spese utili, l'antecessore debbe ricevere il prezzo dei colti a rata della raccolta che debbe farsi dal successore.

13. Nelle stoppie sono necessarj, perche, se si gettasse il grano sopra di esse anderebbe tutto nei solchi, ne si potrebbe spandere il concime come si debbe, ne averebbe il terreno quella qualita che ha ricevuta nell'esser mosso, onde all'antecessore ne compete la reintegrazione a rata della raccolta del successore, perche l'opera e stata utile, e necessaria nel tempo istesso.

14 Nei maggesi non puo cadere questione alcuna, onde anche questi si debbono pagare a rata.

15. Resta adesso a vedere se si debbano pagare per l'intiero, o sivvero per la meta. L'uso della colonia e quello che decide questa questione, poiche o e dato debito del valore dei colti dal padrone al contadino al conto corrente, e si pagano al contadino per il totale, dandone adesso debito nel modo istesso, e debbe pemare il contadino a pareggiare la partita col padrone vecchio. O e segnato il solo quantitativo a stara dei colti, senza dar debito del prezzo al colono, ed allora si paga al padrone la meta sola dei colti per l'uso dato delle bestie, e dell'utile che con queste ha fatto al terreno, e l'altra meta passa per l'opera del contadino che debbe prestarla da per se stesso, senza riceverne il pagamento.

dei Frutti Pendenti.

In quei luoghi pornei quali i colti si fanno a giogatico colle bestie d'altri, si paga al padrone la metà di quello che è stato speso nelle giogature, il tutto per altro sempre a rata delle raccolte.

16. Nelle masserie poi, ove tutto è a carico del Massaro, compete ad esso la refezione per il totale, cioè a dire se li debbe pagare l'intiera rata, senza dividerne il prezzo con qualche altro (2).

Capo XIV

Delle Tasse

1. Per tasse intendo le gravezze pubbliche, non quelle particolari. Non parlo perciò delle decime, perchè si leva il grano dall'aja, il vino dal tino per soddisfarle, e si fa ciò prima di dividere col contadino, ed in conseguenza si divide la rata da per se stessa. Accade lo stesso per quella si dà al fabbro per le assottigliature dei ferri per il podere.

2. Quanto dunque alle tasse pubbliche, e comunali, sebbene si dica che posano sopra i Fondi, è sempre vero che posano sopra i frutti. Rot. decis. 72. n. 1. e 2. part. 16. rec.

3. Si debbono dunque pagare a rata dei frutti. Non debbono venire al calcolo quel frutto, o quei frutti soli su i quali cade la divisione, ma bensì tutti i frutti che si sono raccolti, e si raccorranno nel corso dell'anno intiero, e che sono compresi nel detto anno.

4. A questo oggetto si debbe vedere quanto è il fruttato totale del podere compresa la porzione annuale del cielo, ove vi sia, e secondo la rata che toccar a ciascheduno di tal fruttato si debbe repartire la somma che importano tali tasse.

5. Se per esempio il podere frutta in quell'anno cento scudi, e la tassa sia d'ottanta lire, si vede quanti frutti toccano per ciascheduno, e secondo la rata di questi si reparte la tassa. Se toccano, per esempio, settantacinque scudi di frutto, che sono i tre quarti, all'antecessore, e venticinque che sono l'altro quarto al successore, sessanta lire di tassa dovrà pagare il primo, venti il secondo.

Della Stima

0. La regola del tre da a ciascuno il suo giusto fino, al denaro,

Capo XV

Del Bestiame.

1. Molte diligenze ho fatte per vedere se avessi potuto ritrovare, e nel Corpo Civile, e presso i nostri Pratici delle cose certe, e determinate sulle quali modellare il presente capitolo: ma non mi è stato possibile di rinvenire altro, se non che i feti, il cacio, la lana, ed il concio sono frutti degli animali, che è quanto dire non ho potuto ritrovar nulla, perchè qui si tratta di sapere non quale è la materia della divisione, la quale è cognita a qualunque scolare d'Istituzioni, ma il modo di dividere una tal materia.

2. Per ischiarire adunque quanto mi fosse possibile i dubbj, che possono nascere su tal proposito, ho cercato di combinare quelle notizie rustiche che ho, colle regole sopra fissate sulla scorta della Legge.

3. Non so se sarò riuscito facilmente nel mio assunto, ma in caso che no, ben volentieri mi riporterò a chi possa avere migliori notizie, e più giusto discernimento, non intendendo di aver fatto altro se non che riferire il mio sentimento, senza sposarmici.

4. È così complicata la materia, che non è possibile trattarla in complesso senza confusione, e perciò per maggior chiarezza la dividerò in tanti paragrafi quanti sono i diversi oggetti, dei quali dovrò parlare.

5. A tre classi riduco il bestiame in generale. Una nomino da lavoro semplicemente: chiamo l'altra semplicemente de frutto la terza in fine da lavoro, e da frutto nel tempo istesso. Esaminiamo adunque ciascuna classe in particolare.

dei Frutti Pendenti

§ I.

Del Bestiame da lavoro semplicemente.

1. Il bestiame inserviente al solo lavoro, come sono i bovi, non dà, ne può dare Frutto veruno del genere dei pendenti. E tal bestiame, come dicono i nostri Pratici, il compagno delle fatiche del contadino Ubald. de duob. Fratr. pag. 5. n. 29. Tavon. de local cap. 12. n. 19. Romus. de re Agrar. resp. 29. n. 12.

2. L'età, e le dette fatiche lo fanno scemare, e non crescere di prezzo, e non può perciò considerarsi per altro che per capitale che vien conservato coll'allevare i Bovacchj, l'accrescimento del prezzo dei quali, dopo domati, è il responsabile di quella perdita che si fa nei bovi. „Rota Genen. cor. Conti dec. 6. n. 24. „ivi „Tamen „si quę deterioratio contigit in animalibus pro arando agros in hu „anno, illa abunde compensata remansit, ex quo eodem tempore „fuit educatus in his prędiis vitulus, vulgo bovacchio, cujus „augumentum in conductoris utilitatem resultat, et sic damnum „cum lucro compensatur, ut cęteris relatis observat etc.„

3. In conseguenza di che, e di ciò che sono per dire al §. delle Cavalle, e Vacche di stalla, ne i bovi, ne i cavalli, o cavalle aranti possano formare soggetto alcuno di divisione.

§ II.

Del Bestiame da frutto semplicemente.

1. A tre specie riduco questo bestiame, alle pecore cioè; alle capre, ed ai porci. Comunque si tengano questi animali, sarà sempre vero, che non prestano veruno ajuto al colono nei di lui lavori, motivo per cui non può considerarsi in loro se non che il solo frutto. Ciascuna specie ha i suoi periodi particolari d'industria umana, e dell'arte, e si rende perciò necessario farne l'esame particolare.

§ III

Delle Pecore in generale

1. Quando parlo di pecore, non intendo di quelle le quali si tengono, per così dire, alla spicciolata, ma di quelle sole che formano greggi. Debbono distinguersi le stalline da quelle di vergheria. Le stalline hanno un periodo, quelle di vergheria ne hanno un altro. Le une, e le altre hanno dei frutti comuni, che sono il feto, il latte, e la lana, ma le stalline ne contano uno di più, che si è il concio, del quale non può farsi conto nel sistema di vergheria siccome farò vedere. Par hanno in primo luogo,

§ IV.

Delle Pecore stalline

1. Non si tiene con queste il montone pel corso di diversi mesi; perchè figlierebbono in diversi tempi, e specialmente nel verno, onde poco o nessun frutto si avrebbe dai loro feti, e ne soffrirebbono le madri ancora per la mancanza di un alimento proporzionato all'esser babe dei loro figli, ed i figli istessi dal freddo si perirebbono. Non si potrebbe fare quasi capitale alcuno del latte perchè insufficiente per fare il cacio.

2. Il primo di Novembre è il tempo nel quale si dà ad esse il montone, e vi si tiene per tutto il mese all'incirca, che è quel che significa il <u>mandarle a frutto</u> dei contadini. Portano il feto nell'utero per cinque mesi, e perciò ne avviene che figliano dentro l'Aprile, tempo in cui non manca il pascolo ne per le madri, ne per gli agnelli. Spoppati che sono i feti, si fa uso del latte. Al Maggio si tosano, e chi intende poco il proprio interesse le tosa due volte l'anno, al Maggio cioè, ed al Settembre, il che pregiudica alla lana che è sempre corta, più vuota, e si vende meno, senza che se ne abbia in due volte quantità

maggiore che in una sola: pregiudica alle pecore che soffrono troppo il freddo nella vernata, e si sottopongano a certi mali dai quali si esenterebbono se avessero in dosso il totale della loro lana, che le cuoprisse. Si ripongono queste dentro le stalle, e può perciò ragunarsi il loro escremento che è fra i migliori governi per il terreno.

5. Ciò veduto, debbe sciogliersi la questione se questi frutti debbano considerarsi per uno solo, se cioè nella divisione debba attendersi un punto, o epoca solamente, o sivvero tante, quanti sono i predetti frutti. A favore della prima opinione potrebbe dirsi, che provenendo tali frutti dal mezzo, e soggetto istesso: che raccogliendosi ciascheduno, almeno il feto, ed il latte una volta l'anno, dovessero concorrersi, e pigliarsi un sol punto per la divisione.

4. Questo discorso per altro sarebbe difettoso perchè non è il soggetto della produzione del frutto quello che debbe considerarsi, ma il frutto istesso. La terra, in un senso, è il soggetto, ed il mezzo della produzione di tutti i frutti; ma non ostante si considera il periodo di questi, senza considerare il periodo della terra, nè la terra istessa, e così non essendovi un motivo particolare per partirsi dalla regola generale, ne viene di conseguenza che per le Tenute sopra fissate, ciascheduno dei frutti delle pecore debba avere un principio d'anno particolare.

5. Per il feto adunque dovrà prendersi il primo di Novembre, che equivale al tempo di fidare il seme alla terra. Senza che possa dirsi, che nella terra si è considerato il tempo della recisione del frutto, debba considerarsi il tempo della cessazione dell'allattare; perchè il parallello fra le bestie, e la terra su questo punto non procede, come fu a vedere alla fine del §. delle vergherie Casentinesi.

6. Sulla lana maggese non vi può cader dubbio. Si ha questo frutto una volta l'anno, e l'epoca è fissa. L'anno dunque per questa è di mesi dodici, ma dove è la pessima usanza di tosare due volte l'anno, la lana ha due diversi anni, uno

di quattro mesi, che è dal Maggio a Settembre, l'altro d'otto che è dal Settembre all'Aprile, perchè sono due percezioni interrotte, distanti, e discontinue.

7. Sopra il frutto del cacio potrebbe nascere la questione, se si debba prendere l'epoca dal principio, o dalla fine del mugnere: ma in primo luogo, è il principio, e non la fine delle cose quello che si debbe attendere. Anche nel terreno per quanto si prenda il giorno della recisione del frutto, e che sembri in conseguenza che prenda la fine, tuttavolta per le ragioni che dirò nel citato § delle vergherie Casentinesi nel terreno, il tempo della percezione del frutto, è il principio dell'anno nuovo.

8. In secondo luogo, il mugnere non ha, nè può avere una fine generale e fissa, come può avere un principio certo. Il principio del mugnere incomincia dalla fine dell'allattare: il principio d'allattare dipende dal principio di partorire, da quel tempo cioè, nel quale nel gregge preso in complesso s'incominciano ad avere i feti: il principio di partorire dipende dal principio di avere il maschio. Questo principio è certo; il tempo del parto è certo; è certo il tempo dell'allattare, dunque è certo il tempo del mugnere. Non è certa così la fine perchè dipende dalle circostanze locali del clima, del pascolo, e dell'acque, dunque per tutte le ragioni, per il cacio si debbe prendere quel tempo, nel quale incomincia il mugnere.

9. In qualche luogo si usa un'industria per avere un cacio particolare, conosciuto a noi sotto il nome di marzolino, che si fa dall'Ottobre per fino al Maggio. A questo oggetto il montone si tiene nel branco delle pecore dal Marzo fino al Giugno, che comprende il tempo opportuno per non perdere il frutto degli agnelli. Questo va considerato col proprio uso, e si debbono fissare rapporto ai feti ed al cacio i principj dell'anno dall'epoche provenienti da cotal'uso.

10. Fanno le pecore il cacio in ciascheduno giorno: per farlo, non istanno nello stato di preparazione; ma ogni giorno il frutto è maturo, senza la minima interruzione. È vero perciò che il

concio è un frutto, ma non può mai essere nella classe dei Pendenti?
L'antecessore ha avuta questa specie di frutto che corre di giorno in giorno, e lo ha avuto fino al giorno, in cui ha tenute le pecore. Il successore incomincia subito a percuoterlo, e lo percipe in ciascheduno giorno nel modo istesso. E perciò d'evidenza, che il concio è un frutto, ma non del genere dei Pendenti.

§ V.

Delle Pecore di vergheria.

1. Non intendo di parlare dei proprietarj di qualche centinajo di pecore. Questi nella materia di cui si tratta, non possono essere considerati da più dei proprietarj di un podere, o due rapporto a quelli di mille di venticinque, o trenta poderi per ciascheduna. Meritano del riguardo, e della stima come buoni padri di famiglia, e persone utili allo Stato, ma il loro oggetto è troppo piccolo per parlarne, i loro usi sono troppo diversi per far sistema, la loro quantità è troppo ristretta per formar classe nell'universale. Parlo di quei rispettabilissimi proprietarj che hanno numero di pecore da poter meritare il nome di vergheria, che nella pastoreccia è quello che è la fattoria nell'Agricoltura propriamente detta.

2. Hanno questi un prodigioso numero di pecore. Mancano di comodi sufficienti per tenerle tutto l'anno in un luogo, e perciò nelle diverse stagioni fanno loro variar paese. La quantità fa sì che non si possano tenere unite, ed il sistema economico richiede di tenerle separate, onde le dividono in tanti branchi di cinquecento cinquanta, o trecento l'uno, secondo le circostanze. L'estate le mandano per le Montagne, l'inverno per le Maremme. Dormono sempre allo scoperto, nè si ripongono mai dentro le stalle. Ogni branco ha il custode, che si chiama pastore, e se il branco è di pecore che abbiano il feto se gli dà per ajuto un ragazzo, il quale studiasi pel mestiere, e chiamasi

Della Stima

butteretto. Tutti i pastori riconoscono un capo, che si chiama il vergajo; l'incumbenze del quale corrispondono a quelle del fattore delle ville; poichè debbe provedere, e distribuire i pascoli; variare i luoghi nei tempi opportuni: fare le provisioni per i pastori: esitare i feti, ed il cacio: pensare in somma a tutto ciò che può abbisognare agli uomini, ed alle pecore, ed alle bestie inservienti agli uni, ed alle altre; come vedremo ed a tutto ciò che riguarda l'agenzia, e l'economia. Queste sono le pecore di vergheria.

5. Per risolvere le questioni che possono nascere a apporto ad esse e distribuire come si debbe la rata dei loro frutti, è necessario veder la cosa più estesamente di quello che si sia fatto sulle stalline. Ma perchè due sorti di vergherie sono cognite nelle nostre Maremme Senesi, così scrivendo io in Siena, parlerò soltanto di queste, non volendomi arrischiare a parlare degli altri luoghi, dei quali ho sole notizie vaghe, e non sicure, delle quali non posso essere responsabile per conto alcuno.

4. Le Modanesi, e le Casentinesi sono quelle due vergherie che ho accennate. Le une, e le altre hanno usi particolari da cui ne nascono diversi effetti, e perciò le vedremo ciascuna a parte.

§ VI

Delle vergherie Modanesi

1. Il primo di Settembre si partono le pecore con tutto il loro bagaglio dallo stato di Modena loro patria, e dentro il Novembre arrivano nelle nostre Maremme, e precisamente nelle bandite di già fissate.

2. Il vergajo fa precedentemente la visita ai pascoli, le distribuisce in porzioni, e non permette che le pecore pascano indistintamente in qualunque luogo della bandita, ma in quella porzione che viene loro assegnata di mano in mano, il che produce l'effetto, che quando hanno finito di pascere nell'ultima porzione, nella prima l'erba è già cresciuta, e che, dove nel

sistema dei Modanesi campano trecento pecore, in quello dei Casentinesi, che fanno pascere per tutta la bandita indistintamente non ve ne campano dugento, ed hanno perciò bisogno di spendere nei pascoli una maggior somma.

5. All'Aprile tornano al paese loro, e queste sono l'epoche dei loro viaggi.

4. Dividono i Modanesi le pecore in branchi di diversa specie. Sono gli uni di pecore sode di quelle cioè che non figliano sono gli altri delle gravide: ve ne sono di quelle delle matricine, atte cioè alla generazione: hanno le figliate i loro branchi fin che sono babe: le magnitoje, quelle cioè che hanno finito di allattare il feto hanno il loro. Ve ne sono di quelli di pecore tutte giovani, da doventar madri a suo tempo. Passano dai branchi dell'una e l'altra specie senza la minima interruzione.

5. Oggi una pecora è gravida, si mette nel branco delle gravide subito che ha figliato passa all'altro delle figliate: finisce d'allattare il feto, e passa fra le magnitoje: cessa di esser munta, e va a convivere colle matricine. Assortire si chiama il far passare le pecore nei branchi di diversa specie.

6. Ai primi di Marzo si mettono i montoni nei branchi delle matricine, e vi si tengono per nove mesi. I tre mesi di riposo che si danno ai padri, non sono per essi un tempo di noja, come sono per quelli dei Casentinesi, perche invece di mandarli ai pascoli separati dalle femmine, come fanno questi, li mettono fra i branchi delle pecore sode, il che ha due vedute d'economia, la prima cioè di risparmiarsi la spesa di un pascolo particolare per i montoni nel trimestre delle vacanze, la seconda di vedere se qualche pecora sterile si fecondasse.

7. Due mesi sono il tempo destinato per il baliatico, ma se per altro mancasse il pascolo, e per le madri, e per i feti, ammazzano questi prima del tempo, il che dicono abbacchiare, e li mandano a vendere quantunque morti.

8. Così mantengono sempre un equilibrio frail pascolo, ed il gregge, ed abbondano piuttosto, anzi che mancare del necessario

Della Stima

9. Nei primi giorni d'Ottobre incamminano a mugnere, perche questo è quel tempo nel quale incominciano a slattare i feti, ed a venderli o morti, o vivi.

10. Se si confronti questo sistema con quello dei Casentinesi, e si paragoni fatto con fatto, cosa con cosa, sarà facile il conoscere quanto è minore il dispendio, quanto è maggiore l'entrata, e che l'epoca del latte non è la stessa di quella dei Casentinesi.

11. Il primo di Marzo dovrà incominciare l'anno per il frutto dei feti dei Modanesi, per esser questo il tempo di dare il maschio: il Maggio sarà il principio dell'anno per il frutto della lana, e l'Ottobre quello del latte.

12. Tuttocio' che vi può essere di comune coll'altre vergherie dei Casentinesi, l'ometto a posta, per non dire due volte la cosa istessa.

§ VII

Delle vergherie Casentinesi.

1. Le pecore del Casentino si partono dalla montagna nel mese d'Ottobre, e nel mese istesso arrivano nella maremma. Nel mese di Maggio ritornano nel Casentino.

2. Entrate che sono ai pascoli di maremma, si permette ad esse di andare per la bandita dove a lor piace, senza dividerla in tante parti come costumasi dai Modanesi. La ragione che si da dai Casentinesi si è, che se viene una brinata, almeno le pecore abbiano goduto nel tempo precedente dello sfiorire il folato della bandita, e non sia andata male l'erba senza averne avuto profitto alcuno. Danno anche altra ragione, cioè, che non pascendo altre bestie dove ha pasciuto la pecora, s'impedisce così agli altri fidati di altro bestiame di consumare di goderne del pascolo che si paga da essi Casentinesi.

3. Non è mio oggetto l'esaminare queste ragioni. Porta il

dei Frutti Pendenti.

Fallo per altro che le pecore dei Modanesi hanno sempre da mangiare, quando quelle dei Casentinesi stentano non poche volte.

4. Nelle vergherie Casentinesi vi sono le specie istesse di agenti delle Modanesi. Si tengono le pecore in branchi di diversa specie, e formano non ostante un corpo solo diviso in parti che compongono un tutto, onde anche in queste la divisione a branchi si fa per comodo, ed economia, non per divisione di corpo, e di entrata, che si considera per una sola.

5. Il concio non è considerato fra i frutti nè dell'une, nè dell'altre, perchè stando sempre le pecore a campo aperto, non può raccogliersi, come costumasi nelle stalle. Vi è qualcheduno che se ne procura qualche porzione per proprio uso, ma non fa nè stato, nè entrata.

6. Se stabbiano le pecore in qualche campo dei particolari, perchè vi siano mandate a posta per ingrassarlo, il pagamento consiste nel fare le spese ai pastori, ed in dare qualche recognizione a contanti al verjaio, e questa passa fra i di lui onesti, e leciti incerti, ed è perciò sempre vero che non è il concio fra i frutti delle vergherie.

7. Nove mesi si tengono i montoni nei branchi, dal Marzo cioè, fino al Novembre inclusivamente. Nel Decembre se ne forma il branco, e si mandano ai pascoli separati, nei quali stanno senza le femmine per tre mesi.

8. Dal tenere i montoni per nove mesi continuati nei branchi, per nove mesi continuati nascon gli agnelli. Incominciando pertanto la monta al Marzo, incomincia all'Agosto la figliatura.

9. Il mugnere ha la sua epoca certa, e determinata. Incomincia il giorno di S. Lucia, il tredici cioè di Decembre, forse per un avanzo di antica superstizione, e si continua per tutto il Luglio del nuovo anno.

10. In tre classi dividono i feti, in primaticci cioè, e sono quelli che nascono nei tre mesi di Agosto, Settembre, ed Ottobre: in vernerecci che nascono in Novembre, Decembre,

e Gennajo: in cordeschi che nascono nel Febbraro, Marzo, ed Aprile.

11 Dall'incominciare a nascere gli agnelli ai primi di Agosto ed incominciarsi il mugnere ai primi Decembre, si rileva che quattro mesi di latte fanno prendere ai feti. Spoppati che questi siano nei tempi respettivi, si formano i diversi branchi di primaticci, vernerecci, e cordeschi, branchi, che come vedesi, si formano a poco a poco, e crescono di giorno in giorno. Si separano per altro i maschi dalle femmine. Sono queste destinate alle sostituzioni, ed i maschi alla vendita che incomincia alla Pasqua, e continua fino a tanto che vi sono agnelli da esser venduti.

12. Questa distinzione di nomi degli agnelli: il vederne nascere nell'Ottobre quando passano dal Casentino alla Maremma: il vederne nati di fresco quando ripassano dalla Maremma al Casentino, fa credere ai nostri contadini che le pecore maremmane figlino due volte l'anno, senza far riflessione, che cinque mesi vi vogliono per la gravidanza; che un tempo è necessario per allattare, altro per mugnere. Tanto può una fantasia riscaldata, che fa perfino scorciare i necessarj periodi della natura, ed attribuire alla variazione del clima, e del pascolo e dell'acque una attività capace di variare il sistema organico, e fa compiangere la disgrazia di non trovarsi le loro pecore delle stalle in così sognate favorevoli circostanze.

13. Queste premesse dimostrano che l'anno della rata per il latte, o sia cacio, incomincia il tredici di Decembre. È vero che per il sistema di far pascere le bandite tutte in un tempo come si è veduto, manca alle volte l'erba agli agnelli, e sono perciò costretti i pastori a non li stallare: ma essendo ciò casuale, non può fare stato per l'alterazione dell'epoca sopra fissata.

14. Nella lana l'epoca è certa, e si è il Maggio, ma

rapporto ai feti si potrebbe nascere la questione, se distinguendosi in primaticci, vernerecci, e cordeschi, debbano per la destinazione del padre di famiglia considerarsi per tre raccolte della stessa specie in un anno, e regolarsi la divisione col metodo sopra riportato della detta L. Divortio al § quod in anno, o sivvero se la figliatura debba considerarsi per un punto solo.

15. Rimontando per altro alla natura della vergheria considerando che la divisione in branchi non altera il sestema dell'unione del corpo: che la figliatura non è interrotta che non siamo nel caso, in cui si facciano tre diverse parti delle pecore atte a figliare, una delle quali sia destinata ad un tempo, l'altre agli altri come le troje: che il branco degli agnelli di ciascuna specie destinati alla vendita, si forma da tutti i branchi indistintamente: che le lattanti si capano da tutti i branchi, si vedrà che non è la parte che dà il frutto, ma che è il tutto preso in complesso, e che non vi è la minima interruzione, ed in conseguenza che si debbe considerare come una sola raccolta, non come tre, e che l'epoca della rata nella divisione del frutto dei feti è il primo di Marzo, tempo in cui incominciano a fecondare.

16. Ho adottata quest'epoca nelle stalline, come si è veduto. Una delle ragioni che mi mossero a così opinare si fu che nei nostri luoghi, e specialmente nelle nostre Crete, le quali occupano una gran parte di questo Stato, i mesi di Agosto, e di Settembre, e buona parte di Ottobre, che sono quel tempo che passa fra il finire d'esser munte, ed il fecondare sono di scapito per le pecore, e non di acquisto attesa la mancanza dell'erba che si risecca, e quella dell'acqua che diventa poca, e rarissima, onde non possono dirsi le pecore in uno stato di preparazione pel nuovo frutto.

17. Parrebbe che si potesse variare d'opinione nelle vergherie perchè avendo le pecore dopo finito il mugnere, dei pascoli abbandonati in luoghi sani, ed ombrosi, ed ottimi,

e fresche acque, acquistano piuttosto che scapitare, e che per questo si potessero considerare in quello stato di preparazione nel quale è stato considerato il terreno, e le piante, dopo reciso il frutto, e raccolto.

18. Per vedere adunque quale in realtà dei due tempi si debba attendere, se cioè la cessazione del mugnere, o il principio della fecondazione, và esaminato se proceda il parallello delle bestie col terreno, e colle piante. Se procede, convien fissare il tempo della cessazione del mugnere; se non procede bisogna attendere il tempo del fecondare.

19. La terra, e le piante, subito che il frutto è reciso, o raccolto, incominciano a ricevere dall'almosfera quello che debbono restituire, le parti cioè necessarie alla vegetazione ed al nutrimento del frutto. Non è che non ricevessero tali parti anche prima, ma quelle stavano a conto del vecchio frutto. All'opposto, il bestiame, dopo che è finito di mugnere, o che ha finito di allattare, incomincia a rimborsarsi di quello ha dato. La terra, e le piante vestono la qualità di debitrici: le bestie di creditrici che ricevono il pagamento. La terra, e le piante dopo la recisione del frutto sono nello stato di salute, e di gravidanza, le bestie in quello di convalescenza.

20. In questo stato di convalescenza non si possono dire le piante ancorchè abbiano già dato il frutto, ma si debbono dire nello stato di gravidanza, perchè essendo formati gli occhj prima ancora che si colga il frutto, è certo, e non può porsi in questione che sono formati gli embrioni, cioè il germe del frutto, e delle foglie per l'anno nuovo. Sono dunque dal tempo della maturazione del frutto in poi, nel vero stato di gravidanza, e non in quello di convalescenza.

21. Non è neppure in istato di convalescenza il terreno. Le piante non si nutriscono tutte nel modo istesso. O si alternano perciò i semi, e la specie precedentemente raccolta non toglie niente alla nuova, e diversa che sarà gettata;

poi semi non si alternano, e quel riposo del terreno che ha notato nel parlare dei maggesi, ha rimesse al Luglio in sesto le cose, e prendendosi perciò un anno solo, e non due quanti ne sono corsi dall'una raccolta e l'altra, non vi è, ne vi può essere lo stato di convalescenza.

22. Potrebbe esservi nel ristoppio: ma questo metodo essendo contrario alle regole dell'arte in generale, ed alli statuti particolari di alcuni luoghi, e può dirsi ancora alla L. Et hac distinctio §. cum Fundum ff. locat. et conduct. non dà ne toglie alla nostra questione.

23. Con queste rustiche Teorie, che sono tanti punti di fisica, a me non pare opinione, ma certezza, che trattandosi di principio dell'anno del frutto dei feti, non procede il parallello delle bestie col terreno, e colle piante, ed in conseguenza sono di sentimento che debba sempre attendersi il tempo del dato maschio, e non quello nel quale cessano, o di mugnersi, o di allattare.

24. Non pretendo che gli altri pensino a modo mio, e se sarà legalmente, senza Periti di mezzo per altro, eletto il sistema opposto, lo seguirò senza contrasto, se mè ne venga il bisogno.

§ XIII

Dei Porci.

1. Per frutto dei porci non si debbe intendere nel caso di cui si tratta, quel guadagno che può farsi nel comprare i porci, o piccoli o magroni, per rivenderli poi o fatti adulti, o ingrassati. Questo è un ramo, non di produzione, ma di mercatura. Per l'oggetto nostro il producente sono le troje. Al feto dunque di queste si debbono voltar le mire, e non quell'una, o a quelle poche che si tengono nelle fattorie per assortimento dei porceri, ma a quel numero che forma mandra, non perchè le prime non diano un frutto

ancor esse, ma perche' i periodi non sogliono essere cosi' regolari, e perche' se non formano mandra, o gregge, non danno frutto pendente come vedremo.

2. Non dormono le troje a campo aperto. Hanno un ricovero dispendioso. Il descriverne la struttura, il metodo di custodirle, di allevare i porcastri, sarebbe bene, per motivo delle detrazioni, ma allungherebbe troppo il mio scritto, ed io per compierlo non ho altro tempo che quello di queste Ferie autunnali, le quali sono già prossime al loro fine.

3. Accennero' solamente' che presiede alla mandra una capoccia, l'ingerenze del quale sono le stesse che ha il vergajo rapporto alle pecore. Vi e' un altr'uomo chiamato l'allevatore, il quale presiede al baliatico, ed a spoppare i majalini. Si dividono questi in branchi di circa a quattrocento per ciascheduno, i quali poi si suddividono in altri branchi di minor numero, secondo le circostanze. Ogni branco ha al suo servizio due uomini, uno colla nicchia che guida i porci, e che perciò vien nominato, l'altro che sta loro dietro, e gira per la bandita per tenerli uniti più che si possa.

4. Quattro mesi portano le troje il feto nell'utero. Quest'ordine della natura non si varia, ma varia nelle tenute il tempo di far nascere i porcastri. In due diverse stagioni si fanno nascere in ogni tenuta. Hanno alcuni piacere che nascano al Natale, ed al Marzo, chiamando natalini, e marzolini i porcastri dal tempo della loro nascita, ed a questo oggetto danno i verri alle troje al Settembre, ed al Decembre. Altri li vogliono nati nel principio d'autunno, e di primavera, e danno i verri al Giugno, ed al Decembre. Questa diversità non produce altro effetto, se non che quello di variare l'epoca dell'anno della vita, il quale incomincia sempre dal tempo del dato verre.

dei Frutti Pendenti.

5. Le due diverse figliature, ancorchè nella stessa tenuta, non si possono considerare come una sola, non ostante che una sola sia l'agenzia, uno il capoccia, perchè abbiamo diversità di tempi interrotti, e distanti l'uno dall'altro, producenti diversi, e diversa destinazione, e così tanti diversi tempi di dare il verre, tante diverse annate, e di epoca assai diversa. Tanto basti per ora rapporto ai porci.

§ IX

Delle Capre.

1. Si dividono le capre, come le pecore cioè in istalline cioè, e di vergheria. Rapporto alle stalline ricorre ciò che si è detto sopra alle pecore, variando soltanto l'epoche dei frutti secondo il tempo di dare il becco.

2. Quelle di vergheria hanno il loro vergajo: un uomo detto buttero che assiste al baliatico: altro denominato il buttero dello stazzo, che è il guardaroba, ed il dispensiere, ed un uomo per ciascheduna branca, denominato il caprajo. Variano anch'esse paese, come le pecore.

3. Esse pure si dividono in branchi di matricine, che vuol dire da frutto: di lorice che sono quelle che hanno due anni e di capriette che n'hanno uno. Vi sono i branchi dei maschi, chiamati poi specialmente arcieri, o becchi, destinati alla monta, e castrini, i quali sono i capretti castrati destinati al macello, dopo i due anni dell'età loro.

4. Cinque mesi sta il feto nell'utero delle capre. Il Settembre sarebbe il tempo di dare il becco, ma vi è chi anticipa, e chi posticipa, secondo le circostanze della vergheria, e bisogna perciò attendere l'uso di ciascheduna. Due mesi si tengono i becchi colle capre: un mese in circa è il tempo dell'allattare, ma per i capretti che sono destinati a serbarsi raddoppia il tempo, ed è perciò di due mesi.

Della Stima

5 L'ell'anno del feto ne parleremo, come degli altri feti, in un capo a parte. Per il cacio incomincia il giorno che incomincia il mugnere. Questo giorno non può determinarsi se non che da quello nel quale si dà l'arriere. Saputo dunque questo, secondo l'uso della vergheria, e' saputo anche l'altro del latte, o cacio che voglia dirsi.

§ X

Del Bestiame da lavoro, e da frutto nel tempo istesso.

1. Le cavalle, e le vacche sono quelle due specie alle quali riduco questo bestiame. Sembrerà difettosa tal classazione perche vi sono le cavalle dette da razza, e le vacche di macchia, che non lavorano.

2. Se si rifletta per altro che queste bestie, per l'indole loro, sono capaci dell'una, e dell'altro nel tempo istessa, come in fatto lo sono, quando vuole l'uomo, non si si troverà un tal difetto. Mi conterro' non ostante in maniera nelle suddivisioni da contentare ipiù scrupolosi.

3. Alle stalle, ed al branco, o sia macchia si tengono queste bestie? Vedremo dunque gli effetti dell'uno, e dell'altro modo in paragrafi separati.

§ XI

Delle Cavalle, e Vacche di stalla.

1. Le cavalle stalline non formano mai greggi. Sono addette ai poderi particolari in piccolo numero per ciascheduno. Il trasporto delle grasce del bisognevole per il padrone, e per il contadino, la lubbiatura, sono quell'opere nelle quali s'impiegano nei nostri luoghi. Figliano irregolarmente, e per

questo, e per gli altri motivi che dirò più a basso, non può considerarsi in esse un Frutto pendente, ma debbono considerarsi per capitale. Sono in somma nella classe delle somare.

2. Quelle vacche che si tengono a piccole partite senza formar gregge, ma per iscemare ai boi una parte delle fatiche, ed avere nel tempo istesso dai maschj i boi per il podere, sono un capitale ancor esse, il frutto del quale non viene mai fra i Pendenti.

3. Mi si dice che in alcuni luoghi (il che per altro non posso asserire nè per vero, nè per falso) si tengono nelle stalle in numero, e forma di gregge delle vacche trentine: che si ritrae il frutto dal burro, e dai feti: che si dà il toro regolarmente: che s'impiegano finalmente nei lavori meno faticosi della campagna. Ove si verifichi tutto questo, può aver luogo il Frutto pendente, e la divisione, la quale potrà farsi rapporto ai feti col metodo del §. 16. di questo istesso capitolo, e rapporto al latte col metodo dell'altre bestie dalle quali ricavasi questo frutto.

4. Il motivo per cui, non formando gregge non può in verun bestia considerarsi Frutto pendente si è, perchè la Legge considera il gregge un corpo sempre mantenibile per mezzo dei feti, ed il dominio di questo l'equaglia a quello delli stabili lo fa soggetto alle ipoteche, ed alle evizioni, e nel caso di alienazione, dà quelle istesse azioni, che dà nelle alienazioni delli stabili, come dopo il Testo nella L. Cum Tabernum 5. ff. de Pignor. fermano i DD. fra i quali De Luc. de alienat. disc. 1. num. 23. et segg. Rot. post Jacob. de Salvian. dec. 116. n. 8. et segg. Merlin de Pignor. lib. 2. tit. 1. quæst. 45. n. 6.

5. Le bestie poi che non formano gregge, non sono soggette a tutto questo. Dura l'ipoteca fino a tantochè sono nelle mani del debitore. Da questo tempo in poi, se non vi sia un motivo particolare proveniente dal patto, non possono recuperarsi dal terzo che le possiede, e perciò come fondo incerto, alienabile, soggetto a perire da un momento,

Della Stima

all'altro, non puo dare Frutto pendente, perche il frutto di questa specie suppone un fondo certo, un periodo, una permanenza, cose tutte che non si possono verificare in quelle bestie che non formano greggi, come puo riscontrarsi presso il Sambonet. de Animal. Currib. et Plaustris.

§ XII

Delle Cavalle da sola razza.

1. I pulleri sono il solo frutto di queste bestie. Quando si è saputo di che tempo si dà lo stallone, quando cioè si mettono i maschj nei branchi, è saputo tutto. Sta il feto nell'utero delle cavalle per un anno intiero, e per un anno si fà dare il latte ai pulleri. Come debba regolarsi l'anno di questo frutto, si vedrà più distesamente nel capitolo Dell'anno del frutto dei feti, e del calcolo.

§ XIII

Delle Cavalle che non si tengono solamente per la razza.

1. Una parte dell'Agricoltura è uno degli oggetti per cui si tengono queste cavalle. Il servizio degli uomini, e delle bestie è l'altro oggetto. Non danno nell'uno, e nell'altro caso l'istessi frutti. E bene perciò di vederli a parte.

§. XIV.
Delle Cavalle per l'uso dell'Agricoltura.

1. I maremmani per mancanza del comodo di avere le colonie sono nella necessità di tirare avanti le semente tutte a loro mano, servendosi dei venturieri i quali girano per le maremme, nei tempi di stagion buona. Manca affatto la gente dal Maggio in poi, senza escludere la massima parte dei paesani i quali vanno a passare l'estate per le montagne.

2. Si sega ancora coi venturieri che si procurano con dell'incomodo, e spesa grave, ma non si tribbia coi venturieri, perche appena segato si partono mezzo malati, e ne risentono le conseguenze per molto tempo. Gioverebbe poco il seminare, il segare i grani, se non vi fosse chi li tribbiasse. L'unico mezzo è quello di tenere le cavalle per questo oggetto, e se non fosse questa necessità, sarebbono molto rare, e forse non vi sarebbono cavalle per la maremma; perche, a quanto è asceso il prezzo del pascolo presentemente: a quanto ammonta il salario, e mantenimento delle persone addette ai branchi delle cavalle ai rischi del danno dato, ed agli altri a cui sono sottoposti, il prezzo dei pulleri che si vendono, e non cuopre, a dirtutto bene, le spese che si commettono.

3. I frutti di questa specie di bestie sono he, il crine cioè, che è tagliato loro in maschedun anno, per un costume che non è luogo di esaminare: i feti: e l'entrata della tribbiatura.

4. Per fare idea di questa entrata, è necessario sapere che dopo d'essersi serviti i proprietarj per proprio uso delle cavalle, ne fanno il comodo ancora agli altri, che non le hanno, ed esigono un pagamento a contanti determinato da un uso della maremma.

5. Passando dopo di ciò alla rata di questi frutti, ed all'anno, quello del crine ha la sua epoca il primo di Maggio, perche dentro l'Aprile finisce la scrinatura.

Della Stima

Ho messo il crine fra i frutti delle cavalle per contentare li scrupolosi, ma in realtà è più lo scapito, che il guadagno. E la scrimatura una faccenda di ricreazione. La precede un invito di persone amiche dell'uno, e dell'altro sesso.

L'accompagna una onesta allegria, e ricreazione, e le spese del pranzo alla capanna, in cui fa gli onori della tavola la più bella, e grassa vitella che sia nel branco delle vacche, sono sempre di sopra del costo del crine che si tosato.

6. Anche per i feti incomincia l'anno il primo di Maggio, perchè agli ultimi dell'Aprile abbracciano li stalloni.

7. E finalmente il frutto della tibbiatura non può esser tale, se non che per ciò che si ritrae dal locare ad altri l'opera delle cavalle. Se questo fa un'entrata, è di giustizia che si reparta fra l'antecessore, ed il successore in ragione del tempo del mantenimento di tali bestie.

8. L'anno di questo frutto è di mesi dodici, ed incomincia il primo di Agosto, perchè l'ultimo di Luglio sono finite le tibbiature.

9. Il De Luca nel disc. 4. de Empt. et Vendit. non considera per vero frutto il lavoro delle bestie, e parrebbe perciò che ia considerassi male la tibbiatura nel genere dei Frutti pendenti. Il di lui sentimento per altro, ben considerato conferma il mio. Si trattava nel di lui caso di bestie da lavoro, che non formavano greggi, e si esaminava se certi nuovi appaltatori dovessero pagare l'opere fatte da queste bestie prima che fosse effettivamente trasferito il dominio in quelli che si erano serviti di tali bestie.

10. Sosteneva esso l'affermativa, e fra le ragioni che si adducevano vi era questa,, Totissime quia isti (l'opere cioè delle bestie) vere ac proprie neque fructus dici ,, possunt, sed potius pars substantiæ, quæ ita paulatim

„consumitur, cum fructus proprie illo dicatur, qui percipitur
„salva rei substantia, et cujus causa productiva semper ac
„perpetuo eadem est„.

11. Nelle bestie che non formano gregge, l'opera consuma il capitale di giorno in giorno, sebbene si consumerebbe ancora senza quest'opera. Ma nel gregge si verifica che la sostanza della cosa è salva: che la causa produttiva è sempre la stessa: non si tratta dell'uso fattone dal padrone, ma da altri con pagamento di consenso del padrone, e perciò mi pare che la tribbiatura delle cavalle di cui parlo debbe essere considerata frai frutti anch'essa.

§ XV

Delle Cavalle di vergheria

1. Il dover passare le capre, e le pecore da un luogo all'altro, come si è veduto: il vivere le persone addette ad esse lontane dal proprio paese, esigono non pochi incomodi. Passa colle pecore, e colle capre da un luogo all'altro il bagaglio: passano le provisioni: gli utensili: la cucina: la dispensa: la casa. Tutto in somma è ambulante. I vergai, i pastori sono quasi tanti Tartari civilizzati.

2. Nel tempo della permanenza nelle maremme, una parte della provisione per gli uomini si fa nelle montagne. La farina dolce per le polende è il primo oggetto. Questi e trasporti non possono farsi a schena d'uomo. Prendere le bestie a vettura, sarebbe o impossibile, o dispendiosissimo. Tengono dunque, come parte della vergheria, il branco delle cavalle. Colle femmine mantengono il capitale. I maschi si vendono, per compensare, quando basta, le spese della pastura. Con questo metodo non spendono nelle vetture, ed hanno pronto il servizio ai bisogni tutti.

3. Il frutto di questa specie di bestie consiste nel feto.

Della Stima

L'anno incomincia, e termina, e si reparte nel modo istesso di quelle del paragrafo precedente.

§. XVI.

Delle Vacche

1. Non parlo delle vacche dette mungane, o trentine, quanto ne ho detto sopra è bastante. Parlo di quelle di branco, o macchia, che voglia dirsi. Il feto è il solo frutto che queste danno. Per quanto il toro stia sempre nel branco, tuttavolta hanno le vacche un periodo naturale determinato. Dal Giugno al Settembre ammettono il maschio. Portano il feto per nove mesi. Incominciano a nascere i vitelli al Marzo, e continuano per tutto il Giugno. Tre soli mesi di latte si lascia dare, dopo il qual tempo si vende il feto. Come si regoli l'anno di questo, e degli altri vediamolo nell'esaminare più parzialmente il periodo.

Capo XVI

Dell'anno del Frutto dei Feti, e del Calcolo.

1. Se il fissare il principio dell'anno per il frutto dei feti ha meritata qualche considerazione, molta più ne merita il fissarne la durata.

2. Non si può far questo senza determinare quale sia il tempo della percezione del frutto dei feti. Due sono i punti da esaminarsi: quello della vendita è il primo, quello dello slattare è il secondo. Prendendo il primo non finirebbono mai ne' lotti, ne' calcoli: prendendo il secondo vi è l'assistenza della ragione, e vi è la facilità nell'esecuzione. Per persuadersene, basta riflettere ai diversi rapporti, ai diversi periodi, ai diversi usi sopra notati. Uno solo ne esamineremo per brevità, e sarà quello dei porci.

3. Si è veduto che in ogni tenuta hanno due epoche diverse di dare il verre. Alcuni lo danno al Settembre, ed al Decembre, altri al Giugno, ed al Decembre. Questi sono dati fissi.

4. La vendita dei porci adulti si fa in quei mercati, nei quali i detti porci, o si avvicinano, o superano di poco i due anni della loro nascita. Questi mercati incominciano il primo di Decembre, e finiscono l'ultimo del Carnevale che può fissarsi a tutto il Febbraro. Nei porci dunque, le madri dei quali sono state coperte al Settembre, dal punto della concezione alla vendita si corrono trenta mesi, e sei mesi si sono d'interruzione per arrivare al Settembre per formare il compimento dell'anno, che sarebbe composto di tre anni intieri.

5. Ventitre mesi si sono fra la concezione, e la vendita per i concepiti al Decembre, e nove mesi d'interruzione, e' venti nove mesi per i concepiti al Giugno, e sette d'interruzione.

6. Nel tempo di queste interruzioni, i majali pascono In una

bandita ve ne sono di diverse figliature, e diversi anni. Le fide non ogni anno sono le istesse. Sarebbe mai possibile il fare i reparti giusti? Vede ciascuno in che labermto si aggirerebbono i Computisti, e che bei sogni si farebbono dai Periti.

7. Tutto poi resta ragionevole, tutto facile prendendo per punto di percezione il tempo in cui i feti si slattano. Ed incominciando dal dimostrare la ragionevolezza, dico che frutto maturo si chiama quello che non ha più bisogno del suo producente per sussistere, e perfezionarsi, e che ha il suo prezzo, ed in questo credo che debbano equipararsi i feti slattati alle biade recise dal suolo, ed alle frutta staccate dalle piante dopo il loro periodo determinato dalla natura, e riconosciuto dall'uso umano.

8. E' vero che il grano, e le biade tutte quando sono recise dal suolo le frutta quando sono colte dalle piante non crescono più, e che i feti crescono ancor dell'altro dopo slattati, ma è vero altresì che i feti da tal punto in poi non crescono per mezzo delle madri, sicchè sono una cosa staccata affatto dalle medesime.

9. E' vero ancora che si sta molto tempo a venderli, ma questa dilazione non è di una necessità assoluta, ma relativa. Assoluta sarebbe quando dai feti spoppati non se ne potesse cavare un contante. Ma siccome questo contante potrebbe cavarsi: siccome un prezzo lo avrebbono, e lo hanno di fatto vendendosi dopo spoppati, così, avendo la dilazione per oggetto non un prezzo, non un retratto in genere, ma un prezzo un retratto in ispecie, un prezzo cioè maggiore che può ancora risolversi in nulla, o diventar perdita, mediante le spese necessarie, ed i casi fortuiti, quando la necessità vi sia, sarà sempre relativa, non assoluta.

10. Se le biade si recidono in erba, se i frutti delle piante si colgono immaturi, non sono d'uso comune, non sono in prezzo. In questi dunque la necessità di stare attaccati alle madri è assoluta, ed il tempo della maturità è quel punto di percezione

che l'antecessore debbe aspettare, ne può scorciare in pregiudizio
del successore, e del ben pubblico in conseguenza.

11. Ma l'aspettare due, tre, o quattro anni per vendere i feti è per accidente, non per necessità, dunque pare ragionevole che il tempo della percezione del frutto dei feti, sia quel tempo nel quale finisano di poppare

12. Ed è tanto vero che sono un frutto maturo staccato affatto dal capitale che son le madri, quanto è certo che dei feti si formano i branchi separati da quelle e che sussistono da per loro.

13. Nel tenere questa opinione, oltre alla ragionevolezza, vi è una facilità grandissima nel fissare l'anno della rata, e farne il reparto. Per servire alla maggior chiarezza, e facilitare l'esecuzione ai meno pratici, e principianti fra li Stimatori, faremo un epilogo di ciascuna di quelle specie di feti di cui si è parlato per fino ad ora.

14. Le pecore hanno cinque mesi di gravidanza, ed al più quattro mesi è il tempo dell'allattare. In nove mesi adunque il frutto è concepito, nato, e maturo. Tre mesi mancano al tempo della nuova fecondazione del gregge, ed in conseguenza, per le regole sopra fissate, che l'anno sia quel tempo che passa fra l'una raccolta e l'altra della stessa specie, e che per quanto si raccolga il frutto in minore spazio di un anno intiero, pur tutta volta si considera fatta una tal raccolta dentro tal tempo, l'anno di questo frutto sarà di dodici intieri mesi.

15. Supponiamo che venga il caso della divisione, e che questa sia il primo di Novembre. Si fissa il principio dell'anno, che è per esempio, nelle vergherie il primo di Marza Dal primo Marzo al primo di Novembre vi corrono otto mesi. Si fissa dopo il valore degli agnelli di tutto il corso dell'anno, e sia, per esempio, trecento scudi Con questi dati si fa il quesito. Se dodici mesi danno scudi trecento, quanti scudi daranno otto mesi? Il resultato, che nel caso nostro

sarebbe dugento scudi, spettera' all'antecessore, per esser corsi otto mesi di quest'anno a di lui tempo, e gli altri cento scudi al successore si apparterranno.

16 Questo e' quel calcolo che debbe farsi anche rapporto a quei frutti l'anno della rata dei quali e' di mesi dodici, ed in conseguenza debbe farsi ancora rapporto ai porcastri, perche' portano le troje il feto nell'utero per quattro mesi, circa a due, o poco meno danno il latte, e non si ha la nuova fecondazione dalle stesse troje fino al solito periodo, e si debbe fare ancora rapporto ai capretti, perche portano le capre il feto per cinque mesi, e per piu' di due non si da' il latte, ne incomincia a fecondarsi il gregge fino al tempo prefisso nell'anno scorso.

17. Diverso e' l'anno per i pulleri. Portano le cavalle il feto nell'utero per un anno intiero, e per un altr' anno si da' il latte. E siccome dallo spopparsi, alla nuova fecondazione del gregge non vi resta spazio, cosi' l'anno della rata sara' di due anni intieri comuni.

18. Il gregge ogni anno da' nuovi feti, in conseguenza di che in ogni anno comune correranno due anni della rata di un epoca, e di un reparto diversi molto.

19. Per ovviare, per quanto e' possibile, ai dubbj su tal reparto, schiariamoli con un esempio. Si supponga che anche la divisione il primo di Novembre del 1787. e' bisogna prima fissare il tempo in cui si da lo stallone, e sia il primo di Maggio di ciascun'anno.

20. L'anno dunque incominciera' il primo di questo mese. Il primo di Novembre vi saranno i pulleri nati dalle cavalle coperte nel 1786. non ancora slattati, e vi saranno le cavalle gravide del 1787.

21. Dal primo Maggio 1786. al primo Novembre 1787. vi saranno corsi diciotto mesi, e cosi di quei pulleri che sono lattanti tre quarte parti spetteranno all'antecessore per i diciotto mesi che sono i tre quarti dei ventiquattro e

l'altro quarto al successore dovrà assegnarsi dopo spoppati.

22. Dal primo Maggio al primo Novembre dell'istesso anno vi sono corsi sei mesi, in conseguenza di che un quarto dei pulleri che nasceranno dalle cavalle che sono state coperte nel Maggio scorso spetterà all'antecessore per i suoi sei mesi, e il successore pigliera' il resto per i suoi diciotto.

23. Non si debbe fare il processo a ciascun pullero, per sapere quanti giorni e' nato l'uno prima dell'altro. Il gregge e' un corpo, e le cavalle sono, per così dire, considerate per una sola, onde non per più frutti, ma per uno solo si debbono considerare i pulleri ancora. Ciò che dico dei pulleri, lo dico di tutti i feti.

24. Al Giugno incomincia la gravidanza delle vacche. Nove' sono i mesi della gravidanza, e tre danno il latte. In tempo che cessa l'allattare, incomincia nel gregge la feconduzione, sicchè l'anno e' di dodici intieri mesi senza la minima interruzione, ed il reparto si dovrà fare, come si e' detto sopra alle pecore, ed alle capre

25. Questi sono quel calcolo, e divisioni che credo si debban fare rapporto ai feti.

26. E poi così facile il calcolo rapporto a quei frutti l'anno dei quali e' di minor tempo dell'anno, o di spazio molto maggiore, come sono i boschi, che crederei fare un torto ai principianti ancora se ne parlassi di più di quello che ho detto sopra.

Capo XVII

Delle Api

1. Il mese di Ottobre di ciascheduno anno e' il tempo in cui si raccoglie il frutto delle api, e perciò debbesi considerare l'anno di dodici intieri mesi.

2. Pare che il mele debba cadere nella categoria dei frutti,

delle piante, perchè rapporto a questi industriosissimi insetti non si siano da fare quelle considerazioni che si sono fatte sull'altre bestie, e che perciò debba incominciare l'anno della rata dal tempo in cui si è percetto il frutto, e così dal Novembre di ciascun'anno.

Capo XVIII.

Delle Detrazioni

1. Avrebbe forse qualcheduno voluto che io facessi l'enumerazione delle detrazioni o a ciascheduno dei capitoli, o sivvero in questo. A me all'opposto è paruto che sarebbe una seccatura, una pedanteria, quando abbiamo una regola generale che si adatta a tutti i casi particolari senza eccezione, e questa si è; che il frutto è quello solo che avanza dedotte le spese.

2. Quando dunque si prende di mira un frutto, basta vedere cosa si è speso, e cosa si debbe spendere necessariamente per averlo. Dal valore di questo frutto si detraono le suddette spese e ciò che resta d'avanzo, quello si è il frutto. Ho detto ciò che si è speso e si debbe spendere necessariamente e soggiungo adesso utilmente, perchè il superfluo, e voluttuoso non debbe venire calcolato nelle detrazioni.

3. Se si dividano i frutti in natura, si repartono le spese a rata del frutto che si è avuto, colla solita regola del tre.

4. Rapporto ai frutti del terreno, le notizie sono ovvie, e comuni. Lo sono meno quelle del bestiame di cui ho parlato. Ho accennati gli uomini di servizio, i pascoli, e le altre cose, ma per vederle nella loro estensione si può leggere un opuscolo intitolato Del Bestiame Discorso di un Proprietario della Provincia Inferiore di Siena, inserito dal lodato Sig. Proposto Lastri nel Tomo terzo.

dei Frutti Pendenti.

del citato Corso d'Agricoltura.

5. Vi sono delle bellissime notizie tanto rapporto ai frutti, quanto rapporto alle detrazioni. Il prezzo di queste è presentemente un poco cresciuto, ma quando si sa quale è la detrazione, il prezzo si regola dalle circostanze che variar possono in ogni tempo, ed in ogni luogo.

6. Chiuderò finalmente il mio discorso col replicare anche un altra volta che qualunque siasi questo mio scritto fatto per passare la noja che cagionavano in campagna i piovosissimi tempi delle scorse Ferie autunnali non mi ci sposo. Se averò un favorevole incontro, ho anch'io amor proprio per gradirlo, senza scordarmi mai per altro di ciò che leggesi nel Salmo centesimo decimo terzo: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam. Se lo avera contrario non avero da rimproverarmi di aver difettato per volontà. Ho creduto di far bene a farlo per togliere degli abusi. Ho fatto ciò che poteva, ho detto ciò che sapeva, e non mi picco di non errare.

7. Che vi saranno di quegl'ignoranti critici, che non intendono la materia, per uno scorso di penna, per un motteggio disapprovano il totale, e forse ancor per invidia, mi farà un dovere, mi farà un piacere di passarmela con una risata.

Qui invident egent; quibus invidetur rem habent. disse Plauto, e così risponderò io.

D. M. fine.

Annotazioni.

(1) Tenendo fermo il sistema di non entrare nel dettaglio dei casi, nei quali ha luogo la divisione dei frutti, mi vaglio del termine Antecessore, per denotare quello che lascia i beni, senza esaminarne il motivo, e mi servo del termine Successore per contrassegnare quello, che gli riceva senza pensare al titolo, con cui gli riceve. Ognuno poi può intenderlo nel senso della subjetta materia, venendo il caso pratico.

Quando mi varrò del termine Divisione, senz'altra aggiunta di relazione, intenderò della divisione dei Frutti, e non d'altro.

(2) Tutto questo suppone il terreno arrotto. Se non è arrotto non procede.

Indice
Degli
Capitoli

Prefazione — — —

§XII. Delle Cavalle da sola razza: ——— Pagina 78.
§XIII. Delle Cavalle che non si tengono solamente per la razza. ——— 4
§XIV. Delle Cavalle per l'uso dell'Agricoltura. ——— 79.
§XV. Delle Cavalle di vergheria. ——— 81.
§XVI. Delle Vacche. ——— 82.
Cap. XVI. Dell'anno del Frutto dei Feti, e del Calcolo. ——— 83.
Cap. XVII. Delle Api. ——— 87.
Cap. XVIII. Delle Petrazioni. ——— 88.

Regole

Teorico-Pratiche

E Rustico-Legali

Per fare le Stime

Dei Predj Rustici

Del Dottore

Anton-Maria Fineschi

Di Siena

Per uso non solo degli Stimatori, quanto

ancora per istruzione dei Giudici, e dei Curiali.

Edizione Quinta

GP

Firenze